

Matricola 0000725346

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

**DIRITTO ALLA SESSUALITÀ
DELLE PERSONE RISTRETTE:
NON SOLO
UNA QUESTIONE DI UMANITÀ**

Tesi di laurea in DIRITTO PENITENZIARIO

Relatore

Prof. Davide Bertaccini

Presentata da

Alessandro Mele

Correlatore

Prof. Luca Mezzetti

Sessione III

Anno Accademico 2018/2019

Indice

Introduzione.....	4
--------------------------	----------

CAPITOLO 1: Sesso in carcere: perché riconoscerlo

1. Dignità umana: valore primario.....	7
1.1. Sessualità in carcere: nulla da ridere.....	12
2. Tutela integrità psico-fisica del detenuto.....	17
2.1. Diminuzione dell'omosessualità eteroimposta e dell'autoerotismo compulsivo.....	23
2.2. Diminuzione degli stupri e delle tensioni.....	31
2.3. Diminuzione delle malattie sessualmente trasmissibili.....	35
2.4. Diminuzione dei suicidi e degli atti di autolesionismo.....	37
3. Miglioramento dei rapporti affettivi.....	41
4. L'odio genera odio: fermare la catena conviene anche a noi "liberi".....	47
5. Non era la pena strettamente personale?.....	53

CAPITOLO 2: La tutela dell'affettività nella legislazione italiana: perché non è sufficiente, perché non si cambia

1. La tutela dell'affettività nella Costituzione.....	55
2. La tutela dell'affettività nell'ordinamento penitenziario.....	60
2.1. La corrispondenza epistolare e telefonica.....	66
2.2. I colloqui.....	71
2.3. I permessi.....	77
2.4. Perché non è sufficiente.....	83

3. “Love rooms”: preoccupazioni connesse a un istituto necessario.....	88
3.1. Da guardie a... guardoni? No dei sindacati della polizia penitenziaria.....	90
3.2. Mancanza di spazi adeguati e di fondi necessari.....	92
3.3. Facilitato l’ingresso di oggetti illeciti.....	95
3.4. E per chi non ha un <i>partner</i> all’esterno?	95
3.5. Rischio di svilire la dignità della coppia: evitare la brevità dell’incontro.....	96

CAPITOLO 3: L’affettività in altri ordinamenti nazionali

1. La tutela dell’affettività nel mondo: panorama generale.....	98
2. L’esperienza in Canada.....	103
3. L’esperienza negli Stati Uniti.....	106
4. L’esperienza in America Latina.....	110
5. L’esperienza in Spagna.....	114
6. L’esperienza in Francia.....	117

CAPITOLO 4: Prospettive di riforma

1. La normativa internazionale.....	120
2. La normativa europea.....	123
3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.....	127
4. La giurisprudenza della Corte costituzionale.....	135
5. Le proposte normative in Italia dagli anni '90 a oggi.....	142

Conclusioni.....	149
-------------------------	------------

Bibliografia.....	151
--------------------------	------------

Introduzione

La pena detentiva viene spesso espiata da persone che hanno un *partner*, figli, genitori, fratelli, amici, o che auspiccherebbero un cambiamento della propria esistenza anche e soprattutto attraverso la nascita di nuovi rapporti emotivi e sentimentali. Per potersi definire umano, civile e risocializzante, il carcere non può permettersi di soffocare e reprimere tutto ciò che attiene alla sfera affettiva ed emotiva dei ristretti. In particolar modo, non è più ammissibile continuare a operare attraverso un dispositivo proibizionista con riferimento alla loro sessualità. Nonostante sia una questione scarsamente discussa e affrontata dall'opinione pubblica e dalla dottrina specializzata, cercherò di far comprendere nelle pagine che seguono come il tema della privazione sessuale carceraria meriti invece grande rispetto e attenta riflessione.

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale argomento sono di duplice natura. La prima, la più importante, è da collegare al fatto che ho sempre ritenuto che un lavoro di tesi si sarebbe dovuto concentrare su una questione in grado di suscitare dentro di me indignazione, nella speranza – forse illusoria – di poter attivamente partecipare con le mie ricerche e i miei pensieri a un cambiamento che reputo necessario. La seconda, anch'essa non priva di rilevanza, è invece da attribuire niente meno che alla fortuna. Infatti, è soltanto grazie a un *post* in cui mi sono casualmente imbattuto su Facebook che mi è venuto da pensare alla problematica della privazione sessuale carceraria. Incuriosito, ho così iniziato ben presto a documentarmi. Mi sono bastate poche settimane per rendermi conto di quanto la bibliografia in merito fosse piuttosto scarna. Spinto dell'entusiasmo, ne ho parlato in famiglia, con amici e colleghi, e per lo più ho ricevuto commenti di incredulità, disagio e disappunto. Eppure, niente è riuscito a scalfire le mie convinzioni. Anzi, più mi accorgevo del disinteresse degli addetti ai lavori e dello stupore dei miei conoscenti, più il mio entusiasmo aumentava. In tutti questi mesi di lavoro, ho sempre avuto chiaro quale fosse il mio reale

obiettivo: cercare di scuotere l'animo di chi vorrà leggere queste pagine, così da sensibilizzare su un tema che – per umanità, civiltà e razionalità – non può più continuare a essere banalizzato e sottovalutato.

A tale scopo, buona parte del presente lavoro è rivolta a rintracciare e analizzare con approccio sociologico i motivi per cui il carcere dovrebbe aprirsi alla sessualità e ai sentimenti. Partendo dal presupposto che sulla base dell'articolo 27 della Costituzione la pena detentiva dovrebbe essere umana e rieducativa, si osserva come la forzata privazione sessuale neghi entrambi questi due principi. Non è umana una pena che non concede spazio alcuno all'amore e che provoca seri danni all'integrità psicofisica dell'individuo. Invero, come confermato da vari studi empirici che si richiameranno nel corso della trattazione, la privazione sessuale carceraria contribuisce alla proliferazione dei fenomeni dell'omosessualità eteroinposta, dell'autoerotismo compulsivo, degli stupri, delle violenze, delle malattie sessualmente trasmissibili, degli atti di autolesionismo e dei suicidi. Allo stesso modo, non è rieducativa una pena che conduce al peggioramento della personalità del detenuto e alla disintegrazione dei rapporti che aveva o avrebbe voluto avere con il mondo esterno. Infatti, non è realisticamente pensabile che possa intervenire un percorso di risocializzazione di fronte una persona destrutturata, alienata e privata di qualsiasi supporto significativo dei propri cari. Durante il periodo detentivo, le relazioni familiari e affettive sono fondamentali ai fini dell'effettivo reinserimento sociale, in quanto sono le uniche componenti che, riducendo il senso di abbandono, aiutano a tenere accesa l'aspettativa di una vita futura serena e dignitosa.

Altro aspetto su cui concentro la mia attenzione riguarda le esperienze che in merito sono intercorse in altri Stati, sia europei che non. Per molti di questi, il sesso in carcere non è considerato un'assurdità che porta a uno stravolgimento delle reali funzioni della pena, bensì un diritto riconosciuto ormai da anni con grande naturalezza. Del resto, vari studi hanno dimostrato come la concessione di visite intime comporti netti miglioramenti sulle condizioni di vita dei detenuti, sui rapporti che hanno con i cari all'esterno, sui disordini che avvengono in carcere e

sulla probabilità che siano commessi nuovi reati una volta terminata la pena detentiva.

Ancora, mi occupo di valutare come la materia sia trattata dalla normativa nazionale, europea e internazionale, per poi scandagliare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale italiana: nonostante entrambi questi due organi non abbiano ritenuto sussistente un obbligo in capo allo Stato di permettere lo svolgimento di visite intime all'interno degli istituti penitenziari, più che altro però per ragioni formali che di merito, hanno comunque mostrato il proprio favore verso tale istituto.

Infine, mi soffermo sulle proposte legislative che in questi ultimi anni sono intervenute in Italia. Particolare attenzione è dedicata alla riforma Orlando in cui l'esecutivo, nonostante ne avesse la possibilità, ha emanato cinque decreti nell'autunno del 2018 non disponendo nulla circa la sessualità dei ristretti.

CAPITOLO I

Sesso in carcere: perché riconoscerlo

1. Dignità umana: valore primario. – 1.1. Sessualità in carcere: nulla da ridere. – 2. Tutela integrità psico-fisica del detenuto. – 2.1. Diminuzione dell'omosessualità eteroimposta e dell'autoerotismo compulsivo. – 2.2. Diminuzione degli stupri e delle tensioni. – 2.3. Diminuzione delle malattie sessualmente trasmissibili. – 2.4. Diminuzione dei suicidi e degli atti di autolesionismo. – 3. Miglioramento dei rapporti affettivi. – 4. L'odio genera odio: fermare la catena conviene anche a noi "liberi". – 5. Non era la pena strettamente personale?

1. Dignità umana: valore primario

Il carcere fece la sua comparsa in Europa e in America settentrionale verso il primo Ottocento, andando a prendere il posto occupato fino ad allora dai castighi corporali. In questo processo di cambiamento un fondamentale apporto venne dato dal movimento illuminista, dalla sua ferrea indignazione dinanzi a quell'epoca che fu definita dello *"splendore dei supplizi"*. L'idea alla base di questo storico passaggio era quella di far entrare in scena una pena che operasse non più sul corpo, bensì sull'anima del condannato, sulla sua indole¹.

Limitando la possibilità di scelta e quindi di movimento del condannato, la prigione è pur sempre una pena fisica. Il rapporto castigo-corpo, tuttavia, muta drasticamente. La sofferenza fisica cessa, infatti, di essere l'elemento costitutivo della sanzione penale. Il male che la prigione arreca al corpo è meramente strumentale, conseguenza inevitabile di una pena che, come detto, fa dell'anima

¹ L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti: il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015, p. 143.

del detenuto il suo principale bersaglio. Si entra così nell'epoca della "*sobrietà punitiva*". Questo passaggio può considerarsi acquisito verso gli anni 1830-1848². Per le ragioni appena spiegate, emerge chiaramente come, nonostante le critiche per lo più fondate e condivisibili che quotidianamente sono mosse contro il sistema carcerario, questa istituzione ha un grande merito: l'essersi sostituita a punizioni brutali come la gogna, le frustate pubbliche, le marchiature a fuoco, le mutilazioni, la bollitura del colpevole nell'olio o la sua messa a rogo, per citarne alcune. Fu per questo che, neanche due secoli fa, il carcere fu accolto in lungo e in largo con estremo favore. Attraverso l'utilizzo di questo genere di pena, maggiormente umana dei precedenti supplizi, lo Stato ha totalmente mutato registro nell'affrontare la questione della criminalità. Il cittadino non si trova più dinanzi a sé uno Stato tirannico che a un crimine risponde con la stessa moneta, se non con una ancora peggiore. Lo Stato, al contrario, si mostra capace di perdonare e di essere clemente. Al pari di una madre intransigente, che punisce sì, ma con il fine di far comprendere dove e perché si ha sbagliato, non per arrecare del male gratuito³.

Seppure con intensità minore, la pena ha comunque mantenuto un marcato carattere afflittivo. Come sostiene Gresham Sykes, le privazioni e le frustrazioni della prigione moderna "*possono essere tanto dolorose quanto i maltrattamenti fisici che hanno sostituito*". La violenza psicologica è meno percettibile ma, continua Sykes, "*la distruzione della psiche non è meno spaventosa dell'afflizione del corpo*"⁴. Infatti, Il detenuto è tutelato per quanto riguarda i suoi bisogni primari. Da un punto di vista umano, però, viene completamente privato degli stimoli emotivi. Durante la detenzione l'individuo piomba a un tratto in una dimensione del tutto nuova, parallela, lontana anni luce da quella che era la sua quotidianità. Si ritrova costretto a condividere i suoi momenti di gioia e di

² M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire* [1975], Giulio Einaudi, Torino, 2014, pp. 13-17.

³ J. FEEST, S. SCHEERER, *Contro i penitenziari*, in *Basta dolore e odio, no prison*, a cura di L. Ferrari, M. Pavarini, Apogeo, San Giuliano Milanese, 2018, pp. 86-87.

⁴ E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 242.

sconforto con “inquilini” non scelti personalmente e che pertanto possono rilevarsi persone piacevoli o meno sulla base del puro caso. La perdita degli affetti, della casa, del lavoro, delle abitudini: è questo l’enorme prezzo da pagare per aver violato la legge. L’unica cosa che rimane è il passato. Passato che però, giorno dopo giorno, assume sempre più le sembianze di un miraggio irraggiungibile⁵.

È su questo punto che emerge la contraddittorietà del sistema sanzionatorio. In prigione, a detta dei codici odierni, si dovrebbe andare perché puniti, non per essere puniti. La pena dovrebbe comportare unicamente la sottrazione della libertà. Qualunque ulteriore patimento andrebbe ridotto al minimo. Arrecare del male gratuito non serve a nessuno, offende solo la ragione e la dignità umana⁶.

Come sostiene Montesquieu, infatti, “*ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica*”. Tale proposizione è resa più generale da Cesare Beccaria, il quale sostiene che “*ogni atto di autorità da uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico*”⁷.

Per la sicurezza della società, la misura dell’afflittività della pena dovrebbe quindi limitarsi a quanto strettamente necessario e indispensabile. Questo è il suo scopo e il suo limite allo stesso tempo: superarlo significherebbe degenerare in altro, trasformare la pena in strazio, tormento, sofferenza. Significherebbe ignorare tutta una serie di documenti normativi, nazionali e internazionali, che impongono con fermezza il rispetto della dignità della persona. Non a caso, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, una sorta di ricognitore dei principali diritti europei redatta nel 2000, si apre con le parole “*la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata*”⁸.

⁵ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l’Altro Diritto*, 2002.

⁶ A. GDALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell’affettività*, in *Le Dispense dell’Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 46.

⁷ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* [1764], Mondadori, Trento, 2018, pp. 12-13.

⁸ L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti: il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015, p. 11.

Si può citare ancora, a titolo di esempio, il divieto di trattamenti inumani o degradanti sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'art. 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 per cui *“qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana”*⁹.

Per concludere, in ambito interno rileva in particolare l'art. 27 della Costituzione, il cui comma 3 prevede che *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*. Nonostante il risalto che ormai da decenni la dignità umana ha acquisito a livello internazionale, non esiste norma che si preoccupi di definire cosa essa sia. Effettivamente, il suo significato appare scontato: *“la dignità è la dignità”*. Se le cose stanno effettivamente così, perché allora in qualsiasi zona del mondo continua, giorno dopo giorno, nell'indifferenza generale, a essere calpestata milioni di volte¹⁰?

Patrizio Gonnella ritiene che la dignità umana non possa connettersi a un solo elemento. Sarebbe riduttivo farla combaciare con la sola vita, con la sola integrità psico-fisica o con la sola salute. È un contenitore di diritti di qualsiasi tipo: umani, civili, politici, sociali, culturali ed economici. Un insieme di bisogni di cui nessuna persona può privarsi. Ciò di cui chiunque ha necessità per condurre un'esistenza serena. Considerata la sua ampiezza, sarebbe arduo cercare di darne una definizione unitaria, comprensiva di tutti i suoi possibili risvolti. Più semplice è compiere un'operazione mentale a ritroso, individuando ciò che la calpesta piuttosto ciò che la contraddistingue. Questo va fatto tenendo bene in mente che la dignità è un qualcosa di innato. Non va richiesta, non serve lottare per guadagnarsi il suo riconoscimento. Non è l'amore, non è il rispetto, non è l'onore. Non è nulla di interscambiabile. La dignità umana appartiene a tutti, nessuno

⁹ M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 26-27.

¹⁰ P. BUFFA, *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità dei detenuti*, Laurus Robuffo, Roma, 2015, p. 67.

escluso¹¹. Appartiene tanto al cittadino modello ligio alle regole quanto all'omicida. A chi pretende doveri senza adempiere ai propri, a chi chiede diritti e calpesta quelli altrui. Non si è degni solo se si vive nella legalità. Si è degni perché persone, cuori pulsanti. Si è degni sempre. Prima, durante e anche dopo la vita. Di "degnia sepoltura" si parla quando la morte sopraggiunge, di degna esistenza si dovrebbe parlare quando la morte non è ancora giunta.

Una pena rispettosa della dignità umana è possibile. Occorre tuttavia cambiare nettamente la sua concezione e applicazione. Chiaramente la limitazione della libertà personale non può non incidere sulla qualità della vita di una persona. Tale aggravio va però ridotto al minimo, sforzandosi sempre di avere come metro di paragone la vita che si conduce in libertà. Solo assimilando la vita "ristretta" a quella "libera", ovviamente nei limiti del possibile, si può rispettare la dignità altrui¹².

Quanta lontananza ci sia invece tra le due realtà emerge limpidamente già dall'analisi dei termini usualmente utilizzati nei penitenziari italiani. È eloquente osservare che il ristretto si rivolge all'amministrazione penitenziaria per esporre un qualsiasi tipo di richiesta attraverso un *facsimile* definito "domandina". È inconcepibile continuare ad utilizzare il termine "scopino" per individuare il detenuto addetto alle pulizie o il termine "spesino" per il detenuto che raccoglie le ordinazioni per gli acquisti presso lo spaccio. In tal modo, l'amministrazione penitenziaria svela nel modo più diretto la sua vera volontà: far precipitare la persona in un'altra esistenza che nulla ha di rapportabile con la normalità. Nella vita libera ci si ritrova quotidianamente dinanzi a dei bivi, più o meno semplici. Si prendono decisioni. Si sbaglia. Si ha la possibilità di viverli liberamente i propri affetti e le proprie passioni. Nel carcere non c'è nulla di tutto questo. Ogni aspetto della propria esistenza è regolato da qualcun altro. Non c'è spazio alcuno per l'improvvisazione. I detenuti vengono trattati da bambini inaffidabili da non

¹¹ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, pp. 69-70.

¹² P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, p. 73.

onerare con alcun genere di responsabilità. *“È questo a costituire la premessa del meccanismo di infantilizzazione che rappresenta, dell’organizzazione carceraria, l’essenza e il fine, la natura profonda e l’esito ultimo”*¹³.

Le problematiche da risolvere, su cui ragionare, sono molte. Un punto, però, dovrebbe restare ben fermo: *“nella dicotomia tra dignità umana e sicurezza, il primo dei due poli deve essere sempre prevalente”*¹⁴.

1.1. Sessualità in carcere: nulla da ridere

“Non c’è nulla da ridere”. È questo il titolo scelto da “The Economist”, prestigioso settimanale d’informazione politico-economica con sede a Londra, per un articolo riguardante la sessualità carceraria. Ciò significa che, quando un giornale parla di visite intime in carcere, l’incognita di suscitare ilarità sui lettori è ben presente. Certi temi, evidentemente non solo in Italia, rappresentano ancora dei veri e propri tabù per l’opinione pubblica. Si preferisce banalizzarli piuttosto che esaminarli a fondo, come invece un argomento rilevante qual è il sesso meriterebbe¹⁵.

Se il legislatore, gli amministratori, gli educatori e i ricercatori persistono nel non prendere in considerazione quanta serenità e appagamento psico-fisico derivi da un rapporto sessuale soddisfacente, è forse anche a causa di un grossolano equivoco: sono molti coloro che si ritengono fermamente convinti che *“questa forza, la sessualità, turbi lo spirito, ci trascini in basso, ci impedisca una esistenza serena e felice. Nel nostro paese si continua a guardare, da molte parti, alla sessualità come a qualcosa di vergognoso, di turpe, di alienante per il genere*

¹³ L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti: il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015, pp. 226-227.

¹⁴ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, p. 73.

¹⁵ E. KALICA, *Colloqui intimi, nulla di cui scandalizzarsi*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, p. 30.

umano”¹⁶. Quest’idea riesce a trovare ampio seguito in Italia anche a causa della forte influenza che la religione cattolica ancora è capace di esercitare sul contesto politico, sociale e culturale del nostro paese. Infatti, sono molte le autorità ecclesiastiche che ritengono ammissibili rapporti sessuali esclusivamente per finalità riproduttive e soltanto all’interno del matrimonio eterosessuale. La sessualità che mira al mero piacere fisico è condannata, considerata alla pari di un peccato¹⁷.

Tuttavia, seguendo quest’approccio si finirebbe per confondere la sessualità con l’erotismo, quando questo non è che una parte, anche se non marginale, della questione. A dispetto della morale bigotta e conservatrice di una parte della Chiesa cattolica, la sessualità contiene in sé dell’altro e di più, anche a prescindere dall’esistenza di un formale vincolo coniugale. *“La sessualità ha valori che vanno oltre, che superano l’erotismo perché lo completano, lo arricchiscono e lo rendono umano. I valori che noi crediamo di veder presenti nella sessualità sono anzitutto quelli più vicini alla natura umana”*¹⁸. Effettivamente, non c’è niente di più vero del sesso. Niente di più intimo. In un letto ci si spoglia dei propri vestiti e di molto altro ancora. Si è indotti a mostrare all’altro il nostro vero “io”, le nostre insicurezze e le nostre paure più profonde. In questo senso, il sesso è fondamentale in quanto è ciò che più si pone a completamento di un rapporto sentimentale, è la forma più pura con cui si dà e si riceve amore. Volendo approfondire il discorso successivamente, si sottolinea qui brevemente che non concedere la possibilità a un ristretto avente un partner all’esterno di viverli liberamente la propria sessualità significa calpestare il suo sacrosanto diritto a

¹⁶ G. CALETTI, *Il comportamento sessuale degli italiani: indagine su campioni rappresentativi della popolazione*, Calderini, Bologna, 1976, pp. 3-6.

¹⁷ G. DELLE PIANE, *La morale sessuale cattolica è attuale?*, in <https://www.glistatigenerali.com>, 7 febbraio 2017.

¹⁸ G. CALETTI, *Il comportamento sessuale degli italiani: indagine su campioni rappresentativi della popolazione*, Calderini, Bologna, 1976, pp. 316-317.

mantenere in vita i propri affetti, privarlo dell'amore. Non solo a lui, ma anche a chi sta fuori¹⁹.

Inoltre, la sessualità è uno dei bisogni innati della persona. Si ha bisogno di esprimere la propria sessualità, in tutte le sue forme possibili, come si ha bisogno di respirare, mangiare, dormire. *“Desiderio sessuale e amore, non sono un di più della vita umana, da far comparire e scomparire con misure regolamentari. Sono altrettanto incancellabili come il pensiero o il battito cardiaco”*²⁰.

Interessante sul punto è menzionare un'indagine svolta in uno stabilimento penitenziario di una città dell'Italia centrale. Su 257 detenuti che vi parteciparono, ben 226 (87,9%) auspicavano che le patrie galere aprissero i loro cancelli ferrati ai sentimenti, alla sessualità. Tutti furono concordi nel ritenere come la privazione della libertà fosse una misura necessaria al mantenimento della sicurezza e della stabilità sociale, e quindi insindacabile. Discorso diverso emerse invece nei riguardi della pena aggiuntiva che condanna all'astinenza sessuale. Nell'indagine i ristretti ritennero che la sessualità fosse patrimonio intangibile della persona. Come tale, che dovesse essere considerata un diritto assoluto, indisponibile. Non può negarsi il suo esercizio come non possono negarsi servizi igienici, un pasto caldo, un letto²¹.

Come si vedrà nel proseguo della trattazione, a livello comparativo gli sviluppi in merito sono stati considerevoli in più zone del globo. Anche sulla base di questi validi modelli di riferimento, sono intervenute varie proposte legislative nel corso di questi ultimi decenni in Italia. Tuttavia, a oggi, è ancora tutto immobile. Nonostante i positivi progressi che continuano a farsi strada nell'ampio ambito dei diritti umani, si pensi ad esempio alla regolamentazione delle unioni civili avvenuta nel 2016, sul tema legato alla sessualità carceraria ancora tutto tace.

¹⁹ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

²⁰ F. CERAUDO, *Progetto salute e carcere. La sessualità in carcere: tra la patologia della rinuncia e la patologia della degenerazione*, in *Notizie Radicali*, 2012.

²¹ G. BOLINO, A. DE DEO, *Il sesso nelle carceri italiane: inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970, pp. 33-34.

Anche a causa di un'opinione pubblica per lo più contraria, non si riesce a spostarsi di un millimetro da pregiudizi che invece in altri Stati sono stati ormai superati. Quanto detto è chiaramente dimostrato da un'intervista a Mauro Palma, ex Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e attuale Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale:

“la questione che mi ha più favorevolmente colpito in molti paesi dove negli Istituti penitenziari sono previste visite di tipo affettivo e familiare, senza alcuna supervisione, è la semplicità con cui la questione era stata affrontata e la normalità del loro svolgersi. Dove tutto è più naturale, diventa naturale l'atteggiamento professionale anche degli operatori che, in tali Paesi, sono dei sostenitori del sistema perché questo permette la diminuzione di tensione nella quotidianità, il mantenimento dei legami affettivi e fornisce anche un ulteriore strumento per incentivare al buon ordine in Istituto”²².

Non si riesce a trovare ragione per cui un elemento di così primaria rilevanza possa essere considerato nel modo sopra descritto, equiparato a un semplice e scabroso vizio. Il problema della sessualità carceraria merita ben altra considerazione se non si vuole rendersi colpevoli di aver coattivamente calpestato la dignità altrui. Questo sfregio diretto all'umanità comporta sofferenza, angoscia, degenerazione. Come si analizzerà in maniera approfondita più avanti, la privazione sessuale è uno dei principali fattori scatenanti problemi legati all'omosessualità eteroimposta, all'autoerotismo compulsivo, agli stupri e alle violenze, alle malattie sessualmente trasmissibili, ai suicidi e agli atti di autolesionismo. Inoltre, come già accennato, per quei detenuti che hanno un

²² A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 37.

partner all'esterno, la privazione sessuale implica come conseguenza accessoria anche la perdita della possibilità di amare appieno, con probabili ricadute negative sulla relazione e quindi sulla stabilità mentale e sociale del detenuto²³. Infine, a ciò si aggiunga che sono svariate le denunce, da più parti del globo, che evidenziano i preoccupanti danni cagionati dall'astinenza sessuale sul corpo e sull'anima del detenuto. Queste sono tutte concordi nel riconoscere che *"l'attività sessuale nell'uomo rappresenta un ciclo organico che non è possibile interrompere senza determinare nel soggetto, in ogni caso, dei traumi sia fisici sia psichici"*²⁴. Se la strada che si vuole perseguire è quella dell'umanizzazione della pena, non si può che sterzare bruscamente e cambiare totalmente traiettoria. È fondamentale, così che non si possa più affermare che *"carcere è malattia"*, riconoscere finalmente come il diritto al sesso sia appunto tale, un diritto di ogni essere umano, e non una cortesia di una magnanima amministrazione. È indispensabile far mutare il pensiero di tutti coloro, molti purtroppo, che temono che *"qualunque misura di sofferenza sottratta alla pena sia sottratta alla giustizia"*²⁵.

Dalle osservazioni che precedono emerge un quadro preoccupante. Può realmente un uomo negare la possibilità a un suo pari di soddisfare un bisogno di così primaria importanza per la persona, per il suo sviluppo, per il suo benessere generale e per quello della coppia? Può il carcere italiano, che a modo suo si occupa di qualsiasi aspetto della vita del detenuto, mentre ignora *in toto* il tema della sessualità, essere considerato un istituto civile, umano, rispettoso della dignità umana?

²³ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

²⁴ F. CERAUDO, *La sessualità in carcere*, in *Salute e Territorio*, 2014, f. 201, pp. 293-294.

²⁵ F. CERAUDO, *La sessualità in carcere*, in *Salute e Territorio*, 2014, f. 201, p. 294.

2. Tutela integrità psico-fisica del detenuto

La salute umana assume all'interno del nostro ordinamento un valore primario. La sua tutela è considerata *ex art. 32 Cost.* quale “*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*”. In quanto diritto fondamentale, quindi diritto primario, assoluto e inviolabile (art. 2 Cost.), il diritto alla salute comporta per i pubblici poteri due tipologie differenti di obblighi: un obbligo negativo di astenersi dal tenere condotte che mettano in pericolo o danneggino la salute dell'individuo da un lato, un obbligo positivo di attivarsi a protezione della salute attraverso specifiche misure dall'altro. Da quest'ultimo profilo emerge che la tutela della salute dà luogo a un “diritto sociale di prestazione” primario e inviolabile, il cui riconoscimento non può in alcun caso essere disconosciuto dalla pubblica autorità²⁶.

Pertanto, nonostante spogliati della libertà personale, i detenuti rimangono pienamente titolari del diritto alla protezione della salute. Non esiste, infatti, nessun tipo di esigenza (securitaria, processuale o morale che sia) che nel bilanciamento con il diritto alla salute possa avere prevalenza. Del resto, la tutela di tale bene non ha alcuna concatenazione con i vari elementi del trattamento rieducativo, sede dove è invece usuale e legittimo operare bilanciamenti. Godere di buona salute è semmai, se si vuole analizzare la questione anche sotto questo punto di vista, un presupposto per la risocializzazione. Invero, nel caso in cui il sistema carcerario andasse a pregiudicare la salute del reo, il “rimedio” per il male commesso non farebbe che creare e alimentare ulteriore “malattia”, con ciò rendendo sicuramente vana l'aspirazione di raggiungere la tanto agognata rieducazione. Per motivazioni sia umanitarie sia risocializzanti (i due capisaldi dell'ordinamento penitenziario, come stabilito all'art. 27, comma 3, Cost.), la tutela della salute deve quindi prescindere dal reato commesso e dalla condotta

²⁶ G. MELCHIORRE, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare: i diritti fondamentali alla prova del carcere*, Giappichelli, Torino, 2014, cap. 2, par. 1.1.

tenuta all'interno del carcere. Come stabilito nella Relazione finale dei lavori della c.d. Commissione "Palma", *"la salute è bene non disponibile per restrizioni, poiché nessuna delle esigenze legate all'esecuzione della pena detentiva necessita della compressione del diritto alla salute la cui salvaguardia è oggetto di un mandato non negoziabile"*²⁷.

A questo punto è legittimo chiedersi cosa la salute effettivamente sia, quali elementi possano includersi al suo interno. In particolare ci si domanda se essa, come potrebbe apparire a prima vista, comprenda solo il diritto di curarsi dove, come e quando si vuole.

La risposta a questo quesito, analizzando la descrizione fornita nel 1948 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), non può che essere negativa. L'OMS, infatti, ha tracciato una definizione della salute molto ampia, intendendola come *"uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale"*²⁸.

Il suo campo di applicazione non è stato quindi limitato alla sola assenza di infermità o malattia. Basandosi su tale autorevole spiegazione, Patrizio Gonnella conclude che *"se la salute non è assenza di malattia, il diritto alla salute è qualcosa di più e di diverso rispetto al solo diritto di cura. È un diritto che più di ogni altro è al confine tra i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali"*²⁹.

Tenendo a mente le due definizioni di cui sopra, la salute deve perciò essere considerata un bene multiforme, al cui interno ricade anche l'integrità psico-fisica. Ciò è confermato altresì dalla posizione assunta in merito dalla Corte costituzionale, la quale ha espressamente affermato che il diritto all'integrità psico-fisica è protetto dall'art. 32 Cost. *"non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo"*. Pertanto, esso

²⁷ M. CAREDDA, *Il diritto alla salute nelle carceri italiane. Questioni ancora aperte*, in *I Diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, a cura di M. Ruotolo, S. Talini, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 167-168.

²⁸ P. BUFFA, *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità dei detenuti*, Laurus Robuffo, Roma, 2015, p. 89.

²⁹ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, p. 89.

*“si configura come un diritto primario ed assoluto”*³⁰, pienamente operante nei rapporti tra privati e anche nei rapporti tra privati e pubblici poteri. Il bene dell'integrità psico-fisica, tra l'altro, trae dalla Costituzione una tutela rinforzata per quanto attiene alla sfera penitenziaria. In quest'ambito, difatti, riceve espressa protezione non soltanto dall'art. 32 Cost., ma anche dall'art. 13, comma 4, Cost., che vieta ogni violenza fisica e morale sulle persone detenute, e dall'art. 27, comma 3, Cost., che vieta trattamenti contrari al senso di umanità³¹.

Diventa allora essenziale rintracciare le modalità operative che si rendono necessarie per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dell'individuo. Sul punto, Melchiorre opera una connessione tra il diritto alla salute e il diritto all'affettività. Invero, se come osservato la tutela della salute non consiste soltanto nella predisposizione di misure idonee a curare una certa patologia, non si può che attivarsi per garantire all'individuo una condizione di totale benessere fisico, mentale e sociale. Nell'assicurare ciò, è indispensabile aiutare il detenuto a mantenere o ricostruire i propri rapporti parentali e affettivi. Non c'è dubbio, infatti, che un'eventuale interruzione forzata dei contatti con il mondo esterno, e con i propri cari in particolare, possa comportare gravi ripercussioni sulla tenuta psico-fisica dell'individuo³².

Con riferimento al tema più specifico della sessualità, l'OMS ha redatto nel 1975 il documento “Educazione e trattamento nella sessualità umana”. La sessualità è stata definita quale *“integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociali nell'essere sessuato al fine di pervenire ad un arricchimento della personalità umana, della comunicazione e dell'amore”*. Nel 2000 compare il termine “diritto”, per cui *“la sessualità è un aspetto centrale dell'esistenza umana e accompagna l'intero corso di vita. La sessualità è sperimentata ed espressa attraverso pensieri, fantasie, desideri, credenze, attitudini, valori, comportamenti,*

³⁰ Corte cost., sent. n. 88 del 1979, in <https://www.cortecostituzionale.it>, §2.

³¹ G. MELCHIORRE, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare: i diritti fondamentali alla prova del carcere*, Giappichelli, Torino, 2014, cap. 2, par. 2.1.

³² G. MELCHIORRE, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare: i diritti fondamentali alla prova del carcere*, Giappichelli, Torino, 2014, cap. 1, par. 1.2.

*pratiche, ruoli e relazioni. In particolare si tratta di una forma di comunicazione attraverso la quale si ricercano piaceri ed emozioni. La sessualità è un diritto ed è un determinante della salute; infatti essa è influenzata dall'interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, culturali, giuridici, religiosi e spirituali". Inoltre, per l'OMS "la salute sessuale è uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale correlato alla sessualità e non è meramente l'assenza di malattie, disfunzioni o infermità. La salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, così come la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizione, discriminazione e violenza. Per raggiungere e mantenere la salute sessuale devono essere rispettati, protetti e adempiuti i diritti sessuali di tutte le persone"*³³. È lampante cogliere da queste parole una sorta di indiretto ammonimento nei confronti di quei soggetti, pubblici o privati che siano, che negano *tout court* la possibilità a un individuo di dare libero sfogo alle proprie naturali e legittime pulsioni sessuali. Ciò nella consapevolezza dei preoccupanti deterioramenti che un'astinenza sessuale eteroimposta provoca alla mente e allo spirito della persona.

Per come oggi è impostato, il carcere italiano non può che cagionare danni alla salute dell'individuo: tra questi, è in particolare colpevole di dar vita a problemi all'apparato digerente (per la qualità mediocre degli alimenti e per lo stress che l'ambiente carcerario provoca), alla pelle (per le inadeguatezze in campo igienico), all'apparato respiratorio (a causa dell'insufficiente aerazione delle celle causata dalla grave problematica del sovraffollamento carcerario, che costringe i detenuti a trascorrere la propria quotidianità in spazi chiusi e angusti). Il senso che comunque più di tutti subisce deterioramenti è quello del tatto: "[...] *ben presto viene a mancare la piacevolezza del toccare, e l'intera gamma tattile, che si possedeva prima della carcerazione, inizia a perdere sfumature poiché molti*

³³ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 296-297.

oggetti di uso comune all'esterno non son presenti nella struttura detentiva"³⁴. In particolare, la privazione più forte e dolorosa è il *"tatto del tatto"*, l'incontro tra il proprio corpo e quello di un'altra persona, la loro unione.

Negli Stati Uniti, le conseguenze negative sull'individuo derivanti dalla forzata astinenza affettiva e sessuale sono state portate alla luce già più di cinquant'anni fa: Lindner e Skyes ne hanno indicate diverse, tra cui *"tendenza al comportamento regressivo, episodi di panico acuto dovuto a sensazioni omosessuali, incontrollabili fantasie sessuali, psicosi paranoide come ultimo rifugio per ansia e senso di colpa, disturbi sessuali che possono insorgere dopo il rilascio tra cui impotenza prematura, eiaculazione precoce, sensi di colpa per aver avuto rapporti omosessuali in galera, oltre a tutte le difficoltà che possono insorgere con la propria compagna o compagno dopo lunghi periodi di lontananza"*³⁵.

Quanto detto trova ulteriore avallo leggendo quelli che sono i pensieri di un detenuto:

*"ciò che più mi tormenta qui è il sesso; non ce la fo' più, ogni mio pensiero, ogni mia parola, è condizionata da quella cosa là, sogno ad occhi aperti cosa farò quando sarò fuori... Non so se sono malato, ma non me la sento di andare con un uomo. Per calmarmi devo masturbarmi due volte al giorno, ma non basta. Penso sempre a mia moglie, ogni giornale, ogni film che ci fanno vedere è un tormento. E questa puzza di sperma che aleggia nell'aria delle celle mi fa venire il vomito. Mi hanno ricoverato in infermeria per esaurimento nervoso e deperimento organico. Non ce la faccio più"*³⁶.

³⁴ L. CUPPARI, *Amore sbarrato: affettività e sessualità dei detenuti come diritti fondamentali (parzialmente) inattuati. Approccio negazionista del legislatore italiano in una prospettiva di analisi comparata*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 272.

³⁵ F. RAPANA, *Gli effetti della privazione sessuale e affettiva. Stati Uniti d'America: il sesso in carcere non è un tabù*, in <http://www.ristretti.it>, 2006.

³⁶ G. SALIERNO, *La repressione sessuale nelle carceri italiane*, Tattilo, Roma, 1973, pp. 60-61.

Da quanto esaminato non può che derivare l'assoluta e immediata esigenza di un generale mutamento di prospettiva. Non casualmente, difatti, *“la prigione è l'unico luogo in cui si apre una cartella clinica a una persona sana, che non è malata ma che probabilmente lo diventerà. Se la salute è un diritto fondamentale – e lo è – il carcere non può essere un posto in cui ci si ammala. È una contraddizione in termini”*³⁷. Non si deve pensare che sia patogeno unicamente il carcere dove i detenuti non siano curati con trattamenti sanitari adeguati, in quanto lo è allo stesso modo anche il carcere che non garantisce ai detenuti spazi di vita umani, attività soddisfacenti con cui riempire la propria quotidianità, possibilità di mantenere rapporti sani e normali con tutti coloro che si trovano al di fuori delle mura della prigione.

Si è già osservato come la salute sia un valore costituzionale supremo e che, al suo interno, venga ricompresa la sfera dell'integrità psico-fisica. Eventuali limitazioni di questo bene non potranno ritenersi lecite ove si spingano fino a intaccare il suo nucleo irriducibile. Una volta assodato ciò, e dimostrato lo stretto nesso intercorrente tra tutela dell'integrità psico-fisica e tutela dei rapporti sessuali e affettivi, non si può che giungere a una precisa conclusione: il carcere si deve aprire ai sentimenti, alle emozioni, alle pulsioni sessuali. Il carcere deve essere un luogo di comprensione, di rinascita. Ciò che è lecito chiudere sono soltanto i cancelli di ferro. Tutto il resto è sfera inattaccabile della persona; per tutto il resto, il carcere, se vuole essere un luogo civile, umano, rispettoso dell'integrità psico-fisica degli individui e della loro sfera affettiva, non può che rimanere costantemente aperto.

³⁷ M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 85-86.

2.1. Diminuzione dell'omosessualità eteroimposta e dell'autoerotismo compulsivo

Strettamente connessi al tema dei danni che la privazione sessuale cagiona all'integrità psico-fisica della persona, si pongono le questioni dell'omosessualità eteroimposta e dell'autoerotismo compulsivo. Trascorso qualche mese di iniziale adattamento all'istituzione carceraria, difatti, le pulsioni sessuali tornano a tempestare prepotentemente la mente del detenuto. L'alternativa che si presenta è cercare di resistervi con tutte le proprie forze o lasciarsi andare, ricorrendo all'ausilio di mezzi che, nella maggior parte dei casi, non potranno che risultare surrogatori. Come tali, non essendo rappresentazione di una "libera" scelta, questi presentano chiare caratteristiche patogene.

a) Cominciando dal profilo dell'autoerotismo, può apparire a prima vista ambiguo ritenere che questo possa designare una problematica per la sfera psico-fisica della persona. Infatti, è evidente come le pratiche di masturbazione in libertà siano largamente praticate. Tuttavia, in questi casi il carattere patogeno viene a mancare proprio perché si tratta di valutazioni libere e consapevoli di un individuo relativamente al modo di vivere la propria sessualità. Non essendovi invece questa possibilità di scelta in carcere, il rito della masturbazione al suo interno rappresenta nella maggior parte dei casi malattia. Infatti, sono molti i detenuti che si ritrovano a convivere con evidenti squilibri, come il provare piacere non solo perché si tocca, ma pure perché si è toccati, anche se da stessi. *"È in questo frangente che possono trovare nascita scissioni della personalità, desideri omosessuali nei quali il proprio corpo è contemporaneamente soggetto e oggetto del proprio desiderio e del proprio piacere"*³⁸.

Quanto il carcere porti a incanalare la masturbazione all'interno di un *tunnel* patologico emerge con tutta evidenza da questa testimonianza di un ristretto:

³⁸ G. PANIZZARI, *Il sesso degli angeli*, Kaos, Milano, 1991, p. 19.

“so di un detenuto il quale, completamente tatuato di figure erotiche ed oscene, tanto da formare una ricca raccolta di quadri, sfruttava tale sua prerogativa offrendosi, in ricompensa di tabacco, sigarette, generi alimentari ecc., - la moneta del carcere -, alla contemplazione dei condetenuti, che ne approfittavano per abbandonarsi a pratiche masturbatorie...”³⁹.

A tutto ciò si aggiunge la palese difficoltà nel praticare atti di autoerotismo per motivazioni prettamente ambientali. Il detenuto si ritrova oppresso nell'angoscia che altri compagni lo sentano, essendo evidentemente sgradevole sapere che un'altra persona possa accorgersi di ciò che si sta facendo in un momento di tale intimità. Questo timore è poi ancora più accentuato in situazioni di sovraffollamento, dove avere momenti di *privacy* in carcere è pressoché impossibile. Neanche in bagno è concesso un momento solo per se stessi, dovendo lo spioncino rimanere sempre aperto per i controlli. A rendere la situazione ancora più opprimente ci pensa pure lo Stato con una legge a dir poco discutibile: se si viene scoperti in pratiche autoerotiche si può essere puniti per il reato di atti osceni in luogo pubblico (art. 527 c.p.), essendo lo spazio del carcere un luogo considerato aperto al pubblico. La pena prevista per soddisfare niente meno che un bisogno fisiologico va dai tre mesi ai tre anni. Inoltre, si può anche ricevere una sanzione consistente nella perdita di un semestre dal computo della liberazione anticipata: ciò vuol dire niente meno che quarantacinque giorni di galera in più. *“Si sa, le seghe servono alla fuga. Perché permettono di tagliare le sbarre alla finestra della cella. Oppure, perché permettono – per un breve fazzoletto di tempo – di immaginare di essere altrove, con la persona desiderata. Servono per evadere, le seghe. Ecco perché sono vietate in carcere”⁴⁰.*

³⁹ G.A. BELLONI, *L'Eros incatenato: studio sul problema sessuale penitenziario*, Fratelli Bocca, Milano, 1939, p. 41.

⁴⁰ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 33-34.

Nonostante le varie difficoltà che i detenuti incontrano per cercare di trovare quantomeno una parziale soddisfazione al loro innato istinto sessuale attraverso pratiche autoerotiche, rimangono in numero consistente coloro che vi si dedicano regolarmente. Un ristretto, cui venne chiesto se non provasse un filo di vergogna nell'abbandonarsi a quegli espedienti, diede una risposta eloquente, una risposta breve, ma allo stesso tempo largamente esplicativa di quanto osservato fin'ora in merito: *“vergogna? Replicò: vergognarsi non tocca a me, ma a chi mi ha ridotto a questo! La colpa è del sistema: sua sia la vergogna”*⁴¹.

b) Altra questione strettamente connessa al tema dell'integrità psico-fisica è, come detto, quella relativa all'omosessualità eteroimposta. Per alcuni detenuti la sola masturbazione può non essere più abbastanza soddisfacente con il passare del tempo. Ben presto si inizia ad avvertire in maniera ossessiva la necessità di contatto e calore umano altrui. È in questo frangente che possono avere origine desideri omosessuali verso altri compagni. Nulla di tragico, verrebbe da dire: ognuno è libero di avere rapporti con chi vuole, a prescindere dal sesso. Il problema invece sussiste: più che una scelta consapevole, l'omosessualità risulta essere nei detenuti che in libertà erano convinti eterosessuali una conseguenza dell'adattamento all'ambiente carcerario. Diviene un mezzo del tutto surrogatorio con cui l'individuo sfoga le sue pulsioni sessuali, sia esso un uomo o una donna. Inoltre, volendo concentrare inizialmente l'attenzione sui detenuti di sesso maschile, si aggiunge che, trascorrendo gli anni, può scattare in loro il timore di essere divenuti impotenti. L'omosessualità così si erge a mezzo per controllare la propria virilità. Durante la detenzione, pertanto, un numero non irrisorio di ristretti subisce una profonda modifica dei propri gusti sessuali. Se a ciò si aggiunge che il carcere di certo non rende agevole mantenere in vita i propri rapporti affettivi, si

⁴¹ G. A. BELLONI, *L'Eros incatenato: studio sul problema sessuale penitenziario*, Fratelli Bocca, Milano, 1939, pp. 34-35.

comprende facilmente perché un gran numero di detenuti si distacchi col trascorrere degli anni da persone che un tempo amavano⁴².

Quanto sia assurdo costringere all'astinenza sessuale e indurre così a un'omosessualità forzata, emerge chiaramente dal fatto che i detenuti eterosessuali che decidono di concedersi a rapporti omosessuali vanno alla ricerca di compagni i cui comportamenti e lineamenti fisici possano vagamente ricordargli quelli femminili. È della donna che sente la mancanza l'uomo eterosessuale. Non avendo la possibilità di incontrare la propria compagna, se non sotto stretta sorveglianza degli agenti penitenziari, non potrà che ripiegare su quell'individuo che più assomiglia a chi vorrebbe ma non può avere. Inoltre, altra problematica derivante dalla privazione sessuale è rappresentata dal fatto che non è inusuale per alcuni detenuti concedersi a rapporti omosessuali unicamente per ricevere qualcosa in cambio, come soldi, sigarette, droga. Si viene così a formare un vero e proprio giro di prostituzione contro il quale lo Stato continua a rimanere inerme spettatore⁴³.

Infine, un rilievo importante riguarda i detenuti più giovani e quelli psicologicamente più deboli e spaventati, che hanno maggiore necessità di sostegno e di calore, i c.d. "sbarbati". Dinanzi una situazione problematica, si sarebbero normalmente rifugiati nelle sicure braccia di una madre o di una compagna. Non essendovi questa possibilità in carcere, diventano prede facilmente adescabili da quei detenuti più esperti il cui unico scopo è trovare soddisfazione sessuale. Eppure, per risolvere tale problema, basterebbe solo che il carcere divenisse un luogo dove non regni la privazione degli affetti che si hanno all'esterno. In fondo, i ristretti non chiedono molto: semplicemente poter condividere momenti di intimità con persone care, momenti in cui poter liberamente parlare, ridere, piangere, baciare, abbracciare, accarezzarsi, amarsi.

⁴² A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 63.

⁴³ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 64.

Dopo anni e anni di carcere, dichiarano i detenuti: *“perdi i sentimenti che provavi per le persone che hai amato, per i familiari e per gli amici e poi con il passare del tempo, degli anni, non riesci più nemmeno a costruire o mantenere un rapporto con persone nuove”*⁴⁴.

Nelle sezioni femminili, le conseguenze che scaturiscono dalla privazione sessuale presentano caratteristiche diverse. Se negli uomini che si lasciano andare a rapporti omosessuali la mancanza di affetto è per lo più un motivo secondario, o comunque non il solo, ciò non è quanto accade per le donne. Da un punto di vista biologico, non provano la stessa angoscia degli uomini per la privazione del sesso. La necessità maggiormente impellente per loro è ricevere e dare affetto. Il sesso è considerato un atto di amore più che un atto diretto a soddisfare un bisogno fisiologico. I rapporti lesbici che si vengono a creare in carcere sono tesi pertanto a formare delle relazioni pseudo-familiari. Il fatto che tali rapporti siano più emotivi e meno fisici non significa che per le detenute l'attuale stato di cose sia comunque adeguato. Infatti, i rapporti lesbici nascondono un chiaro bisogno d'amore che, se potesse, la donna eterosessuale donerebbe e riceverebbe dal proprio uomo. Si tratta, pertanto, pur sempre di una scelta meramente surrogatoria, scelta che in condizioni normali una donna eterosessuale non avrebbe compiuto⁴⁵.

Quanto siano le influenze ambientali, e non i reali orientamenti sessuali e di genere dei detenuti, a far sviluppare attività sessuali tra persone dello stesso sesso in carcere, è confermato da Ibrahim, importante ricercatore sui problemi connessi alla sessualità carceraria. Egli ha individuato vari fattori carcerari che promuovono l'omosessualità indotta all'interno delle prigioni⁴⁶:

⁴⁴ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, pp. 65-66.

⁴⁵ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, pp. 68-69.

⁴⁶ C. HENSLEY, *Prison Sex. Practice & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, pp. 113-114.

- 1) l'ambiente all'interno di un carcere è una comunità *unisex*: a causa della mancanza del sesso opposto, i detenuti sono indotti a ricercare la gratificazione sessuale con i propri compagni;
- 2) la scarsità del lavoro e di altre opportunità significative con cui trascorrere il tempo in carcere porta a un'attività sessuale deviata. Quando i detenuti vengono lasciati costantemente inattivi, infatti, aumenta la probabilità che essi assumano tali comportamenti. Quando sono occupati e lavorano, invece, c'è meno possibilità che si impegnino in comportamenti omosessuali. Ciò perché le loro energie sessuali, anche se direzionate in canali differenti rispetto a quelli inerenti la sessualità, riescono in tal modo a trovare comunque sfogo;
- 3) il problema del sovraffollamento è un altro fattore che promuove l'omosessualità nelle carceri. Infatti, i detenuti si ritrovano perennemente a guardarsi mentre usano il bagno, si cambiano i vestiti e si fanno la doccia. È praticamente impossibile per gli operatori penitenziari controllare la situazione in questo tipo di ambiente;
- 4) l'ultimo e più rilevante fattore nella formazione di un comportamento sessuale deviato è il completo distacco che sopraggiunge tra il detenuto e il mondo al di fuori delle mura della prigione. Come già descritto, il detenuto non ha possibilità di viverli liberamente la propria sessualità con il *partner*, con ciò essendo indotto a cercare soddisfazione percorrendo altre strade.

I numeri sui ristretti che si dedicano ad attività omosessuali in carcere sono contrastanti, sia su scala nazionale che internazionale.

Nel 1982, Wooden and Parker hanno rilevato che, su 200 prigionieri in una prigione della California, il 65% ha partecipato a uno o più rapporti omosessuali durante l'incarcerazione, sebbene solo l'11% si sia dichiarato bisessuale e il 10,5% si sia dichiarato omosessuale⁴⁷.

Nel 1983, in un penitenziario della Pennsylvania, Nacci e Kane hanno rilevato che nella sezione di bassa sicurezza il 12% dei detenuti ha partecipato ad attività

⁴⁷ C. HENSLEY, *Prison Sex. Practise & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, p. 115.

omosessuali, il 30% invece in quella con trasgressori maggiormente pericolosi che scontano pene più lunghe⁴⁸.

Per quanto riguarda la situazione italiana, si richiama un'indagine svolta nel 1968 da Bolino e De Deo. Da questa è risultato che, su 257 detenuti intervistati, ben 120 (47%) hanno preso parte ad attività omosessuali⁴⁹.

Su 129 detenuti celibi, hanno avuto rapporti omosessuali in 73 (56,6%); su 97 coniugati, invece, sono stati in 36 (37,1 %) ⁵⁰. Considerando quanto sia essenziale mantenere in vita una relazione sentimentale per il detenuto e anche per il *partner* in libertà, non si può non sottolineare come la percentuale dei coniugati che hanno avuto rapporti omosessuali in carcere, e che quindi hanno tradito, sia palesemente alta. Appare chiaro che i comportamenti infedeli avvengono in ogni dove, sia nel carcere sia nel mondo libero. È davvero inconcepibile che sia però l'istituzione penitenziaria, negando la possibilità di avere liberi rapporti sessuali con la propria compagnia o il proprio compagno, a indurre o quanto meno a favorire tali condotte.

Inoltre, se il 22% di coloro che hanno avuto rapporti con altri uomini era già dichiaratamente omosessuale prima di far ingresso nell'istituto penitenziario, il 78% si dichiarava invece eterosessuale. Da questo dato si trae la più diretta conferma di quanto la privazione sessuale in carcere sia colpevole di arrecare cambiamenti indesiderati sulla persona⁵¹.

In ogni caso, quale sia effettivamente il numero di detenuti eterosessuali che vengono indotti ad avere esperienze omosessuali a causa della privazione sessuale carceraria, è un dato di poco conto. Anche fosse una questione minoritaria, il problema comunque sussisterebbe e meriterebbe pertanto attenzione e susseguente risoluzione. Infatti, l'individuo eterosessuale che si è concesso ad altri uomini, sia

⁴⁸ C. HENSLEY, *Prison Sex. Practise & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, p. 116.

⁴⁹ G. BOLINO, A. DE DEO, *Il sesso nelle carceri italiane: inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970, p. 35.

⁵⁰ G. BOLINO, A. DE DEO, *Il sesso nelle carceri italiane: inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970, p. 38.

⁵¹ G. BOLINO, A. DE DEO, *Il sesso nelle carceri italiane: inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970, p. 42.

pure quale modalità surrogatoria per puro piacere fisico e senza perdere il desiderio verso le donne, non potrà mai più essere la stessa persona che era prima di aver avuto questa esperienza. In merito, Di Tullio afferma a chiare lettere che *“la masturbazione, la nevrosi, la repressione forzata e protratta dalla libido e la pederastia restituiscono alla società – post poenam – individui alterati quantitativamente e qualitativamente nella loro funzionalità sessuale, e spesso nevrastenici sessuali ed omosessuali abituali che non potranno non restare tali anche in società”*⁵².

A questo punto, ci si chiede allora: è davvero a questo che mira lo Stato nei riguardi di coloro che si sono resi colpevoli di aver violato la legge penale? Non resta che concludere sulla questione richiamando i pensieri espressi da un detenuto:

*“In definitiva l’omosessualità non potrà mai essere debellata completamente da un posto come il carcere, ma potrà essere ridotta in certi determinati limiti se ad alcuni individui sarà concesso un naturale e legittimo sfogo sessuale, evitando delle conseguenze importanti e decisive sulla stabilità sessuale di uomini normali e che non chiedono, perlomeno in questo senso, altro che rimanere tali”*⁵³.

⁵² G. A. BELLONI, *L'Eros incatenato: studio sul problema sessuale penitenziario*, Fratelli Bocca, Milano, 1939, pp. 71-72.

⁵³ G. BOLINO, A. DE DEO, *Il sesso nelle carceri italiane: inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970, p. 54.

2.2. Diminuzione degli stupri e delle tensioni

Altro tema connesso a quello della tutela dell'integrità psico-fisica dell'individuo è quello delle tensioni, delle aggressioni, degli stupri e in generale delle violenze di qualsiasi genere che avvengono all'interno degli istituti carcerari.

Sono ormai anni che operatori penitenziari, psicologi, sociologi e avvocati sostengono che le visite intime potrebbero apportare migliorie nelle carceri. Infatti, è opinione comune che consentendo rapporti intimi con il proprio *partner* si possano stemperare molte tensioni cause di violenze sessuali e non. Sono decine e decine gli psichiatri fermamente convinti che privare totalmente un uomo della possibilità di avere rapporti sessuali è un qualcosa di irrealistico, che non potrà che peggiorarlo, renderlo aggressivo e pericoloso nei confronti degli altri individui⁵⁴.

Inoltre, alcuni ricercatori ritengono che privare una persona della possibilità di viverli liberamente i propri affetti possa influire negativamente sulla sua personalità in vari modi. C'è chi si ritrova a perdere fiducia in sé stesso, chi inizia ad avvertire un senso di impotenza o di frustrazione, chi teme di aver smarrito per sempre la propria virilità. Tutto ciò non fa che alimentare l'atmosfera negativa e aggressiva che si respira in carcere. È da questo clima che trovano poi facile alimento gli atti violenti e le aggressioni sessuali che intercorrono tra detenuti. Non va poi dimenticato che alcune violenze sessuali avvengono semplicemente per la necessità del detenuto di sfogare le proprie pulsioni sessuali. Oltre all'inestimabile valore che avrebbe per il detenuto passare del tempo in intimità con il proprio *partner*, si nota come le visite coniugali offrirebbero agli individui incarcerati la possibilità di godersi una pausa nel ritmo della detenzione, dove il controllo del personale, gli orari e i limiti istituzionali scomparirebbero quasi del tutto. Anche questo non potrebbe che produrre un elevato effetto benefico sulla

⁵⁴ R. WYATT, *Male Rape in U.S. Prisons: Are Conjugal Visits the Answer?*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2006, v. 37, n. 2, pp. 598-599.

serenità dei detenuti e di conseguenza sul mantenimento dell'ordine interno al carcere, interesse di grande portata per l'amministrazione penitenziaria⁵⁵.

Quanto detto trova avallo in più zone del globo in cui le visite coniugali sono consentite. In Egitto, funzionari della prigione e psicologi affermano che le visite coniugali siano un elemento di primaria rilevanza nella riduzione dei casi di stupro e di violenze in generale. Infatti, si ritiene che, quando ai detenuti sia negata l'opportunità di avere rapporti fisici, la loro energia sessuale repressa li conduca ad assumere atteggiamenti violenti. In Messico, operatori penitenziari sostengono che la ragione per cui lo stupro nelle carceri è estremamente raro è dovuta primariamente alle visite coniugali. In Spagna, negli anni si è potenziata la possibilità di svolgere incontri intimi poiché si è scoperto che in mancanza i ristretti cercavano altri metodi, tra cui rapporti omosessuali non consensuali, per riaffermare la propria mascolinità. Inoltre, si sottolinea come in molti Stati la possibilità di accedere ai programmi delle visite coniugali sia subordinata ad un comportamento consono del detenuto all'interno del carcere. Nonostante quindi in questi Paesi le visite coniugali siano considerate un diritto fondamentale, questo può essere negato se i detenuti si rendano colpevoli di violare quelle che sono le regole penitenziarie. Per quanto sia discutibile condizionare l'esercizio di un diritto fondamentale al comportamento del ristretto, questa strategia tipicamente disciplinare riduce gli atti di violenza e di tensione in quanto sono molti i detenuti che controllano maggiormente le proprie azioni per non perdere quello che per loro è un qualcosa che ha un'importanza quasi vitale⁵⁶.

Per quanto riguarda i dati circa gli stupri che avvengono all'interno degli istituti penitenziari, essi risultano tra di loro alquanto discordanti.

⁵⁵ M. VACHERET, *Private Family Visits in Canada, Between Rehabilitation and Stricter Control: Portrait of a System*, in *Champ pénal*, 2005, v. 2.

⁵⁶ R. WYATT, *Male Rape in U.S. Prisons: Are Conjugal Visits the Answer?*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2006, v. 37, n. 2, p. 604.

In un'indagine condotta verso la fine del novecento in un carcere italiano, sono state denunciate violenze sessuali dal 5,9% degli intervistati, di cui il 7,7% donne e il 5,8% uomini⁵⁷.

Per quanto riguarda il contesto statunitense, Lockwood ha intervistato nel 1980 quasi 100 persone, concludendo che l'1,3% era stato violentato. Wooden e Parker, in una struttura carceraria dello Stato della California, hanno riscontrato nel 1983 che il 14% dei 200 detenuti intervistati aveva subito una o più violenze sessuali⁵⁸. Per concludere, si richiama un altro studio condotto da Struckman-Johnson nel 1996, dal quale è risultato che, su 528 detenuti, il 20% di questi è stato vittima di violenze sessuali. In un altro studio condotto quattro anni dopo, sempre dello stesso ricercatore, la percentuale rilevata si è abbassata al 16%⁵⁹.

Come anticipato, i dati sono tra di loro piuttosto contrastanti. Inoltre, va sottolineato che ci sono varie ragioni che portano a pensare che non tutte le vittime di aggressioni sessuali siano riuscite a denunciare l'accaduto. In primo luogo, per timore di eventuali ripercussioni che potrebbero avvenire da parte di altri detenuti. Inoltre, perché i ristretti potrebbero provare imbarazzo ad ammettere di essersi fatti dominare da un altro uomo: ciò significherebbe ammettere la propria debolezza in un contesto, come quello carcerario, in cui questa non è culturalmente ammessa⁶⁰.

Ci si chiede a questo punto, considerando l'inimmaginabile entità dei danni fisici e psicologici che uno stupro arreca sulla vittima dello stesso, quale sia la ragione per cui il problema sia affrontato con così scarsa attenzione. Su questo punto, la letteratura avanza una varietà di ragioni. Innanzitutto può capitare che gli operatori penitenziari non riescano a comprendere se un rapporto sessuale sia stato consenziente o meno, in quanto molti detenuti riescono a costringere

⁵⁷ U. GENOVESE, C. GOJ, I. MERZAGORA, *Sessualità e detenzione*, in *Rivista Italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 1998, f. 4-5.

⁵⁸ H.M. EIGENBERG, C. HENSLEY, C. STRUCKMAN-JOHNSON, *Introduction: the history of prison sex research*, in *The Prison Journal*, 2000, v. 80, f. 4, p. 362.

⁵⁹ C. HENSLEY, *Prison Sex. Practice & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, p. 34.

⁶⁰ C. HENSLEY, *Prison Sex. Practice & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, pp. 37-38.

coattivamente altri compagni a concedersi in rapporti sessuali anche senza ricorrere direttamente ed evidentemente alla forza fisica. Inoltre, sono molti i casi in cui i detenuti non se la sentono di denunciare gli stupri subiti. Questi due elementi considerati insieme fanno sì che il problema sia spesso avvertito come minimale e quindi sminuito dall'amministrazione penitenziaria. Infine, un peso rilevante sulla questione è svolto dall'opinione pubblica che, quotidianamente bersagliata da allarmismi, veri o presunti che siano, si mostra ferrea nel pensare allo stupro carcerario come a una parte assolutamente accettabile della pena di un detenuto per il male che in passato ha commesso ad altri individui e alla società nel suo complesso⁶¹.

Non ci resta che concludere con uno studio condotto nel 2000 da Hensley, Rutland e Gray-Ray, dove si chiese a detenuti nelle carceri del Mississippi se ritenessero che le visite coniugali riducano la tensione e la violenza in carcere. I risultati furono netti: ben l'80% dei non partecipanti e il 90% dei partecipanti alle visite coniugali ritenne che queste riducano la tensione e la violenza negli istituti penitenziari⁶².

Pertanto, se anche sotto questo delicatissimo aspetto le visite coniugali avrebbero davvero la possibilità di apportare miglioramenti riducendo le tensioni, le aggressioni sessuali e le violenze che quotidianamente avvengono in carcere, perché il legislatore e l'amministrazione penitenziaria continuano a rimanere inermi?

⁶¹ R. WYATT, *Male Rape in U.S. Prisons: Are Conjugal Visits the Answer?*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2006, v. 37, n. 2, p. 580.

⁶² C. HENSLEY, M. KOSCHESKI, R. TEWKSBURY, *Does Participation in Conjugal Visitations Reduce Prison Violence in Mississippi? An Exploratory Study*, in *Criminal Justice Review*, 2002, v. 27, n. 1, p. 52.

2.3. Diminuzione delle malattie sessualmente trasmissibili

La privazione forzata dell'attività sessuale influisce anche sulla problematica delle malattie sessualmente trasmissibili. Si tratta di una questione ben presente in carcere, essendo vari i fattori di rischio di trasmissione che si riscontrano al suo interno: tra questi, in particolare il sovraffollamento, la tossicodipendenza e l'omosessualità. Concentrandosi su quest'ultimo elemento, si è già detto come il fenomeno dei rapporti sessuali tra detenuti possa largamente diminuire ove una buona fetta della popolazione carceraria, si pensa a quella con un *partner* all'esterno, possa coltivare le proprie passioni fisiche e affettive con questo. Anche ove dovesse mancare la volontà di autorizzare visite coniugali, sarebbe quantomeno auspicabile consentire la libera distribuzione di profilattici. Infatti, in un'indagine è emerso che, tra detenuti che avevano dichiarato di aver avuto rapporti omosessuali, solo il 27,3% aveva correttamente utilizzato protezioni. Fra coloro che non ne avevano fatto uso, ben il 25% ha dichiarato di aver contratto malattie veneree⁶³.

Ciò conferma quanto si sostiene ormai da anni. Sono infatti numerosi gli studi che continuano a ribadire quanto sia importante utilizzare il profilattico nei rapporti sessuali, in considerazione della minore probabilità che si trasmettano malattie come la sifilide, la clamidia, la gonorrea, l'HIV e infezioni uretrali e gravi complicanze quali infertilità e morti neonatali. Considerando che è ormai risaputo che il sesso in carcere è pratica diffusa, non si riesce a trovare ragione alcuna per cui continuare a vietare la distribuzione di profilattici. Intervenire è indispensabile. Lo è semplicemente fermandosi a valutare le gravissime conseguenze che derivano sull'individuo ove contragga una malattia sessualmente trasmissibile. Ciò non potrà che avere un impatto negativo sulla sua salute e

⁶³ U. GENOVESE, C. GOJ, I. MERZAGORA, *Sessualità e detenzione*, in *Rivista Italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 1998, f. 4-5.

quindi, di riflesso, anche sulla sua psiche; inoltre, alcune di queste malattie, come ad esempio l'AIDS, possono addirittura portare al decesso⁶⁴.

Un interessante report svolto in America dall'Arizona Arrestee Reporting Information Network (AARIN) e dal centro dell'Università per la prevenzione della violenza e di sicurezza della Comunità dello Stato dell'Arizona ha confermato che il numero dei detenuti che hanno contratto malattie sessualmente trasmissibili in carcere è estremamente elevato. Con riferimento ad esempio alla gonorrea e alla clamidia, sono stati scoperti tassi rispettivamente di 80,6 e 14,5% superiori alla popolazione generale nei detenuti di sesso femminile e di 54,4 e 23,7% superiori in quelli di sesso maschile⁶⁵.

Il problema è più grave di ciò che si pensa, non riguardando solo il singolo detenuto, bensì anche la comunità esterna. Innanzitutto, perché il detenuto tornato in libertà potrà avere rapporti sessuali non protetti e pertanto contagiare altre persone. In secondo luogo, perché il detenuto farà prima o poi ritorno in libertà e, in caso di contrazione di una malattia sessualmente trasmissibile, ciò non potrà che avere ripercussioni sulla sua tenuta psico-fisica e quindi, come conseguenza inevitabile causata dall'odio acquisito verso la società, sulla probabilità che ricada in altri reati. Infine, si sottolinea come i partner dei detenuti, per la mancanza di opportunità che l'istituzione penitenziaria offre loro nell'avere rapporti sessuali con il ristretto, potrebbero essere spinti a cercare soddisfazione altrove, con un susseguente aumento della promiscuità sessuale e quindi un aumento delle possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili. Perciò, emerge con tutta evidenza che intervenire all'interno del carcere per diminuire la possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili non possa che arrecare benefici

⁶⁴ S. BADUDIERI, *Infezioni sessualmente trasmesse nelle persone detenute*, in <https://www.sanitapenitenziaria.org>, 13 giugno 2016.

⁶⁵ S. BADUDIERI, *Infezioni sessualmente trasmesse nelle persone detenute*, in <https://www.sanitapenitenziaria.org>, 13 giugno 2016.

anche per la società esterna, considerando che potenzialmente, come detto, ci potrebbero essere ripercussioni anche su di essa⁶⁶.

In ogni caso, come si è visto a inizio della trattazione, in carcere si dovrebbe andare perché puniti, non per esserlo; il carcere deve essere rieducativo, non afflittivo. Un carcere che si renda colpevole di favorire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, malattie che possono rendere la persona debole, infertile, o che possono perfino condurre al decesso, è un carcere incivile, contrario a qualsiasi forma di umanità. Non è nient'altro che un carcere da osteggiare, da combattere.

2.4. Diminuzione dei suicidi e degli atti di autolesionismo

Ulteriore questione allarmante all'interno degli istituti penitenziari è quella relativa al fenomeno degli atti autolesionistici e dei suicidi. I detenuti si autoinfliggono dolore ricorrendo a diverse tecniche: c'è chi utilizza oggetti affilati per tagliarsi, chi si procura bruciature su braccia, addome o gambe con sigarette accese, chi ingoia viti, chiodi, detersivi, candeggina. Altri si cuciono le labbra con ago e filo o si iniettano urina o escrementi per farsi venire l'epatite ed essere così condotti d'urgenza in ospedale. C'è chi cerca di togliersi la vita lacerandosi il corpo con oggetti taglienti, chi utilizza bombolette del gas infilate in un sacchetto di plastica che viene avvolto attorno al viso, chi si impicca usando lenzuola o fili elettrici⁶⁷.

Secondo i dati riportati dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, solamente nel 2016 nelle nostre strutture

⁶⁶ S. BADUDIERI, *Infezioni sessualmente trasmesse nelle persone detenute*, in <https://www.sanitapenitenziaria.org>, 13 giugno 2016.

⁶⁷ G. CAVALLINI, E. COLANERO, *Vademecum del detenuto. Manuale per sopravvivere in un carcere italiano*, AGA, Milano, 2015, pp. 48-49.

penitenziarie sono stati attestati 8.540 episodi di autolesionismo e 1.006 tentati suicidi⁶⁸.

Durante il 2018 nelle carceri italiane vi sono stati 63 suicidi. Un numero in crescita rispetto al 2015, quando furono 43. Vi è una crescita in termini assoluti e percentuali: mentre nel 2015 si è suicidato 1 detenuto ogni 1.200 detenuti presenti, nel 2018 il rapporto è diventato di 1 ogni 950 presenti. Il tasso di suicidi tra le persone libere è di circa 0,06 ogni 950 residenti. In sostanza, in carcere ci si ammazza diciannove volte di più rispetto che in libertà⁶⁹.

Qualsiasi analisi concernente una problematica così particolare non può prescindere da una fondamentale premessa di base: ogni gesto autolesionistico e di suicidio è assolutamente personale, non vi è alcuna possibilità di effettuare generalizzazioni. Infatti, ciò che può far sorgere un dispiacere o una disperazione tale da condurre una persona a farsi del male o a togliersi la vita può variare da individuo a individuo⁷⁰.

Ciò premesso, va rifiutato categoricamente l'argomento per cui in carcere sussiste un elevato numero di atti autolesionistici e di suicidi poiché abitato principalmente da personalità problematiche e deviate. Ciò in parte corrisponde sicuramente al vero, ma a livello assoluto sarebbe una spiegazione eccessivamente semplicistica e poco credibile. Infatti, da ricerche condotte da Alison Liebling, è emerso che solo un terzo fra gli autori di suicidi negli istituti esaminati aveva un passato caratterizzato da disturbi psichiatrici riconosciuti. Non si può quindi che giungere a una precisa e ferma conclusione: è la vita carceraria, con le sue regole opprimenti e desocializzanti, che induce l'individuo ad autoinfliggersi sofferenza⁷¹.

⁶⁸ M. CAREDDA, *I Diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, a cura di M. Ruotolo, S. Talini, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, p. 182.

⁶⁹ ANTIGONE, *Norme per prevenire i suicidi in carcere*, in <http://www.antigone.it>.

⁷⁰ A. BORASCHI, L. MANCONI, *Quando hanno aperto la cella era già tardi perché... Suicidio e autolesionismo in carcere. 2002-2004*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 2006, f. 1, p. 119.

⁷¹ L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti: il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015, pp. 146-147.

I detenuti arrivano a tanto perché la brutalità del carcere li costringe in un vortice di sofferenza da cui è difficile riemergere. Si ritrovano privati della possibilità di comunicare con il resto del mondo, privati del calore dei propri affetti. Non hanno sbocco alcuno di comprensione e di serenità d'animo, niente su cui aggrapparsi. In questo vuoto interiore, sono molti coloro che non riescono più a trovare una valida ragione per cui portare avanti la propria esistenza. È dentro questo vuoto che il detenuto finisce per parlare con l'unico mezzo che gli rimane: il proprio corpo. *“Il corpo offeso e costretto è, in molte circostanze, il solo strumento di comunicazione con l'esterno. Il corpo è qui, davvero, il mezzo e il messaggio. E il corpo viene buttato così com'è – “tagliato”, lacerato, mortificato - in faccia a chi lo vorrebbe ignorare”*⁷².

Alla luce di queste considerazioni, non si può che intervenire. Sul punto, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nella circolare 24/04/2010, ha riconosciuto come la privazione degli affetti sia il principale motivo per cui i detenuti fanno sovente ricorso ad atti autolesionistici. Ha pertanto esplicitato quanto segue: *“occorre farsi carico di un nuovo Modello Trattamento fondato sul mantenimento delle relazioni affettive, la cui mancata coltivazione rappresenta la principale causa del disagio individuale e un grave motivo di rischio suicidiario. Bisogna fare perno sulla valorizzazione dei momenti di affettività per rafforzare i percorsi trattamentali”*⁷³.

Sulla stessa linea d'onda si pone l'associazione Antigone, da anni promotrice di una proposta di legge che riconosca maggiori spazi all'affettività dei detenuti, permettendo loro, tra l'altro, di ricevere visite intime dai propri familiari e dal proprio *partner*. In particolare, l'associazione Antigone ritiene che:

⁷² L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti: il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015, p. 225.

⁷³ L. VESPERTINO, *L'affettività in carcere: verso un modello trattamento affettivo-rieducativo*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, pp. 103-104.

“la prevenzione dei suicidi richiede l’approvazione di norme che assicurino maggiori contatti con l’esterno e con le persone più care, un minore isolamento affettivo, sociale e sensoriale. Il carcere deve riprodurre la vita normale. Nella vita normale si incontrano persone, si hanno rapporti affettivi ed intimi, si telefona, si parla, non si sta mai soli per troppo tempo. Va rinforzato il sistema delle relazioni affettive, vanno aumentate le telefonate, va evitato l’isolamento forzato dal mondo”⁷⁴.

Per quanto una persona possa aver sbagliato, per quanto possa essersi macchiata di un crimine orribile, rimane pur sempre una persona. La sua vita continua a mantenere un valore inestimabile, da proteggere in qualsiasi modo. Il compito dello Stato, la sua ragione fondante, è tutelare i propri cittadini, assicurargli sicurezza, garantire loro il proprio fondamentale diritto alla vita. Può allora il carcere, un’istituzione pubblica, e quindi lo Stato, continuare a rendersi partecipe di queste morti e sofferenze che, norme e pratiche penitenziarie diverse, potrebbero evitare? Può lo Stato arrivare a rinnegare se stesso fino a questo punto?

⁷⁴ ANTIGONE, *Norme per prevenire i suicidi in carcere*, in <http://www.antigone.it>.

3. Miglioramento dei rapporti affettivi

Una persona senza affetti non è una persona o, quantomeno, non è una persona soddisfatta, felice. Non potrebbe esserlo. Avere degli affetti significa avere qualcuno con cui si può parlare e ridere, qualcuno da abbracciare, su cui poter fare affidamento. Senza queste componenti, la vita di un uomo diventa fredda. Non è più vivere, ma sopravvivere. Nonostante varie norme contengano ripetuti richiami all'umanità e alla rieducazione, il carcere non fa che peggiorare, se non distruggere, i rapporti che i detenuti hanno con i propri cari. Effettivamente, è difficile sostenere che, per come sono impostati oggi i colloqui, sia possibile mantenere un rapporto normale e sano con coniuge, figli, genitori, fratelli, amici. Infatti, oltre ad essere sporadici e discontinui, i colloqui si effettuano per lo più in condizioni di promiscuità, all'interno di stanze colme di altre persone e di agenti pronti a fermare qualsiasi gesto di eccessiva affettività. Manca la possibilità di accarezzarsi, abbracciarsi, baciarsi... la possibilità di essere spontanei, di lasciarsi andare. Tale mancanza *“porta forzosamente alla perdita di intimità della coppia, tale perdita di confidenza tende ad estraniarne i partner: non si riconoscono più gli odori, le reazioni spontanee, si annulla la capacità di gioco, si abbatte la complicità, si elimina il rapporto amoroso basato sul sentimento e la passione”*⁷⁵. In molti cercano rifugio nel rapporto epistolare che, quanto meno, non è soggetto ad alcun tipo di limitazione quantitativa. Il “vissuto epistolare”, tuttavia, può sconfinare nell'irreale, può portare il detenuto e il suo interlocutore a vivere un rapporto fantastico, quasi fiabesco, che non trova poi riscontro con la realtà. Ciò potrà avere serie ripercussioni una volta che il detenuto, scontata la pena, tornerà in libertà. Il momento del fine pena, e quindi del susseguente ritorno in famiglia, se per alcuni è visto come un momento di estrema gioia, per altri è vissuto in modo estremamente angoscioso. Il detenuto si può ritrovare spaesato, non solo nel

⁷⁵ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

cercare lavoro e una nuova posizione all'interno della società, ma persino a casa propria, luogo in cui dovrebbe invece sentirsi al sicuro, libero, gioioso e spensierato. Con un rapporto ormai incrinato e affievolito a causa degli anni passati in carcere con i propri cari, *partner* e figli su tutti, il detenuto potrà avvertire sé stesso come un estraneo in casa propria, come un peso. Inoltre, sotto l'aspetto prettamente sessuale, nel detenuto potrà sorgere il timore che non sia ormai più in grado di dare soddisfazione sessuale al proprio *partner*, caricandosi così di ansia che non potrà che inficiare quel tanto sospirato ricongiungimento affettivo e fisico⁷⁶.

Un interessante articolo intitolato "*Finché libertà non ci separi*", scritto da un detenuto della Casa di Reclusione di Padova, illustra con estrema lucidità ciò che può avvenire nel momento in cui si fa finalmente ritorno nel mondo libero.

“Quando andai in permesso per la prima volta (e per un'unica notte), a casa trovai piccoli cambiamenti: (...) i miei effetti personali non erano più al solito posto; il mio vestiario trasferito in una parte dell'armadio meno agevole; le mie "carte" erano state raccolte in uno scatolone e portate giù, in cantina. Mi sentivo a disagio, un ospite in casa mia. (...) Quella notte preferii occupare la camera di mia figlia che, da circa tre anni, per far compagnia a sua madre, aveva preso il posto mio, nel lettone. Che grande errore fu quell'ostinato mutismo dettato dall'orgoglio. Sapevo che lei era sveglia quanto me, entrambi trascorremmo una notte insonne in due camere diverse. (...) Sarebbe stato facile per me ripristinare i cosiddetti "ruoli", riprendermi, maschilisticamente, quel "potere" che ritenevo "usurato" per motivi di assenza. Ma che diritto avevo di farlo, dal momento che avevo lasciato lei e mia figlia nella disperazione totale? Il disagio mi impedì

⁷⁶ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

di cercare quell'approccio "intimo" che avremmo, forse, vissuto come una sorta di "liberazione", e non come un momento di "ritrovato amore". Ho sempre pensato che l'intimità bisogna desiderarla in due; diversamente non sarebbe altro che il semplice assolvimento di una sorta di "obbligo coniugale" che non ho mai amato, né mai preteso. La nostra storia affettiva stranamente finì proprio quando sarebbe potuta ricominciare... Quella nuova "prima notte" fu troppo breve per poter riaccendere una passione, e oggi quella fiamma che all'epoca era solo affievolita, si è spenta del tutto. Nel frattempo, qualche altro anno è passato, e io e la mia ex compagna abbiamo deciso, per il bene di nostra figlia, di non farci del male reciproco... almeno finché sarò (ancora) detenuto. Finché libertà non ci separi”⁷⁷.

Oltre a far estraniare il detenuto dai propri cari, la privazione affettiva che il carcere impone può causare sconvolgimenti nella coppia, favorendo il proliferare di tradimenti durante il periodo di detenzione. La donna, rimasta da sola nella desolazione di un amore che non può trovare libera esplicazione, potrà col tempo essere indotta a trovare sostegno affettivo altrove. E lo stesso vale, ovviamente, anche per l'uomo. Permettere loro di viverli liberamente i propri desideri erotici e affettivi potrebbe evitare tradimenti e, di conseguenza, salvaguardare la stabilità di un gran numero di coppie⁷⁸.

Quanto fin qui analizzato trova diretta conferma nelle riflessioni di un detenuto. Sono parole di un uomo afflitto e spaventato che continua ormai da tempo a porsi lo stesso quesito: come mai il carcere italiano non cambia, nonostante sia chiaro che, per come è oggi strutturato, porti alla distruzione di un gran numero di famiglie?

⁷⁷ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

⁷⁸ G. A. BELLONI, *L'Eros incatenato: studio sul problema sessuale penitenziario*, Fratelli Bocca, Milano, 1939, p. 95.

“Perché? Me lo chiedo continuamente e non mi do spiegazioni, anzi una me la do, ossia che il nostro stato non ci condanna per un reato, finalizzando la nostra pena ad un reinserimento nella società in forma migliore, ma si vendica contro di noi distruggendoci anche negli affetti, in modo tale che quando usciamo non abbiamo neanche più quello che di positivo avevamo! Forse sembrerò duro nei mie commenti, ma sono arrabbiato, e ho tanta paura di perdere mia moglie per colpa della mentalità arretrata del mio Paese. Come può una moglie vivere per anni senza un minimo contatto fisico con il proprio uomo? È logico che dopo un po' si stanchi e senta il bisogno del sesso, ed è lì che la famiglia si sfascia, cosa che potrebbe non accadere se almeno ogni tanto potesse fare l'amore con il marito anche se detenuto. (...) Cosa ci vuole a creare uno spazio per far sì che si possano svolgere questi colloqui intimi? Niente! Eppure lo negano, mentre lo spazio per costruire nuovi padiglioni dove stiparci come polli lo trovano sempre. Come può un essere umano rieducarsi durante l'espiazione di una pena? Può solo incattivirsi e provare tanto rancore nei confronti delle Istituzioni. Ma a chi può interessare tutto questo? Io spero a chi ha un po' di coscienza e umanità, visto che non sto chiedendo nulla di più che la possibilità di dare amore alla mia famiglia, alla fine devo pagare io un errore, non loro. Come posso stare tranquillo io con una moglie di ventisette anni, che posso frequentare sei ore al mese, con un attento agente che osserva ogni attimo in cui sto con lei e che se mi vede che la bacio con un po' di passione, è subito pronto a bussare sul vetro dicendomi che non si può? È impossibile, ho sempre il costante terrore che prima o poi si stanchi e che si rifaccia una nuova vita, come in effetti mi è successo con la prima moglie e come vedo ripetutamente accadere a tanti miei compagni. In carcere se baci sulle labbra tua moglie vieni ripreso, è

un gesto che viene considerato indecoroso, ma io credo che indecorosi sono quelli che ci negano un po' d'affetto"⁷⁹.

Da quanto osservato, non si può che considerare fondamentale un intervento legislativo che conceda la possibilità di effettuare incontri in condizioni di riservatezza tra i detenuti e i propri cari. Tra l'altro, nonostante ciò che si possa pensare, le visite intime con il *partner* non sarebbero soltanto un modo per permettere ai congiunti di viverli liberamente la propria sessualità, ma anche e soprattutto uno strumento di unione o riunione di famiglie che in caso contrario potrebbero allontanarsi. Ciò è confermato da uno studio del 1954 dell'American Prison Association. La metà degli agenti penitenziari intervistati era fermamente convinta nel ritenere le visite coniugali utili principalmente per l'obiettivo di mantenere e rafforzare le relazioni familiari. Allo stesso modo, la maggior parte dei detenuti ha evidenziato come, rispetto alle visite regolari, quelle coniugali permettessero di ricevere maggiore soddisfazione dall'incontro, principalmente però sotto un punto di vista emotivo che prettamente sessuale. L'intimità, la spontaneità, il potersi confidare gioie e brutture della propria esistenza in totale confidenza, il poter scherzare e ridere come bambini, la complicità: sono tutti elementi che difettano largamente nei colloqui come sono strutturati in questo momento in Italia. È questa, secondo l'opinione di Hopper, la vera funzione che avrebbero i programmi di visite familiari e coniugali: *"Finché invece chi amministra il sistema penitenziario si ostinerà a considerarli "prostituzione legalizzata", non ci sarà spazio per questi interventi. Una tale svalutazione delle visite coniugali, limitate ai problemi sessuali, dimostra una visione superficiale e l'assenza di un approccio complesso ai problemi legati alla detenzione in generale"*⁸⁰.

⁷⁹ A. GIANDUZZO, *Aiutateci ad amare*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, pp. 13-14.

⁸⁰ F. RAPANA, *Gli effetti della privazione sessuale e affettiva. Stati Uniti d'America: il sesso in carcere non è un tabù*, in <http://www.ristretti.it>, 2006.

Anche sotto questo punto di vista, pertanto, non si può che ritenere indispensabile intervenire, aprire realmente le porte del carcere agli affetti, all'amicizia, all'amore.

“Interrompere il flusso dei rapporti umani ad un singolo individuo significa separarlo dalla sua stessa storia personale, equivale ad amputarlo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito e sostenuto. Il tema dell'affettività merita grande rispetto ed attenzione: lo sradicamento dalla famiglia, la solitudine, la lontananza dagli affetti, la perdita del proprio ruolo genitoriale e l'impossibilità di poter esprimere affetto, rappresentano per la maggior parte dei detenuti degli elementi più dolorosi della detenzione stessa. (...) Durante il periodo detentivo le dinamiche familiari ed affettive sono fondamentali ai fini dell'effettivo reinserimento sociale, perché il supporto esterno riduce il senso di abbandono, induce a ritenere transitoria la propria situazione e aiuta a tener viva l'aspettativa di una vita futura”⁸¹.

⁸¹ V. DE FINA, *Privazione e affettività*, in *Per qualche metro e un po' d'amore in più. Raccolta disordinata di buone ragioni per aprire il carcere agli affetti*, a cura di A. Ferrarini, Turato, Padova, 2016, p. 76.

4. L'odio genera odio: fermare la catena conviene anche a noi "liberi"

Abbiamo analizzato finora varie problematiche che possono imbattersi sul detenuto a causa della privazione sessuale imposta dal carcere. Tale divieto, oltre a violare palesemente la dignità della persona, mostra di non avere alcun senso anche in un'ottica prettamente utilitaristica di difesa sociale. Gran parte dell'opinione pubblica e del corpo di polizia penitenziaria è fermamente convinta che il trattamento da usare con i detenuti sia "farli marcire in galera e buttare la chiave". Eppure, quest'atteggiamento non crea alcun genere di sicurezza aggiuntiva, anzi. Il carcere "cattivo" che degrada la persona non fa che originare o alimentare il suo odio verso la società. È un carcere che rende più sicuri esclusivamente con riferimento a quel periodo in cui il detenuto è dentro. Tuttavia, prima o poi, queste persone termineranno di scontare la propria pena. Se usciranno piene di speranze, con reali prospettive di reinserimento nel mondo del lavoro, con una famiglia pronte ad aspettarle a braccia aperte, sarà allora più facile immaginarsi da loro un comportamento socialmente corretto. In caso contrario, ove uscendo dal carcere sarà il rancore verso tutto e tutti a stringerli nella sua morsa, non ci si dovrà meravigliare se, presto o tardi, ricadranno nel labirinto della criminalità. Dopo essere uscito dal carcere, l'individuo è ormai disabituato alla vita in libertà. Proprio per questo durante la detenzione si deve fare in modo di fargli condurre un'esistenza che sia il più possibilmente assimilabile a quella reale, assecondando così anche la regola numero 5 delle Regole penitenziarie europee, la quale prevede che *"la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera"*. Si deve pensare a nuove pratiche penitenziarie tali per cui nessuna persona che abbia subito un periodo di detenzione possa far ritorno a casa e sentirsi un perfetto estraneo, sull'assunto che *"queste persone saranno infinitamente più pericolose quando*

usciranno, se non sono state aiutate a rientrare prima di tutto nelle loro famiglie”⁸².

Significative in merito sono le testimonianze di alcuni ristretti. Nonostante la maggior parte di queste sono state acquisite qualche anno prima della riforma penitenziaria del 1975, mantengono anche oggi grande valore, non essendo il legislatore ancora intervenuto a risolvere il problema dell’astinenza sessuale carceraria.

“Quale ravvedimento ci può essere? Siamo degli esseri perduti. Redenzione! Parola squillante, pretenziosa, di grande effetto. Se punite vostro figlio per qualche mancanza, prendete tutte le precauzioni affinché il castigo non susciti odio o ribellione eccessiva (e sono bambini). A coloro che vengono buttati a marcire nelle galere, non viene concessa nessuna via di salvezza. L’ODIO, l’odio verso la società che vilmente e per idioti scrupoli non ha il coraggio civile di ucciderci chimicamente; ecco cosa coltiva. Sì, l’odio e la ribellione perché ci costringe ad una vita fuori delle leggi naturali. Veniamo derubati materialmente e moralmente. Trattati come schiavi, pagati ridicolmente. Ci riducono a viziosi omosessuali, a mendicanti, a simulatori, ad opportunisti vili e striscianti. Si vive nell’abbandono, i famigliari e gli amici esterni un po’ alla volta si stancano e ci abbandonano. Colpa loro? No, assolutamente no. La colpa è della solita società orrido spauracchio al banco degli accusati. Ci vengono concessi pochi colloqui, di poco tempo e solo con stretti famigliari”⁸³.

⁸² O. FAVERO, *Si può parlare di amore e di affetti in carcere*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, p. 4.

⁸³ G. BOLINO, A. DE DEO, *Il sesso nelle carceri italiane: inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970, pp. 77-78.

Ancor più espliciti e diretti sono i pensieri di un altro ristretto.

“In questo casino c’è da morire dalla rabbia o dal ridere... dicono che in carcere dovrebbero rieducarci... e anche i sassi sanno che non è vero... dovrebbero convincerci a fare vita ordinata e quando stiamo in galera ci rendono incapaci di fare l’amore, ci tolgono un bene così prezioso e quando fuori c’intruppiamo fra di noi, con puttane, o pазze, c’impasticchiamo per far finta di scopare, gridano allo scandalo, alla depravazione e sono loro ad averci resi così... pensa un po’ che bordello è questa vita”⁸⁴.

Inoltre, la vita detentiva può far perdere in alcuni individui la capacità di avere normali rapporti sessuali. Tornato in libertà, il dimesso potrà così imbattersi in difficoltà a congiungersi carnalmente con una donna. Questa situazione non potrà che farlo estraniare ancor di più dalla società, rendendo più arduo il suo cammino verso il tanto sospirato reinserimento sociale. In merito, sono molte le testimonianze. C’è chi non riesce a raggiungere l’orgasmo con la moglie se non facendo ricorso a stimoli esterni, come riviste o video raffiguranti altre donne nude in pose particolarmente esplicite. Talvolta, succede che così tanto tempo trascorso a desiderare e non soddisfare desideri sessuali possa condurre all’impotenza: *“quando sono uscito... dopo sei mesi... io, giuro, ero talmente inibito che non riuscivo più a scopare... non ci riuscivo più, te lo giuro, ero retrocesso sotto tutti gli aspetti”⁸⁵*. Ancora, un altro detenuto racconta che, nonostante in carcere avesse per lungo tempo desiderato baciare l’organo genitale di una donna, non riusciva più a farlo. Infatti, avvicinandovisi, avvertiva un odore così forte e sgradevole che in pochi secondi veniva assalito da conati di vomito. *“Così, ormai Felice si sentiva come morto, un uomo che non era più uomo, ed era*

⁸⁴ G. SALIERNO, *La repressione sessuale nelle carceri italiane*, Tattilo, Roma, 1973, p. 200.

⁸⁵ G. SALIERNO, *La repressione sessuale nelle carceri italiane*, Tattilo, Roma, 1973, pp. 91-92.

disperato, e continuava a dirmi che non era affatto diventato frocio, che la donna gli piaceva ancora, eccome. E però, ormai, era rovinato, perché la fica gli faceva venire il vomito”⁸⁶.

Infine, altra storia chiaramente esplicativa di quanto la prolungata e forzata privazione sessuale arrechi sconcertanti deterioramenti sull’individuo è quella di un detenuto che, durante una licenza, nonostante ci avesse provato e riprovato, non era riuscito ad avere un orgasmo con nessuna donna. Quando la licenza ebbe termine e ritornò in carcere, riprese a masturbarsi e subito ricominciò ad avere orgasmi. Nelle successive licenze, tutto continuò nello stesso modo. Quando poi terminò la pena, ebbe finalmente il suo primo orgasmo con una donna all’interno di un cinema.

“Gli fu ben presto evidente come ormai la sua sessualità – la sua capacità orgasmica – fosse strettamente legata a fattori di pericolo, di difficoltà, di tensione – per anni, in carcere, la condizione di forzata promiscuità in cella con altri detenuti l’aveva assuefatto a un autoerotismo clandestino, frugale e angoscioso, sul quale gravava costantemente il pericolo di essere scoperto. Così Tino arrivò a fare l’amore in albergo lasciando la porta aperta – doveva incombere almeno il pericolo di essere scoperto, e il pericolo gli consentiva l’orgasmo”⁸⁷.

È chiaro che la sessualità, uno degli elementi primari della sfera dell’affettività complessivamente considerata, influisce largamente sulla serenità individuale e quindi di conseguenza sul riadattamento sociale della persona.

⁸⁶ G. PANIZZARI, *Il sesso degli angeli*, Kaos, Milano, 1991, p. 70.

⁸⁷ G. PANIZZARI, *Il sesso degli angeli*, Kaos, Milano, 1991, p. 71.

“Senza l’atto sessuale, il condannato si sente veramente leso nel suo diritto di natura, sì che invece di ben riflettere sul reato e sulle cause che lo hanno indotto a commetterlo allo scopo di avviarsi con coscienza rinnovata sulla via del pentimento e della redenzione, impreca, maledice, va sovente in escandescenza, risponde con malacrezia ai funzionari e agli agenti, si esaspera, odia tutto e tutti aggravando viepiù le sue condizioni materiali e psichiche. Vivendo in tali condizioni di abbruttimento, non potrà mai migliorare, né elevare e affinare il concetto di moralità a volte molto basso e ottuso”⁸⁸.

Quanta importanza abbia la vicinanza della famiglia per il detenuto e per il suo reinserimento sociale è stato analizzato da vari scrittori. Farrington, Sampson e Laub ritengono che il matrimonio e la paternità siano i due elementi chiave su cui maggiormente investire per ridurre il comportamento antisociale dell’individuo. Uno studio specifico sul tema condotto nel 1954 ha rilevato che il 75% dei detenuti che aveva mantenuto uno stretto legame con la famiglia durante la loro detenzione ha avuto successo quando rilasciato in libertà vigilata, rispetto al 34% dei criminali solitari. Allo stesso modo, un’analisi di Burstein del 1977 ha svelato che i prigionieri che hanno ricevuto più sostegno familiare mentre erano in detenzione avevano un tasso di recidiva più basso. Un altro studio condotto in Canada nel 1998-99 da Vacheret e Cousineau ci mostra che i legami familiari svolgono un ruolo determinante nel riadattamento sociale del reo. Infine, secondo i ricercatori del Correctional Service of Canada, la costante presenza della famiglia durante tutta la durata della pena detentiva e soprattutto la possibilità di svolgere visite intime con questa, in particolare con il proprio *partner*, sia un

⁸⁸ G. BOLINO, A. DE DEO, *Il sesso nelle carceri italiane: inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970, p. 47.

fattore che contribuisce in modo assolutamente rilevante al successo della riabilitazione sociale⁸⁹.

Quanto sia importante intervenire per far sì che la pena detentiva svolga una seria opera rieducativa emerge considerando i dati elevatissimi di recidiva che si rinvencono nell'ordinamento italiano. Le attuali rilevazioni del DAP stimano, infatti, una percentuale di reingressi in carcere, su un arco temporale di sette anni, del 68%⁹⁰. In uno studio condotto dalla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, per coloro che erano stati condannati all'affidamento in prova ai servizi sociali, è emerso invece un tasso di recidiva in un arco temporale di sette anni del 19%⁹¹.

Da questa differenza del tasso di recidiva tra chi ha scontato la pena in carcere e chi in affidamento in prova ai servizi sociali non può che trarsi una chiara considerazione: per com'è oggi impostato, il carcere non fa che aumentare l'insicurezza sociale. Urge un serio rinnovamento delle pratiche penitenziarie. Se non per motivazioni umanitarie, che comunque già da sole sarebbero sufficienti a stimolare il cambiamento, quanto meno per ragioni prettamente securitarie. L'esclusione sociale preesistente al carcere non deve essere da questo amplificata e consolidata. Si deve fare in modo di spezzare il circolo *reato-carcere-reato*. Questo obiettivo può essere conseguito soltanto riconoscendo ai detenuti e alle loro famiglie la sussistenza di un sacrosanto diritto, quello all'affettività, all'amore⁹².

⁸⁹ M. VACHERET, *Private Family Visits in Canada, Between Rehabilitation and Stricter Control: Portrait of a System*, in *Champ pénal*, 2005, v. 2.

⁹⁰ L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti: il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015, pp. 193-194.

⁹¹ L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti: il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015, p. 197.

⁹² F. VIANELLO, *Il carcere: sociologia del penitenziario*, Carocci, Roma, 2012, pp. 46-47.

5. Non era la pena strettamente personale?

Fino a qui la questione è stata affrontata analizzando solo il punto di vista del detenuto. Non si deve però dimenticare che egli, prima di fare ingresso in carcere, era una persona libera. Come tale, poteva avere un *partner*, dei figli, dei genitori, degli amici. In questa situazione, non sono anche loro delle vittime di un sistema che favorisce la disintegrazione di qualsiasi genere di rapporto? Non sono anche loro delle vittime dinanzi una persona che, uscita dal carcere, sarà del tutto diversa, nella maggior parte dei casi peggiorata?

Eppure, il primo comma dell'art. 27 della Costituzione stabilisce che “*la responsabilità penale è personale*”. Risulta difficile definire in questo modo una pena che può creare instabilità in rapporti che prima del carcere erano più saldi. Durante la detenzione di una persona cara, difatti, è estremamente concreto il pericolo che sorgano malumori, incomprensioni, insicurezze. Nelle persone legate affettivamente al reo, ciò può creare seri sconvolgimenti psicologici o gravi problemi di disadattamento ed emarginazione sociale⁹³.

In particolare, queste problematiche possono colpire i figli, specie se minori. Vivendo in un ambiente del genere, incontrando il genitore nelle condizioni odierne, ci sono seri rischi che svilupperanno comportamenti aggressivi e di odio verso la società. Infatti, questa potrà essere percepita come la causa primaria per cui non possono avere un rapporto normale con il loro genitore, come invece accade agli altri compagni di scuola⁹⁴.

Oltre ai figli, vittima altrettanto dimenticata è il *partner* del detenuto. Il sistema carcerario lo costringe a vivere un amore impossibile, che solo tanta forza di volontà e strazianti sacrifici potranno riuscire a mantenere in vita. Privato della possibilità di avere rapporti affettivi e sessuali con il *partner* ristretto, vedrà

⁹³ G. MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza : i legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007, pp. 21-23.

⁹⁴ G. MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza : i legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007, pp. 21-23.

comprimersi in modo spropositato la sua sfera affettiva a causa di un reato che non ha mai commesso e di una condanna che non ha mai meritato. Nessun giudice, in sentenza, afferma che anche il familiare del reo sia colpevole. Eppure, per come funziona oggi il sistema penitenziario, è proprio ciò che accade. Il *partner* all'esterno è implicitamente condannato a non poter vivere liberamente l'amore che prova verso un'altra persona⁹⁵.

*“Siamo un Paese che ama parlare di famiglie ed in questo caso si tratta di famiglie che non hanno colpe e che si trovano anch'esse vittime, perché involontariamente coinvolte nel processo punitivo di un reato che ha commesso un loro congiunto e non ricevono alcuna tutela dallo Stato”*⁹⁶.

⁹⁵ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 31-32.

⁹⁶ V. DE FINA, *Privazione e affettività*, in *Per qualche metro e un po' d'amore in più. Raccolta disordinata di buone ragioni per aprire il carcere agli affetti*, a cura di A. Ferrarini, Turato, Padova, 2016, p. 75.

CAPITOLO II

La tutela dell'affettività nella legislazione italiana: perché non è sufficiente, perché non si cambia

1. La tutela dell'affettività nella Costituzione. – 2. La tutela dell'affettività nell'ordinamento penitenziario. – 2.1. La corrispondenza epistolare e telefonica. – 2.2. I colloqui. – 2.3. I permessi. – 2.4. Perché non è sufficiente. – 3. “Love rooms”: preoccupazioni connesse a un istituto necessario. – 3.1 Da guardie a... guardoni? No dei sindacati della polizia penitenziaria. – 3.2. Mancanza di spazi adeguati e di fondi necessari. – 3.3. Facilitato l'ingresso di oggetti illeciti. – 3.4. E per chi non ha un *partner* all'esterno? – 3.5. Rischio di svilire la dignità della coppia: evitare la brevità dell'incontro.

1. La tutela dell'affettività nella Costituzione

Nel primo capitolo si sono analizzate nello specifico le diverse problematiche che la privazione sessuale causa sul detenuto e sui suoi cari, *partner* in particolare. Si vuole adesso andare a richiamare la disciplina che le previsioni della Costituzione dettano per l'esecuzione delle pene detentive, in particolare esaminando il profilo dell'importanza che si riconosce alla famiglia e all'affettività complessivamente considerata.

L'articolo 2 della Costituzione è il primo a venire alla luce. In un certo senso, si può dire che si tratta dell'articolo cardine dell'intero assetto costituzionale, quello che più di tutti esprime la complessiva ideologia di fondo del nostro ordinamento relativamente al rapporto tra Stato e individuo. Nello specifico, prevede che “*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e*

sociale”. Da queste indicazioni emerge a chiare lettere come l’idea del Costituente sia stata quella di porre prima e sopra di tutto la persona. Lo Stato è quindi tenuto a prestabilire le condizioni ideali per far sì che l’individuo realizzi a pieno la propria personalità, ciò a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Pertanto, anche con riferimento a chi ha commesso un reato e sta pagando con la privazione della propria libertà personale, si dovrà avere cura di trattarlo dignitosamente, non calpestare i suoi diritti inviolabili, fargli comprendere dove e perché ha sbagliato, agevolare un suo ritorno in società, aiutarlo a mantenere o ricostruire i propri affetti⁹⁷.

Per far sì che l’individuo possa manifestare appieno la propria personalità, è indispensabile che egli possa disporre liberamente del proprio corpo. Del resto, si tratta di un valore riconosciuto direttamente dal testo costituzionale all’art. 13, comma 1, per cui *“la libertà personale è inviolabile”*. In merito, la Corte costituzionale ha osservato che *“chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”*⁹⁸. Quanto affermato in questa fondamentale sentenza vale sicuramente anche per il diritto alla sessualità. Infatti, è evidente che, non essendo concessa al detenuto la possibilità di avere rapporti sessuali, si incide oltremisura sul suo diritto a disporre del proprio corpo nel modo in cui ritiene più consono. Una pena rispettosa di tale diritto dovrebbe quindi riconoscere che il libero esercizio della sessualità sia invulnerabile alla pena detentiva, salvo nei casi in cui la sua privazione si mostri strettamente necessaria per esigenze istituzionali. Ciò nel rispetto del principio del minor sacrificio dei diritti fondamentali del detenuto che – secondo Costituzione – deve ispirare le scelte normative in ambito penitenziario⁹⁹.

⁹⁷ G. MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza : i legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007, pp. 27-28.

⁹⁸ Corte Cost., sent. n. 349 del 1993, in [https://www.cortecostituzionale.it.](https://www.cortecostituzionale.it/), § 4.2.

⁹⁹ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 27-28.

In materia è rilevante anche l'art 27, comma 3, Cost., il quale enuncia due principi fondamentali: il divieto di praticare trattamenti contrari al senso di umanità e la finalità rieducativa dell'esecuzione della pena. Si tratta di due principi strettamente connessi tra loro, in quanto è facilmente intuibile che le speranze di rieducazione risultano frustrate ove la pena detentiva sia espiata in condizioni disumane. Dovendo lo Stato impegnarsi nella rieducazione dell'individuo, è tenuto a predisporre determinate pratiche penitenziarie tali per cui, al termine della pena, scompaiano o quanto meno si attenuino i motivi per cui il dimesso aveva deciso di intraprendere la strada della criminalità. Ovviamente, ciò che spinge una persona a delinquere può variare da individuo a individuo. Si dovrà pertanto agire con interventi mirati e personalizzati volti a combattere in particolare l'esclusione sociale, fattore che più di tutti incide sulla probabilità di commissione di nuovi reati. Ciò comporta che il detenuto non dovrà condurre una vita carceraria statica e alienante, bensì dinamica e stimolante. Deve quindi essere scartata l'idea di una detenzione in un'ottica puramente custodiale. In ogni caso, a prescindere da qualsiasi tipo di intervento istituzionale, ruolo fondamentale non può comunque che essere svolto dalla famiglia, dagli affetti. Invero, è principalmente attraverso il serio e costante appoggio dei propri cari che l'individuo potrà risollevarsi e cercare di reindirizzare il proprio cammino verso la strada della legalità¹⁰⁰.

Inoltre, la privazione sessuale in carcere pone dubbi di costituzionalità con riferimento all'articolo 32 della Costituzionale, che impone allo Stato di tutelare il bene della salute in quanto "*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*". All'interno di tale tutela, ovviamente, non può che comprendersi anche chi è stato assoggettato a pena detentiva. Come già analizzato nel primo capitolo, dovendo la salute intendersi come uno stato complessivo di benessere psicofisico, non può che concludersi come la forzata astinenza sessuale possa

¹⁰⁰ G. MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza : i legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007, pp. 38-42.

incidere oltremisura su tale bene, andando ad arrecare gravi danni sul fisico e sulla psiche del detenuto e del proprio *partner*¹⁰¹.

Altro articolo della Costituzione rilevante in merito è il 29, dove si riconosce il valore fondamentale dell'unità familiare. Chiudono il cerchio gli articoli 30 e 31 della Costituzione, dove viene ulteriormente ribadito il ruolo fondamentale che la famiglia svolge nell'ordinamento e l'impegno che lo Stato deve assumersi al fine di tutelarla e promuoverla. Una pena rispettosa del dettato costituzionale dovrebbe quindi evitare di remare nella direzione esattamente opposta, sfasciando famiglie più che cercando di mantenerle nella loro stabilità o ricostruirle. La famiglia è designata dalla Costituzione in un'ottica strettamente comunitaria, dove ogni componente è tenuto ad assicurare all'altro sostegno morale, psicologico e materiale. Per rendere possibile ciò all'interno di famiglie in cui un membro è sottoposto a pena detentiva, è necessario concedere maggiore spazio all'affettività in carcere e quindi migliorare qualitativamente e quantitativamente le modalità di contatto fra detenuto e mondo libero. La comunionalità nei rapporti familiari impone, infatti, un deciso impegno dello Stato volto a rimodellare le pratiche penitenziarie, partendo *in primis* dalla realizzazione di strutture carcerarie diverse che permettano alla persona condannata di fruire di spazi idonei per coltivare in modo realmente soddisfacente le relazioni affettive con familiari, conviventi, compagni e amici¹⁰².

Infine, l'attuale disciplina penitenziaria è sospetta di violare il principio costituzionale di legalità delle pene, sancito all'art. 25, comma 2, Cost. La detenzione in carcere deve limitarsi a comportare la privazione della libertà personale, non altro. Tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce all'individuo devono essere garantiti anche alle persone private della loro libertà personale. Indubitabilmente, potranno essere imposte delle limitazioni dovute a un

¹⁰¹ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 28-29.

¹⁰² G. MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza : i legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007, pp. 29-38.

necessario coordinamento con le finalità dell'istituto penitenziario; queste però saranno da ritenersi legittime esclusivamente nella misura in cui sono strettamente necessarie per la realizzazione di interessi pubblici primari, in particolare per esigenze custodiali e di ordine interno al carcere (interessi aventi anch'essi preminente rilievo costituzionale). Sarà quindi onere del legislatore attuare un equo bilanciamento, individuando quanto debba essere stringente il livello di sacrificio dei diritti fondamentali che lo stato detentivo può e deve comportare¹⁰³. Ciò anche in ottemperanza della regola numero 51 delle Regole penitenziarie Europee, la quale prevede che *“le misure applicate ai singoli detenuti per la sicurezza devono essere il minimo necessario per garantirne una custodia sicura”*¹⁰⁴.

Ci si chiede allora se tra gli effetti afflittivi che devono seguire alla pena detentiva rientri necessariamente anche la privazione della sessualità e dell'affettività per il detenuto e la sua famiglia. A questo quesito potrebbe seguire risposta affermativa solo ed esclusivamente con riferimento a quei ristretti per i quali ne sia chiaramente dimostrata la pericolosità. Al di fuori di questa situazione specifica, la negazione del diritto alla sessualità acquista il valore di sanzione suppletiva e accessoria alla pena detentiva non fondata su alcuna ragione, come tale non compatibile con la Costituzione. Infatti, dinanzi a interessi costituzionalmente protetti, è necessario operare sempre e comunque attraverso bilanciamenti. In ragione di ciò, vietandosi le visite intime *tout court* a tutti i detenuti, senza valutare caso per caso se vi siano concreti rischi per interessi primari quali la sicurezza negli istituti penitenziari e la prevenzione di reati all'esterno, si configura una palese violazione del dettato costituzionale¹⁰⁵.

¹⁰³ G. MELCHIORRE, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare: i diritti fondamentali alla prova del carcere*, Giappichelli, Torino, 2014, cap. 3, par. 1.2.

¹⁰⁴ COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Le regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 Gennaio 2006*, in <http://www.rassegnapenitenziaria.it>, 2007, p. 106.

¹⁰⁵ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 25-26.

Come visto, la privazione sessuale in carcere è sospetta di porsi in contrasto con numerose disposizioni costituzionali. Se a ciò si vanno ad aggiungere le già analizzate problematiche che un'astinenza forzata e prolungata cagiona sul detenuto e si considerano gli sviluppi che vi sono stati in merito a livello comparativo, risulta arduo comprendere quali siano le ragioni per cui il legislatore continua a rimanere insensibile.

2. La tutela dell'affettività nell'ordinamento penitenziario

Il regolamento carcerario del 1931 presentava una tipologia di pena detentiva contrassegnata da una filosofia di fondo prettamente afflittiva. Si riteneva, infatti, che soltanto la sofferenza e la deprivazione sarebbero potute intervenire positivamente sul reo. Sulla base di questa prospettiva, il carcere veniva quindi concepito come realtà separata dalla società civile, in cui l'isolamento e la brutalità nel trattamento istituzionale costituivano il perno su cui si fondavano le speranze di ravvedimento del detenuto. I reclusi erano totalmente emarginati dal mondo libero, molto di più rispetto a quanto necessario per le esigenze istituzionali di sicurezza e prevenzione dei reati. Gli unici elementi positivi su cui si insisteva erano l'istruzione, il lavoro e la religione. Nessun richiamo era invece dedicato all'importanza che la famiglia svolge nel riadattamento sociale del reo. Del resto, in una visione di carcere quale luogo totalmente distaccato dal mondo libero, ben poco spazio rimane per l'esigenza di mantenere valide relazioni umane¹⁰⁶.

Il quadro fin qui descritto è totalmente stravolto dalla riforma penitenziaria del 1975. La pena non è più tesa ad arrecare un male gratuito sui detenuti, bensì a recuperarli attraverso interventi positivi fondati sul rispetto della persona e della sua dignità. Emerge un sistema carcerario che si preoccupa dei bisogni peculiari

¹⁰⁶ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

dei ristretti e che punta a valorizzare le particolarità di ciascuno e i suoi legami con le persone in libertà al fine ultimo di agevolare il suo riadattamento sociale. La riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 ha pertanto rimodellato il modo in cui lo Stato percepisce il ristretto. Così facendo, si è finalmente dato adempimento all'art. 27 della Costituzione, che esprime i due principi cardine del sistema penitenziario, quello dell'umanizzazione e quello della rieducazione. In questo processo di cambiamento, fondamentale è stato l'apporto della giurisprudenza, che ha spesso indirizzato il legislatore verso interventi normativi che fossero rispettosi della dignità della persona e che potessero servire al suo recupero¹⁰⁷.

L'art. 1 dell'ordinamento penitenziario si occupa del trattamento penitenziario e della rieducazione, concetti che vengono tenuti distinti. Sulla base del comma 1 dell'art. 1 o.p., il trattamento penitenziario deve essere impostato in modo tale da rispettare la dignità umana e favorire l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione del reo. Esso, inoltre, deve essere improntato ad assoluta imparzialità. Non sono quindi ammesse discriminazioni per motivazioni di sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. Sulla base del comma 2 della stessa disposizione, il trattamento rieducativo deve essere attuato fondandosi su un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati, facendo quindi uso di una strategia differenziata e flessibile¹⁰⁸. Il criterio dell'individualizzazione, principio fondamentale cui deve uniformarsi il trattamento rieducativo, è meglio specificato all'art. 13 dell'o.p., il cui comma 1 prevede che il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun detenuto e valorizzare attitudini, passioni e competenze che possono essere un utile sostegno per il reinserimento

¹⁰⁷ S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, pp. 13-14.

¹⁰⁸ A. GADALETA, *Trattamento e rieducazione*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 24.

sociale. Compito dell'amministrazione penitenziaria è quindi intervenire in modo mirato¹⁰⁹. Ciò è ulteriormente precisato nel regolamento penitenziario del 2000, il cui art. 1, comma 1, prevede che agli imputati sottoposti a misure privative della libertà devono essere offerti interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. Come si specifica nel successivo comma 2, tale enunciato vale ovviamente anche per i condannati e per gli internati¹¹⁰.

Altro principio fondamentale emerso a seguito della riforma dell'ordinamento penitenziario è il valore assegnato alla famiglia in un'ottica di rieducazione del reo. Il legislatore si mostra convinto che il riadattamento della persona non può prescindere da una partecipazione adeguata e costante della sua famiglia e dei suoi cari durante la vita detentiva. Quanto osservato trova conferma in varie norme. Oltre al già richiamato art. 1, comma 2, o.p., in cui si fa espresso riferimento ai contatti con l'ambiente esterno, rileva in merito l'art 1, comma 2, reg. esec., il quale stabilisce che il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati deve promuovere un processo di modificazione della personalità dell'individuo e delle relazioni familiari e sociali che si pongono ad ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale¹¹¹. Ancora, l'art 15, comma 1, o.p., stabilisce che il trattamento del condannato e dell'internato si deve svolgere avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e dei contatti con il mondo esterno e con la famiglia. Pertanto, ancora una volta si ribadisce come la famiglia sia un elemento ritenuto imprescindibile nell'opera di rieducazione del reo¹¹². Infine, si richiama l'art. 28, comma 1, o.p., in cui si esplicita nel modo più chiaro possibile che “*particolare*

¹⁰⁹ A. PALOSCIA, *Individualizzazione e trattamento*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 94.

¹¹⁰ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

¹¹¹ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

¹¹² A. GADALETA, *Elementi del trattamento*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 123.

*cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”*¹¹³.

Oltre a queste norme, contenenti più che altro affermazioni di principio, l'ordinamento penitenziario si occupa nello specifico di individuare istituti e strumenti volti a facilitare il mantenimento dei rapporti con il mondo esterno. Tra questi, fondamentale importanza rivestono la corrispondenza epistolare e telefonica, i colloqui e i permessi. Volendo approfondire il discorso su tali istituti successivamente, si richiamano adesso altre previsioni dedicate al rapporto tra detenuto e famiglia.

In primo luogo viene in rilievo la scelta del luogo dell'istituto penitenziario in cui sarà eseguita la pena. L'art. 42, comma 1, o.p., prevede che i trasferimenti sono disposti, tra l'altro, per motivi familiari. Il successivo comma 2 dispone che, in caso di trasferimento, i ristretti sono comunque destinati agli istituti carcerari quanto più prossimi alla residenza della famiglia¹¹⁴. Infine, l'art. 14-*quater*, comma 5, o.p., rivolgendosi specificatamente ai detenuti sottoposti al regime della sorveglianza particolare, sottolinea che i trasferimenti devono determinare il minor pregiudizio possibile per i familiari¹¹⁵.

Altro ambito disciplinato dall'ordinamento penitenziario che è riconducibile al tema del mantenimento dei rapporti familiari è quello concernente i diritti di informazione. In merito, l'art. 29 o.p. da un lato prevede il diritto per i detenuti e gli internati di informare immediatamente i familiari del loro ingresso in istituto o dell'avvenuto trasferimento; dall'altro stabilisce che i familiari devono essere prontamente avvertiti in caso di decesso o grave infermità del detenuto e, allo

¹¹³ S. PIERMATTEI, *Rapporti con la famiglia*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 199.

¹¹⁴ E. A. GIACALONE, *Trasferimenti*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 256.

¹¹⁵ S. CARRACOI, *Contenuti del regime di sorveglianza particolare*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 117.

stesso modo, devono essere informati i detenuti di ogni eventuale decesso o grave infermità riguardante i propri familiari¹¹⁶.

L'art. 61 reg. esec. prevede che gli interventi riguardanti le relazioni tra i ristretti e le loro famiglie siano predisposti congiuntamente fra la direzione dell'istituto e l'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente. Si prescrive inoltre che tali programmi devono riservare una particolare attenzione ai problemi determinati dall'allontanamento del reo dalla famiglia, preparando in modo adeguato la stessa al rientro del dimettendo al termine della pena. A tal fine, l'art. 45 o.p. prevede che sia fornita congrua assistenza alla famiglia, così da non peggiorare le relazioni familiari ed eventualmente rimuovere quegli elementi che possono rendere più arduo il reinserimento sociale del reo. L'art 94 reg. esec. specifica che particolare attenzione si dovrà avere con riferimento a quelle situazioni di crisi familiari determinate dalla carcerazione. Si richiama infine l'art. 75 o.p., il quale prevede che il Consiglio di aiuto sociale si debba occupare, fra l'altro, di curare il mantenimento delle relazioni tra persona reclusa e familiari, nonché di segnalare i relativi bisogni alle autorità e agli enti competenti ad effettuare specifici interventi¹¹⁷.

Le norme fin qui analizzate non hanno tuttavia trovato nel corso di questi anni un'applicazione del tutto coerente con i principi di fondo del sistema. Anche a causa di una politica sempre più propensa a far leva sui timori dei cittadini, si è spinto per far prevalere all'interno delle carceri le esigenze securitarie piuttosto che quelle umanitarie. Infatti, sfruttando le paure e le insicurezze dell'opinione pubblica, il consenso si è venuto a costruire intorno ai temi del rigore e dell'inflessibilità. Ciò specialmente con riferimento alla microcriminalità, quella cioè che più si avverte nella vita quotidiana. Sembra non avere rilevanza alcuna il fatto che i dati svelino una realtà totalmente differente da quella che viene

¹¹⁶ S. PIERMATTEI, *Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 203.

¹¹⁷ G. MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza: i legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci Editore, Bari, 2007, pp. 61-64.

ordinariamente raccontata. Invero, anziché rapine, furti, scippi e omicidi, nel corso di questi anni sono altri i reati a essere aumentati, quelli ambientali e finanziari fra tutti. I “colletti bianchi”, tuttavia, nonostante gli enormi danni che le loro azioni provocano *in primis* alle risorse economiche dello Stato, e quindi alla qualità dei servizi pubblici che questo è in grado di offrire ai cittadini, sembra che a nessuno incutano timore. Evidentemente, in un clima di questo genere, chi ancora si batte per i diritti dei detenuti e per quanto sia veramente necessario sforzarsi di operare in un’ottica risocializzante, non potrà che essere visto con sospetto, come una voce fuori dal coro da non seguire e supportare. Del resto, non sono pochi coloro che si ritengono fermamente convinti, anche se in realtà le loro conoscenze sull’ambiente carcerario siano poche o nulle, che le prigioni siano posti dove i ristretti vivono una vita agiata, arrivando persino a definirle come “hotel di lusso con televisione in camera”. È avvilente pensare come ci possa essere qualcuno che sia addirittura in grado di sostenere che ci siano individui che volontariamente operino per farsi rinchiusere in carcere per avere inclusi ottimo vitto e alloggio. Forse è questa la ragione per cui il carcere non è mutato e difficilmente potrà mutare nel breve termine, rimanendo ancora ciò che, in tutti questi decenni, è sempre stato: una struttura inadatta a rinchiusere migliaia e migliaia di persone¹¹⁸.

¹¹⁸ D. DESII, *La città ristretta. Cura dei luoghi, più qualità?*, Alinea, Firenze, 2011, pp. 9-11.

2.1. La corrispondenza epistolare e telefonica

Si vogliono adesso andare ad analizzare nello specifico gli istituti direttamente preposti al mantenimento delle relazioni affettive con l'ambiente esterno.

Per quanto riguarda la corrispondenza telefonica, l'art. 18, comma 6, o.p., stabilisce che *"può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento"*. Tale istituto rappresenta una novità assoluta della riforma penitenziaria del 1975, introdotto in un'ottica chiaramente rivolta al rafforzamento delle relazioni familiari. Ciò vale specialmente nei riguardi di chi ha difficoltà a effettuare i colloqui con costanza e quindi in particolare per i detenuti stranieri¹¹⁹.

Il precedente regolamento d'esecuzione del 1976 stabiliva che il detenuto poteva effettuare telefonate una volta ogni quindici giorni e soltanto se non avesse usufruito dei colloqui. Con il nuovo regolamento penitenziario del 2000 la possibilità di effettuare chiamate è stata largamente aumentata. Si prevede ora all'art. 39, comma 2, reg. esec., che per i detenuti comuni le telefonate possano essere concesse indipendentemente dalla fruizione del colloquio e che possano essere effettuate una volta a settimana. Per i detenuti in ragione di reati di cui all'art. 4-bis o.p., invece, vale ancora la vecchia regola per cui questi possono effettuare soltanto due telefonate al mese. Inoltre, il nuovo regolamento ha portato da sei a dieci minuti la durata della comunicazione. Circa le persone con cui poter effettuare la telefonata, l'art. 39, comma 2, reg. esec., stabilisce che i ristretti possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto a effettuare telefonate con i congiunti e conviventi. Solo nel caso in cui ricorrano ragionevoli e verificati motivi, possono esserci telefonate con persone diverse. Infine, l'art. 39, comma 3, reg. esec., prevede la possibilità che vi sia una deroga ai limiti di cui sopra se

¹¹⁹ F. PICOZZI, *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 133-134.

ricorrano particolari motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la comunicazione viene effettuata con figli minori di dieci anni o se il detenuto sia trasferito in altro istituto penitenziario. Si tratta comunque di una concessione a cui l'amministrazione penitenziaria può discrezionalmente acconsentire o meno. Unico obbligo incombente sull'amministrazione è rispondere alla richiesta con una decisione specificamente motivata¹²⁰.

Il ristretto che voglia effettuare una telefonata deve avanzare la c.d. domandina, ossia un'istanza scritta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, avendo cura di indicare espressamente il numero telefonico e le persone con le quali intende dialogare (art. 39, comma 5, reg. esec.). Inoltre, il detenuto è tenuto a indicare il proprio nome e la propria ubicazione (reparto e cella), il numero del conto corrente con cui provvede al pagamento della telefonata e infine il giorno e l'ora in cui eseguire la stessa. Esattamente nel giorno e nell'ora precisata nella domandina, il centralino dell'istituto compone il numero richiesto. Successivamente, verifica che a rispondere alla telefonata sia la persona indicata. Se è tutto regolare, procede a chiamare il telefono del reparto dove il detenuto è stato precedentemente fatto uscire dalla cella da altri agenti penitenziari. Sarà solo in quel frangente che i due interlocutori potranno parlarsi¹²¹.

L'art. 37, comma 8, del vecchio regolamento d'esecuzione poneva l'obbligo di ascolto e di registrazione della conversazione telefonica. Tale disposizione è stata più volte bersagliata da attacchi dottrinali per le problematiche che ne seguivano con riferimento al principio di libertà e segretezza delle comunicazioni sancito dall'art. 15 della Costituzione. Si è così intervenuti con il nuovo regolamento di esecuzione del 2000 attraverso l'introduzione di una differenziazione tra la disciplina riguardante i detenuti e gli internati comuni e quella relativa i detenuti e gli internati per i reati di cui all'art. 4-bis o.p. L'odierno art. 39, comma 7, reg.

¹²⁰ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

¹²¹ A. MACULAN, *I contatti con il mondo esterno*, in *Farsi la galera. Spazi e cultura del penitenziario*, a cura di Kalica E., Santorso S., Ombre Corte, Verona, 2018, p. 177.

esec., stabilisce che l'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche effettuate da detenuti comuni siano ascoltate e registrate utilizzando idonee apparecchiature. Per i detenuti e gli internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge, invece, la registrazione delle conversazioni telefoniche viene eseguita in automatico. Con tale modifica, pertanto, ascoltare e registrare le comunicazioni telefoniche che intercorrono tra detenuti sottoposti al regime ordinario e le persone esterne è divenuta l'eccezione¹²².

Oltre alla corrispondenza telefonica, nel valorizzare i legami tra ristretti e familiari, riveste fondamentale importanza anche la corrispondenza epistolare. L'art. 18 dell'ordinamento penitenziario l'ammette senza limiti quantitativi e qualitativi, sia per la posta in arrivo che per quella in partenza. Per incentivare questa modalità di rapporto, inoltre, si prevede al comma 5 della detta norma che l'amministrazione penitenziaria ponga a disposizione dei ristretti che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari¹²³. Tale disposizione trova ulteriore seguito anche nel regolamento penitenziario, in cui all'art. 38, comma 2, si stabilisce che, per i detenuti che non possono provvedervi a proprie spese, l'amministrazione penitenziaria fornisce in modo del tutto gratuito ciò che serve per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria con cadenza settimanale¹²⁴.

In tema di controlli, l'art. 38, comma 5, reg. esec., stabilisce che la corrispondenza, sia in arrivo che in partenza, deve essere ispezionata dall'amministrazione per rilevare l'eventuale presenza di valori od oggetti vietati. Salvo che per i ristretti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, o.p., non sono ammesse modalità ispettive che permettano al personale di leggere gli scritti inviati e ricevuti dal ristretto. Ciò è stato un fondamentale cambiamento rispetto a quanto si stabiliva con il regolamento carcerario del 1931, in cui si

¹²² C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - L'Altro Diritto*, 2002.

¹²³ F. PICOZZI, *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 133-134.

¹²⁴ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - L'Altro Diritto*, 2002.

prevedeva che i detenuti non potessero inviare o ricevere missive senza che prima fossero state attentamente controllate dall'autorità penitenziaria. Inoltre, tale autorità deteneva anche un autonomo potere di sequestro e di censura della corrispondenza dei detenuti, a prescindere da un qualsiasi atto dell'autorità giudiziaria. Con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, invece, il legislatore si è voluto conformare al dettato dell'art. 15 Cost., per cui *“la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”*. Infatti, l'art. 18-ter, comma 3, o.p., prevede che la corrispondenza dei detenuti possa essere controllata dall'amministrazione penitenziaria solo previo decreto motivato del magistrato di sorveglianza. Tale previsione, tuttavia, non pare sufficiente a rendere effettivo il totale rispetto delle garanzie predisposte a livello costituzionale. Infatti, non vengono espressamente specificati quali possano essere i casi che giustifichino la misura restrittiva, né quali possono essere le conseguenze che il controllo può determinare in ordine all'inoltro della corrispondenza stessa, ciò ponendosi in netto contrasto con la riserva di legge posta dall'art. 15, comma 2, Cost.¹²⁵.

Così come per i colloqui, la cui disciplina sarà esaminata nel successivo paragrafo, anche gli istituti appena analizzati svolgono un ruolo fondamentale nel permettere il mantenimento e la valorizzazione dei legami tra i ristretti e i loro cari all'esterno. Infatti, essendovi l'impossibilità di viverli quotidianamente, qualsiasi forma di contatto – anche la più semplice e in apparenza limitante – acquista un valore incommensurabile per il detenuto e i suoi familiari. Il pasto domenicale che tipicamente i coniugi preparavano e consumavano insieme, una maglia cucita a mano, un mazzo di fiori, una telefonata in cui ci si rivela per la milionesima volta

¹²⁵ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

l'amore che si prova verso l'altro: è anche di questo che si nutrono gli amori tra i ristretti e i *partner* all'esterno¹²⁶.

Nonostante il grande valore che può avere anche una singola telefonata, a volte può accadere che questi attimi di spensieratezza e felicità si trasformino in momenti di tensione e mortificazione. Per problematiche connesse al numero esiguo del personale e delle apparecchiature telefoniche utilizzabili, specialmente in un contesto di sovraffollamento carcerario, non sempre ai detenuti si riescono a garantire tutte le telefonate cui avrebbero diritto. Non telefonare significa che per un'altra settimana ancora, a maggior ragione nel caso in cui non si effettuino costanti colloqui, il detenuto vivrà in un luogo desolante senza potersi appigliare, almeno per dieci minuti, al supporto di chi lo ama e gli è vicino. In più, il ristretto potrà caricarsi di angoscia pensando ai propri familiari che, non ricevendo la telefonata, potranno chiedersi cosa sia successo e immaginarsi eventi negativi. Non c'è da stupirsi se poi avvengono accadimenti spiacevoli, che possono giungere sino a fenomeni di autolesionismo. Eloquenti in merito è la storia di un detenuto che, colmo di collera per non aver potuto esercitare il proprio diritto di telefonare a casa, ha reagito frantumando il *box* telefonico della sezione. *“E così, fioccano quei rapporti disciplinari che sono sempre pronti a scattare, ed ogni rapporto può costare al detenuto la perdita di 45 giorni di liberazione anticipata: come dire che un momento di rabbia lo puoi pagare con 45 giorni di galera in più!”*¹²⁷.

¹²⁶ A. MACULAN, *I contatti con il mondo esterno*, in *Farsi la galera. Spazi e cultura del penitenziario*, a cura di Kalica E., Santorso S., Ombre Corte, Verona, 2018, p. 179.

¹²⁷ O. FAVERO (a cura di), *L'amore a tempo di galera*, Ristretti Orizzonti, Padova, 2004, pp. 27-28.

2.2. I colloqui

Il principale istituto previsto per il mantenimento dei contatti diretti tra i detenuti e i loro familiari è quello dei colloqui. Si tratta di una disciplina che ha ricevuto una forte apertura con la riforma penitenziaria del 1975, mentre nel regolamento del 1931 il carcere veniva concepito quale ambiente totalmente distaccato rispetto alla società libera. Negli anni trenta del secolo scorso erano sì concessi i colloqui con i familiari, ma la relativa disciplina era soggetta a prescrizioni estremamente restrittive. Ordinariamente il colloquio durava soltanto mezz'ora, salvo in casi eccezionali in cui l'amministrazione poteva allungarne la durata fino a un'ora. Gli ergastolani avevano la possibilità di incontrare familiari soltanto una volta al mese; tutti gli altri condannati una volta ogni quindici giorni. Anche per quanto attiene alle persone ammesse a partecipare ai colloqui, erano poste prescrizioni assai stringenti. Potevano accedervi solo i prossimi congiunti, salvo questi avessero riportato gravi condanne penali o fossero sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo. Inoltre, esclusi dai colloqui, erano le donne di facili costumi, coloro che tengono case di tolleranza e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Infine, si stabiliva che i minorenni non potessero visitare le prigioni, privando così i figli minori dell'opportunità di incontrare il proprio genitore¹²⁸.

In questo quadro, la riforma penitenziaria del 1975 ha effettuato un vero e proprio stravolgimento, dando vita a una pena pensata per essere realmente rispettosa della dignità umana e rivolta al reinserimento sociale. I colloqui si vengono così a configurare quale fondamentale elemento del trattamento rieducativo, da concedere a prescindere dalla gravità del reato commesso e dalla condotta tenuta dal ristretto all'interno degli istituti penitenziari¹²⁹.

¹²⁸ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

¹²⁹ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, pp. 14-15.

L'art. 18, comma 1, o.p., stabilisce che *“i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici”*. Il successivo comma 4 continua precisando che *“particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari”*¹³⁰.

Si nota come l'ordinamento penitenziario utilizzi in modo quasi interscambiabile i termini “familiari” e “congiunti”. Per l'individuazione delle persone ammesse ai colloqui, fondamentale diventa quindi determinare quale sia il significato che il legislatore ha voluto attribuire a questi due termini. In particolare, in passato ci si è spesso chiesto se sotto la nozione di famiglia si dovessero far rientrare solo quelle tradizionali o anche quelle di fatto. In merito, oltre ai riferimenti che l'art. 18 o.p. attua nei riguardi dei familiari e dei congiunti, il regolamento penitenziario, all'art. 37, cita anche i conviventi. Facendo specialmente leva su tale disposizione, la dottrina prevalente ha ritenuto che, nell'ottica dello svolgimento dei colloqui e delle telefonate, nel concetto di famiglia non debba ricondursi solo quella fondata sul matrimonio, ma pure quella allargata e quella fondata su una mera convivenza di fatto¹³¹. In ogni caso, una circolare del D.A.P. (circolare n. 3478/5928 dell'8 agosto 1998)¹³² ha stabilito che, in materia di colloqui e di corrispondenza telefonica, vanno ricompresi tra i congiunti e i familiari, oltre al coniuge, i parenti e gli affini entro il sesto grado. Per non ampliare eccessivamente il numero dei soggetti legittimati, la circolare ha precisato però che i parenti o gli affini di quinto o sesto grado potranno accedere ai colloqui sulla base della disciplina maggiormente restrittiva prevista per le persone estranee al nucleo familiare. Rileva sul punto l'art. 37, comma 1, reg. esec., sulla base del quale il ristretto può svolgere colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi esclusivamente nel caso in cui ricorrano ragionevoli

¹³⁰ F. PICOZZI, *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 133-134.

¹³¹ A. ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 188.

¹³² C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

motivi. In merito, la circolare ha specificato che questi motivi possono riguardare esigenze affettive, di studio e di lavoro, tenendo conto sia dell'interesse che i ristretti nutrono nel mantenere adeguati rapporti con il mondo esterno anche ai fini del loro futuro reinserimento nella società, sia delle esigenze di sicurezza, in relazione alle quali occorre evitare che attraverso i colloqui possano anche indirettamente essere favoriti collegamenti illeciti o rapporti con persone appartenenti o comunque legate a organizzazioni o ambienti criminali. Infine, si nota come la disciplina concernente i colloqui con i familiari è equiparabile a quella posta per i conviventi. Come specificato dalla circolare del D.A.P., per conviventi si devono intendere le persone che coabitano in uno stesso alloggio, senza che abbia rilevanza il genere di rapporto esistente con il detenuto, sia esso di fidanzamento, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, o altro¹³³.

La disciplina fin qui descritta cela evidenti profili di criticità con riguardo a quei ristretti che hanno un *partner* con cui non sono legati né da un rapporto di coniugio né da uno di convivenza. Allo stesso modo, il problema si presenta con riferimento ai rapporti di amicizia. Non essendo né il *partner* non convivente né gli amici ricompresi fra le persone che sono legittimate ad avere colloqui con i detenuti senza che vi siano “ragionevoli motivi”, emerge chiaramente come vi potranno essere problematiche nello svolgere tali incontri e quindi nel mantenere in vita questo genere di rapporti. La legge, così come impostata, non può che suscitare perplessità: può essere il legislatore, in luogo dell'interessato, a stabilire quali siano i legami meritevoli di essere tutelati e quali no? Per tale ragione sono stati vari gli interventi della giurisprudenza; a titolo di esempio, si richiama una sentenza in cui si è riconosciuto al cane del detenuto la qualità di membro della

¹³³ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

famiglia, e ciò nell'ottica della protezione di un rapporto affettivo nel senso più ampio possibile¹³⁴.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei colloqui, l'art. 18, comma 3, o.p., prevede soltanto che *“i colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici”*¹³⁵. La disciplina maggiormente dettagliata si rinviene nel regolamento esecutivo. In passato si stabiliva che i colloqui avvenissero in locali muniti da mezzi divisorii; soltanto in presenza di speciali motivi, la direzione poteva concedere lo svolgimento dei colloqui in un locale distinto. Ove non sussistevano preoccupazioni per l'ordine e la sicurezza degli istituti, gli incontri con i familiari potevano avvenire anche in spazi all'esterno, sempre comunque sotto il controllo visivo del personale di custodia. L'odierno art. 37, comma 5, reg. esec., prevede invece che, ordinariamente, i colloqui avvengono in stanze interne senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto. Solo nel caso in cui sussistano ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni muniti di elementi divisorii. In ogni caso, i colloqui si svolgono ancora oggi sotto il controllo a vista del personale penitenziario. Lo svolgimento dei colloqui all'interno di locali senza mezzi divisorii o all'aperto è pertanto divenuta la regola. Ciò è sicuramente un ottimo risultato, andando indubitabilmente a migliorare la qualità dei colloqui e quindi le possibilità di mantenere rapporti il più possibilmente normali tra persone ristrette e familiari¹³⁶.

¹³⁴ A. ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 189.

¹³⁵ F. PICOZZI, *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 133.

¹³⁶ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

Ciò nonostante, permangono comunque forti criticità sulle modalità di svolgimento dei colloqui. Infatti, nella maggior parte dei casi hanno luogo in degli impersonali stanzoni dotati di tavoli, sedie e poco più. Sebbene vi sia la possibilità di stare uno di fronte all'altro senza alcuna divisione, i luoghi in cui avvengono gli incontri con i familiari sono da condividersi con molte altre persone (vale a dire gli altri detenuti con relativi familiari) e sotto la costante sorveglianza degli agenti penitenziari. Il superamento del vetro divisorio ha sicuramente migliorato le condizioni di fruizione dei colloqui, tuttavia non è ancora sufficiente. Manca totalmente la possibilità per i detenuti e i propri cari di viverli momenti di intimità in cui lasciarsi andare alle emozioni, senza timore di essere osservati da altre persone. Solo un incontro privato può rendere soddisfacente quello che dovrebbe essere un momento di fondamentale riunione affettiva¹³⁷.

Circa la frequenza dei colloqui, nulla è specificato all'interno della legge penitenziaria. Pertanto, anche in questo ambito si rimanda alle prescrizioni dettate dal regolamento penitenziario. Quello del 1976 prevedeva un colloquio a settimana. Nel nuovo regolamento del 2000, all'art. 37, comma 8, reg. esec., si stabilisce che i detenuti hanno diritto a sei colloqui al mese, salvo per coloro che siano stati condannati per uno dei reati previsti dall'art. 4-*bis* della legge penitenziaria, per i quali il numero dei colloqui non può essere superiore a quattro al mese. Ai sensi del successivo comma 10, la durata del colloquio è di un'ora; questa può essere aumentata a due ore nel caso in cui il colloquio si svolga con familiari e conviventi residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto; ciò a patto però che il detenuto non abbia usufruito del colloquio nella settimana precedente e comunque se ciò risulti compatibile con le esigenze organizzative dell'istituto¹³⁸.

¹³⁷ A. MACULAN, *I contatti con il mondo esterno*, in *Farsi la galera. Spazi e cultura del penitenziario*, a cura di E. Kalica, S. Santorso, Ombre Corte, Verona, 2018, p. 176.

¹³⁸ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

In conclusione, occorre considerare quello che è l'aspetto maggiormente critico degli odierni colloqui, ossia che questi “*si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia*” (art. 18, comma 3, o.p.)¹³⁹. Si tratta di una previsione che riveste un peso enorme. Infatti, è soltanto a causa di questa che la sessualità in carcere non solo non è ammessa, ma non potrebbe neanche esserlo, pur se in qualche istituto l'amministrazione fosse propensa a farlo o se si volesse perseguire tale intento utilizzando norme secondarie. Infatti, il regolamento penitenziario del 2000 aveva introdotto un'importante innovazione, stabilendo all'art. 61 che il direttore del carcere avesse la possibilità di autorizzare i ristretti a essere visitati da coloro che fossero legittimati a partecipare ai colloqui per trascorrere insieme un periodo di tempo fino a ventiquattro ore continuative in unità abitative appositamente predisposte all'interno dell'istituto. Il controllo del personale di polizia penitenziaria era limitato alla sorveglianza esterna dei locali, con la possibilità di effettuare controlli all'interno solo in presenza di situazioni d'emergenza. Ciò a cui si era pensato con l'introduzione di tale possibilità era permettere ai detenuti e ai familiari di potersi incontrare in condizioni di totale intimità, anche per risolvere il problema della sessualità intramuraria. La previsione fu però bocciata dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 aprile 2000, sulla base del fatto che il controllo visivo da parte del personale di custodia è stabilito dall'art. 18, comma 3, o.p., quindi da una norma primaria. La previsione del regolamento avrebbe condotto a escludere il relativo controllo, scontrandosi così con la fondamentale regola costituzionale per cui una norma di rango secondario non può porsi in contrasto con una norma di rango superiore. Il Consiglio di Stato, astenendosi dal pronunciarsi sul merito, ha pertanto semplicemente rilevato che la previsione introdotta dal nuovo regolamento riguardava una materia in cui non si può legittimamente intervenire in sede regolamentare, in quanto tali scelte

¹³⁹ F. PICOZZI, *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 133-134.

*“postulano piuttosto l'intervento del legislatore, al quale solo spetta il potere di adeguare sul punto una normativa penitenziaria che sembra diversamente orientata”*¹⁴⁰.

2.3. I permessi

Altro istituto posto a tutela dei rapporti familiari è quello dei permessi. In passato, il detenuto non poteva in nessun caso trascorrere del tempo fuori dall'istituto penitenziario, essendovi come visto una concezione di pena nella quale nessuna apertura si avanzava verso il mondo esterno. I primi esperimenti in merito vi furono soltanto negli anni '60 quando, per iniziativa dell'amministrazione penitenziaria, cominciarono a essere concessi dei permessi ai detenuti che avevano l'urgenza di recarsi a visitare un familiare in grave pericolo di vita. I cosiddetti “permessi di necessità” trovarono conferma nella legge penitenziaria del 1975. Nonostante le discussioni in merito, con questa legge non si disciplinarono invece permessi volti ad attenuare il distacco affettivo con i familiari. Ciò avvenne solo con la successiva legge Gozzini (l. 10 ottobre 1986, n. 663), la quale aggiunse l'art. 30-ter all'ordinamento penitenziario, istituendo i “permessi premio”¹⁴¹.

Per quanto attiene ai permessi di necessità, ai sensi dell'art. 30 o.p. il magistrato di sorveglianza può autorizzare la persona condannata o internata ad uscire dal carcere sia per visitare un familiare o un convivente in imminente pericolo di vita (comma 1) che, eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità (comma 2). Per gli imputati la decisione è presa dall'autorità giudiziaria

¹⁴⁰ C. BRUNETTI, *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2008, v. 12, f. 3, p. 118.

¹⁴¹ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 o.p.¹⁴².

L'istituto dei permessi di necessità è posto innanzitutto in relazione al principio dell'umanizzazione delle pene fissato al comma 3 dell'art. 27 della Costituzione; in via indiretta, comunque, può avere effetti anche in un'ottica rieducativa. È infatti indubbio che, ove un'istituzione pubblica qual è il carcere non desse la possibilità di visitare un caro in pericolo di vita, ciò non potrebbe che acuire l'odio che il ristretto prova verso la società. Essendo comunque il permesso di necessità un istituto estraneo alle regole del trattamento, va osservato che, a differenza dei permessi premio, è concedibile a qualsiasi ristretto. Ciò vuol dire che non si dovrà tenere conto della sua posizione giuridica, del reato commesso o della condotta tenuta in custodia. Pertanto, qualsiasi ristretto può fruire di tali permessi, anche quelli per reati di cui all'art. 4-*bis* o.p.¹⁴³.

Circa le cautele da osservare, l'art. 30-*bis*, comma 3, o.p., stabilisce che il provvedimento dell'autorità competente a decidere sulla concessione del permesso di necessità è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'interessato, i quali possono proporre reclamo entro ventiquattro ore. Il successivo comma 4 prevede che la sezione di sorveglianza, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, o la corte di appello, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, provveda entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo. In questo frangente di tempo, così come specificato al comma 7 dello stesso art. 30-*bis*, l'esecuzione del permesso è sospesa. Sulla base del successivo comma 8, a questa regola fanno eccezione i permessi concessi ai sensi dell'art. 30, comma 1, o.p.: infatti, è evidente che, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il ristretto ha l'assoluta necessità di raggiungerlo nel modo più tempestivo possibile. Per

¹⁴² E. A. GIACALONE, *Permessi*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 206.

¹⁴³ E. A. GIACALONE, *Permessi*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 206-208.

esigenze di cautela, comunque, in questa situazione si prescrive obbligatoriamente la scorta¹⁴⁴. In linea generale, infine, l'art. 64 reg. esec. afferma che, durante il tempo in cui il ristretto si trova in libertà, può prevedersi la presenza della scorta e l'obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario. Si prevede inoltre la durata massima del permesso, che non può essere concesso per più di cinque giorni, escluso il tempo necessario per raggiungere il luogo in cui il detenuto deve recarsi¹⁴⁵.

Si conclude analizzando gli ultimi due commi dell'art. 30 o.p., i quali prevedono le sanzioni che seguono ove il ristretto in permesso rientri in istituto in ritardo o non rientri. Il comma 3 si occupa del detenuto, stabilendo che se questo rientra con un ritardo compreso tra le tre e le dodici ore, senza apportare nessun giustificato motivo, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile per il reato di evasione *ex art.* 385 del codice penale, con diminuzione della pena in caso di costituzione in carcere prima della condanna. Il comma 4 affronta lo stesso tema relativamente all'internato, disponendo che se questo rientra dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito sul piano disciplinare¹⁴⁶.

Per quanto riguarda l'istituto dei permessi premio, questo è previsto dall'art. 30-*ter* o.p., il cui comma 1 stabilisce che ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, dopo aver sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per il soddisfacimento di interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata massima di ogni permesso è di quindici giorni, per complessivi quarantacinque giorni l'anno. La finalità che si è voluta perseguire attraverso questo tipo di permessi è quella di attenuare per quanto più possibile il carattere custodialistico della carcerazione e

¹⁴⁴ M. R. FALCONE, *Provvedimenti e reclami in materia di permessi*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 210-212.

¹⁴⁵ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

¹⁴⁶ E. A. GIACALONE, *Permessi*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 208.

l'emarginazione sociale che da ciò inevitabilmente ne consegue. Si tratta di un istituto avente natura ibrida, svolgendo allo stesso tempo due funzioni: sia una funzione incentivante alla buona condotta e quindi all'ordine carcerario, essendo concesso solo sotto forma di premio; sia una funzione rieducativa, contribuendo al mantenimento degli interessi del detenuto e facendogli riprovare la vita in libertà¹⁴⁷. La Corte costituzionale si è espressa in merito ritenendo che il permesso premio sia *“un incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria”* e, al tempo stesso, *“uno strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato in società”*¹⁴⁸.

Passando ad analizzare i requisiti soggettivi la cui sussistenza è necessaria per la concessione del permesso premio, va innanzitutto osservato che i ristretti ammessi al beneficio devono essere già condannati, cioè individui verso i quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato. Inoltre, occorre si tratti anche di detenuti, dovendosi quindi escludere i condannati in esecuzione di misure alternative che non comportano lo stato detentivo all'interno di una struttura penitenziaria. Circa il requisito della regolare condotta, il comma 8 dell'art 30-ter o.p. specifica che questa sussista quando il ristretto si comporti costantemente con responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle attività organizzate negli istituti¹⁴⁹. Sull'esatto significato di tale prescrizione, la giurisprudenza ha avanzato visioni contrastanti: in alcune sentenze si è ritenuto necessario che il detenuto abbia partecipato attivamente e con impegno all'opera di rieducazione, in altre si è ritenuta sufficiente un'ordinata condotta carceraria. Circa infine il requisito della pericolosità sociale, si rimanda alla definizione datane all'art. 203 del codice penale, il quale per la sua sussistenza pretende che l'individuo che abbia commesso un reato si ritenga probabile che possa commetterne di nuovi. Nel valutare la presenza o meno di

¹⁴⁷ M. R. FALCONE, *Permesso Premio*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 213-215.

¹⁴⁸ Corte Cost., sent. n. 188 del 1990, in [https://www.cortecostituzionale.it.](https://www.cortecostituzionale.it/), § 4.2.

¹⁴⁹ M. R. FALCONE, *Permesso Premio*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 215.

pericolosità sociale occorre quindi compiere un giudizio prognostico sull'individuo. Sulla base del comma 2 dell'art. 203 del codice penale, nel formulare questo giudizio ci si deve basare sulle circostanze indicate nell'art. 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere del colpevole¹⁵⁰.

Per quanto concerne i requisiti oggettivi, si stabilisce che possono concedersi tali permessi a: a) condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni, in ogni momento; b) condannati alla reclusione superiore a quattro anni, se è stato espiato almeno un quarto di pena; c) condannati alla reclusione per uno dei reati di cui all'art. 4-*bis* o.p., dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) infine, condannati all'ergastolo, se trascorsi almeno dieci anni di detenzione (art. 30-*ter*, comma 4, o.p.). Nel caso in cui però l'individuo sia recidivo, occorre l'espiazione di: a) un terzo della pena, per i condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni; b) metà della pena, per i condannati alla reclusione superiore a quattro anni; c) due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni, per i condannati alla reclusione per uno dei reati di cui all'art. 4-*bis* o.p. e per i condannati all'ergastolo (art. 30-*quater* o.p.). Si prevede poi che, nei riguardi di coloro che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive abbiano riportato condanna o siano imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione possa essere ammessa solo se trascorsi almeno due anni dalla commissione del fatto (art. 30-*ter*, comma 5, o.p.)¹⁵¹.

Per quanto riguarda l'ambito specifico dei rapporti con i familiari, il permesso premio è uno degli strumenti più efficaci con cui si può cercare di mantenerli nella loro stabilità o anche migliorarli e recuperarli. Infatti, sussiste una differenza enorme tra l'incontrarsi dentro degli stanzoni da condividere con altre persone, e

¹⁵⁰ C. BARGIACCHI, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

¹⁵¹ M. R. FALCONE, *Permesso Premio*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 215-216.

quindi in totale assenza di intimità, e il poter stare insieme in casa propria o all'aria aperta, dove e come più si desidera. Sono principalmente questi i momenti che possono stimolare un graduale processo di riadattamento all'interno del contesto familiare e quindi di riflesso sociale. Oltre a ciò, il permesso premio rappresenta l'unica occasione con cui i detenuti e i rispettivi *partner* all'esterno possono viverli liberamente il proprio amore anche da un punto di vista sessuale. Tuttavia, in ragione della ridotta platea dei beneficiari, attraverso tale istituto il problema della sessualità carceraria trova una soluzione dall'evidente carattere residuale. Non solo non possono usufruire di questi permessi i detenuti che non presentino i requisiti soggettivi e oggettivi di cui si è detto prima; ne risultano esclusi anche coloro che sono privi di risorse socio-familiari o abitative esterne, in particolar modo quelli stranieri e meno abbienti. Da ciò consegue che la quota di ristretti che può beneficiare dei permessi premio sia estremamente minoritaria. Per tutti gli altri continua a operare quindi in modo ininterrotto un dispositivo proibizionista sia dentro che fuori dal carcere: *“il loro annientamento sessuale è assoluto”*¹⁵².

Come si vedrà nei successivi paragrafi, essendo molte le ragioni per le quali ci si può opporre all'istituzione di *love rooms* all'interno degli istituti penitenziari, la soluzione al problema del distacco emotivo e sessuale che il carcere provoca potrebbe effettivamente essere quella di aumentare in modo importante le possibilità di incontro tra i ristretti e i loro familiari al di fuori delle mura carcerarie. Questo richiederebbe uno stravolgimento totale del modo di pensare ai permessi premio, la cui concessione dovrebbe essere regolata da requisiti molto meno stringenti. La risoluzione al problema sessuale carcerario può quindi ritrovarsi in uno strumento la cui legislazione penitenziaria già conosce ormai da tempo. Si tratterebbe solo di allargarne l'applicazione, renderlo accessibile a una fetta di detenuti molto più ampia e favorire sin dall'inizio della condanna l'uscita

¹⁵² A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 23-25.

quanto più frequente possibile dalle mura carcerarie. *“Quanto valgono le ore d’amore vissute tutte di seguito senza sbarre, senza agenti di polizia penitenziaria, senza rumore di porte che si chiudono, di cancelli che sbattono, con il sole e la luna tutti interi e non a strisce e l’erba, e la gente, e lo spazio senza confini?”*¹⁵³.

2.4. Perché non è sufficiente

Dall’analisi appena svolta sugli istituti posti a tutela dei rapporti familiari, emerge come l’odierna disciplina non sia affatto sufficiente a garantire una normale e appagante vita affettiva tra il ristretto e i suoi cari. Una relazione basata per lo più su lettere, dieci minuti di telefonate a settimana e incontri per un totale di sei ore al mese non può considerarsi adeguata, anche tenendo a mente il fatto che il colloquio avviene sotto costante controllo visivo degli agenti di custodia. Infatti, ciò implica che, per tutto il tempo della detenzione, i detenuti e i propri cari non hanno mai la possibilità di lasciarsi andare, di viverli in modo naturale e spontaneo. Eppure, soltanto la libertà di comunicare segretamente, unita alla possibilità di amarsi lontani da occhi indiscreti, può arginare il problema del distacco emotivo e affettivo che il carcere alimenta. Nonostante la legge penitenziaria riconosca astrattamente l’enorme valore che i sentimenti e la famiglia hanno per i detenuti, non riesce poi nella pratica ad assegnare a queste componenti la giusta importanza. Per com’è impostato, il carcere continua a rimanere un luogo per lo più separato dalla società libera, un luogo in cui si favorisce lentamente la disintegrazione di ogni forma di affetto nell’anima del ristretto e dei suoi cari all’esterno¹⁵⁴.

¹⁵³ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell’affettività*, in *Le Dispense dell’Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, pp. 57-58.

¹⁵⁴ OLIVO C., *Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 138-139.

La normativa penitenziaria si occupa – a prescindere dal modo – di qualsiasi aspetto della vita del detenuto, mentre tace del tutto con riferimento al tema della sessualità. Il legislatore in merito non assume alcun tipo di posizione, né di favore né di condanna. A ben vedere, comunque, non si tratta di una semplice dimenticanza, bensì di una ben precisa scelta proibizionista. Infatti, non regolare un determinato elemento significa niente meno volerlo reprimere. Nell’attuare il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e ordine carcerario da un lato e ragioni umanitarie e rieducative dall’altro, il legislatore ha preferito dare assoluta prevalenza alle prime, sacrificando *in toto* le seconde. Ciò a prescindere da una qualsiasi valutazione individuale sul ristretto. Così facendo, in molti casi concreti, si vanno a far prevalere ragioni securitarie anche quando queste in realtà non sussistano¹⁵⁵.

Oltre ai problemi che si riscontrano a causa della forzata astinenza sessuale, già largamente analizzati, la vita dei detenuti è tempestata anche da molte altre criticità sul piano emotivo. La rigidità della normativa penitenziaria può arrivare talvolta a un’incomprensione così assurda dei bisogni dei ristretti per cui non ci si può stupire quando accadano avvenimenti spiacevoli. Significativa in merito è una testimonianza della storia di un detenuto:

“Quando Bedri ricevette un telegramma dall’Albania: sua madre era morta. Il foglio gli cadde di mano. Crollò in lacrime. (...) All’improvviso, Bedri scattò in piedi, chiamò l’agente e disse: “devo telefonare a casa, devo sentire mio padre e chiedergli scusa di non essere lì, con lui”. “Adesso mi informo e le faccio sapere”, disse l’agente. (...) L’agente ritornò e disse che non era possibile. Bedri perse il controllo, iniziò a urlare e insultare tutti. (...) Sembrò acquietarsi, ma in un lampo prese un barattolo di pomodori, strappò

¹⁵⁵ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 17-19.

il coperchio di latta e cominciò a tirarsi fendenti sul polso sinistro. Quando finalmente riuscimmo a togliergli la rozza lama di mano, si potevano contare cinque tagli che schizzavano sangue. Una squadra di agenti lo portò via legato. Ritornò dopo mezzanotte, trascinando a fatica i piedi a causa degli psicofarmaci di cui lo avevano imbottito”¹⁵⁶.

Un altro detenuto discute di quanto sia difficile mantenere in vita un rapporto normale con i figli.

“Sono un detenuto che deve scontare un cumulo di pena di venti anni, ne ho già scontati la metà, sono padre di tre bambine di 11, 10 e 3 anni, l’unico mezzo possibile per mantenere vivo il rapporto con loro sta nelle sei ore di colloquio mensile oltre alle telefonate, una a settimana della durata di dieci minuti. Allora mi chiedo come un padre possa continuare a svolgere il ruolo di genitore in queste condizioni. La risposta è che no! non è proprio possibile fare il padre nei dieci minuti di telefonata che, poi, divisi per tre figlie sono tre minuti da dedicare a ciascuna figlia. Il rischio è che le bambine crescano con problemi di personalità e con atteggiamenti di rifiuto verso la società. Eppure la loro unica colpa sta nell’essere figlie di un detenuto. Purtroppo in Italia i figli dei detenuti, con tutte le privazioni che gli vengono imposte, scontano in parte la condanna del loro genitore: come può un detenuto tendere a rieducarsi e a responsabilizzarsi se di fatto gli viene tolta la possibilità di essere davvero genitore? Perciò la conseguenza sarà che, dopo aver scontato la tua pena, dovrai fare rientro in famiglia e ti troverai dei

¹⁵⁶ S. SANTORSO, *Disciplina e sorveglianza: controllo sociale carcerario*, in *Farsi la galera. Spazi e cultura del penitenziario*, a cura di E. Kalica, S. Santorso, Ombre Corte, Verona, 2018, pp. 78-79.

figli che conosci appena e ti sentirai un estraneo nel doverti rapportare con loro. E questo riguarda quelli che hanno la fortuna di trovarla ancora, una famiglia, perché in molti casi la famiglia del detenuto, dopo aver vissuto questo tipo di esperienza, decide di non seguirlo più e quindi sceglie la separazione. Noi tutti siamo consapevoli che abbiamo fatto degli errori e dobbiamo pagare, ma con la privazione della libertà personale e non come avviene attualmente nelle carceri italiane, dove si viene privati del diritto forse più fondamentale della propria vita, che è quello di prendersi cura dei propri figli. Con il pericolo che un figlio, dopo aver vissuto questo tipo di situazione, possa deviare nella crescita e sentirsi un diverso, magari colpevolizzandosi per responsabilità che non ha, perché non è una colpa quella di essere il figlio di un detenuto in un Paese dove le istituzioni carcerarie i figli di detenuti li obbliga a vivere come figli di “serie B”. Penso che da parte di tutti si dovrebbe fare una lunga riflessione su come attualmente vivono i figli dei detenuti e iniziare a lottare perché le istituzioni si sensibilizzino su questo problema e si adeguino agli altri Paesi europei, dando per lo meno maggiore spazio alle telefonate con i figli e facendoli ritornare figli “normali” con tutti i diritti che ogni figlio deve avere”¹⁵⁷.

Ciò che svela nel modo più immediato possibile quanto sia enorme il distacco tra la vita carceraria e quella libera è la mancanza all'interno delle prigioni di internet e della televisione satellitare, ossia di due strumenti divenuti nel corso di questi ultimi anni fondamentali per chiunque. In questo modo, i detenuti si ritrovano oppressi all'interno di un'esperienza informativa e comunicativa antistorica, essendogli negato l'accesso a una quantità infinita di eventi ed esperienze che

¹⁵⁷ L. GUIDA, *Dieci minuti di telefonata da dividere per tre figli*, in *Ristretti Orizzonti*, 2012, a. 14, n. 1, p. 33.

invece le persone libere hanno l'opportunità di conoscere. Più sarà lunga la pena da scontare, più questo *gap* conoscitivo ed esistenziale tra detenuti e liberi andrà ad aumentare. Non potendo utilizzare internet, i detenuti non hanno la possibilità di fare ricerche su siti di informazione come ad esempio Wikipedia, non possono dilettersi nell'ascoltare l'ultimo singolo del loro cantante preferito su Youtube, non possono accedere alla visione di una serie tv trasmessa su Netflix, non possono persino sapere cosa il mondo libero racconta e propone su loro stessi. Inoltre, non potendo guardare i canali satellitari, i detenuti non possono usufruire di un vasto numero di servizi, tra i quali le trasmissioni di canali del loro Paese di origine e nondimeno degli avvenimenti sportivi. Considerando quanto soprattutto il calcio sia seguito in Italia, ai detenuti è imposto così un distacco emotivo anche con riguardo alla loro squadra del cuore, della quale possono soltanto conoscere asetticamente i risultati finali delle partite leggendoli su un giornale. Quanto detto è ciò che più rappresenta la realtà della vita penitenziaria italiana: una realtà che costringe le persone in un'esistenza che non riesce a riprodurre assolutamente nulla di quello che c'è nel mondo libero. E allora, si può in queste condizioni avere anche solo il coraggio di parlare di dignità umana e di riadattamento sociale¹⁵⁸?

¹⁵⁸ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, pp. 105-106.

3. “Love rooms”: preoccupazioni connesse a un istituto necessario

Volendo analizzare i motivi per i quali il legislatore italiano non è ancora intervenuto in merito al problema della sessualità carceraria, non si può non partire da ragioni di natura morale e culturale. A ben vedere, sembra che siano queste a rappresentare l'ostacolo principale. Infatti, nonostante l'esistenza di altri motivi a sfavore sotto punti di vista prettamente pratici, si vedrà che questi non sembrano comunque rivestire un peso decisivo. L'assenza di consenso pubblico e una generale deresponsabilizzazione politica appaiono muri assai più ardui da scavalcare della carenza di risorse economiche o di problematiche securitarie¹⁵⁹. Essendo l'istintività divenuta padrona dei nostri tempi, non riesce difficile immaginarsi quale possa essere la risposta maggioritaria dell'opinione pubblica ove a questa si chiedesse se sia giusto o meno concedere momenti di piacere affettivo e fisico a chi sia stato colpevole di arrecare dolore ad altri. Effettivamente, a ragionare di pancia, a volte è davvero arduo non indignarsi e non provare odio di fronte a persone che hanno commesso certi delitti. Riflettendo sul male che hanno causato, non è del tutto incomprensibile che ci sia qualcuno che ritenga una giusta punizione quella che privi il detenuto di ogni momento di tenerezza e di affettività con il coniuge, con i figli e con i genitori, e che quindi facilmente distrugga rapporti familiari e affettivi¹⁶⁰.

Questa mentalità di certo non può sorprendere dinanzi a mass media che giustificano e danno adito a quei discorsi di chi, in caso di effettiva introduzione delle visite intime in carcere, arriverebbe a definire i direttori degli istituti penitenziari come “tenutari di bordelli” o “procacciatori di donne”. C'è chi parla di “celle a luci rosse” o, sarcasticamente, di “coito a cura dello Stato” a favore di stupratori e assassini. Altri ancora vedrebbero il detenuto trasformarsi da essere

¹⁵⁹ M. BARONI, *Amare in carcere. Prospettive di riforma contro il rischio di destrutturazione soggettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 291.

¹⁶⁰ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 48.

morale-razionale a uomo-animale, in quanto incapace di contenere le proprie pulsioni sessuali, con ciò scontrandosi con la necessità che la pena carceraria conservi il suo carattere di austerità e di moralità. Da qui l'inconcepibilità dell'idea di poter fare "cose del genere" in un luogo come il carcere. C'è poi chi è fermamente convinto che negli istituti penitenziari si debba stare peggio che fuori, altrimenti non sarebbe più galera, ma un villaggio turistico pagato dallo Stato. Inoltre, il cittadino medio, indotto a pensare al sesso come a un "consumo di lusso", rabbrivisce all'idea che lo Stato ne faccia regalo a delinquenti che in cella "hanno anche la televisione": che diritto hanno di pretendere ancora altri privilegi¹⁶¹?

Questa prospettiva, tuttavia, dimentica due aspetti fondamentali: in primo luogo, l'esistenza dell'art. 27, comma 3, Cost., in cui si stabilisce che lo Stato deve proporre percorsi e opportunità che possano efficacemente aiutare il detenuto a modificare la propria vita e a favorire un suo adeguato reinserimento affettivo e sociale; in secondo luogo, l'esistenza di un'idea che dovrebbe valere per tutti, in ogni luogo e in ogni tempo: quella per cui la dignità della persona, a prescindere da qualsiasi considerazione, si trova sempre e comunque al primo posto rispetto a qualsiasi tipo di fattore. Va pertanto scartata l'idea di chi ritiene la sessualità un premio o un vizio che, se concesso, porterebbe a uno svuotamento della pena. Va fatto comprendere alle persone quanto sia assurda e sbagliata la retorica per cui il carcere è un luogo in cui si vive serenamente perché il detenuto è fornito di vitto, alloggio e qualsiasi altro "*comfort*" (doccia, televisione, giornali). Rispettare fino in fondo i diritti del ristretto non può essere considerata una gentile concessione. Questo è un sacrosanto dovere dell'Amministrazione. Soltanto un carcere rispettoso della dignità umana, del resto, può avere quantomeno un barlume di speranza sul versante dell'ottica rieducativa. Considerando quanto il tema della sicurezza sociale sia ormai sentito ai nostri tempi, emerge facilmente come ci sia

¹⁶¹ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 39-40.

una chiara contraddizione nel discorso “meno rieducazione, più afflittività”, una volta dimostrato che questa aumenta l’instabilità dei dimessi e quindi il rischio che ricadano in reati¹⁶².

3.1. Da guardie a... guardoni? No dei sindacati della polizia penitenziaria

Quanto buona parte del corpo di polizia penitenziaria giudichi negativamente le proposte in merito all’introduzione del diritto alla sessualità all’interno delle carceri emerge a chiare lettere leggendo un comunicato dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria (USPP), il cui titolo recita “*Eiaculazione Penitenziaria. Al via i rapporti sessuali dei detenuti in carcere... ma fateci il piacere*”. L’articolo si chiude con un’altra frase degna di essere citata, per quanto il suo contenuto sia altrettanto volgare: “*non più afflittività della pena, ma affettività del pene*”. Appare inconcepibile che un sindacato di un organo che riveste così tanta importanza come la polizia penitenziaria possa affrontare un tema così delicato usando un simile linguaggio. Ben vengano le opinioni diverse, eppure non sembra che questo sia il modo consono con cui esporle. Il problema della sessualità carceraria esiste ed è serio, tanto che sono molti gli Stati ad averlo affrontato e risolto ormai da anni. Anticipando ciò che si dirà più avanti in modo maggiormente approfondito con riguardo al versante europeo, su 47 Stati del Consiglio d’Europa, già 31 riconoscono tale diritto. In molti di questi gli effetti che sono seguiti da tale ammissione sono stati considerati come estremamente positivi sia per la sicurezza interna degli istituti che per il riadattamento sociale dei detenuti. I nostri sindacati penitenziari, invece di guardare agli altri Paesi e ai relativi dati concreti, mostrano invece di preferire il facile consenso di

¹⁶² A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell’affettività*, in *Le Dispense dell’Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, pp. 49-50.

un'opinione pubblica sempre più propensa a sposare la strategia del “chiuderli in cella e buttare la chiave”¹⁶³.

Oltre a questi attacchi totalmente privi di contenuto mossi dal fronte sindacale, ve ne sono altri che, fondandosi su motivazioni più degne, meritano di essere discussi. Alcuni operatori penitenziari hanno fatto notare che le visite intime non dovrebbero essere previste perché potrebbero creare sentimenti negativi nei detenuti che non hanno un compagno o una compagna. Si ritiene che ciò potrebbe accrescere il loro risentimento verso chi invece ha un *partner* e quindi aumentare le tensioni e la violenza all'interno degli istituti penitenziari. Le ricerche tendono tuttavia a confutare tale assunto. Un'indagine condotta nel 2000 negli Stati Uniti ha rilevato che meno del 15% dei detenuti ha dichiarato di provare rabbia giacché altri, a differenza loro, accedono alle visite coniugali. Allo stesso modo, i detenuti che beneficiano di tali visite hanno per lo più affermato che gli altri a cui non è concessa la medesima possibilità non hanno espresso sentimenti di collera o di invidia¹⁶⁴. Inoltre, come si dirà più avanti, sarebbe auspicabile che il carcere preveda canali che favoriscano nuove conoscenze, anche in un'ottica affettiva, tra detenuti e persone in libertà.

Vi è poi una buona fetta del Corpo di Polizia penitenziaria che si scontra con l'introduzione delle visite intime per il potenziale svilimento delle funzioni cui sono adibiti. Infatti, dovendo comunque persistere il controllo, seppur all'esterno della stanza in cui avverrebbe l'incontro, gli agenti di custodia si troverebbero a sorvegliare due persone che stanno vivendo momenti d'intimità e passione. Considerando però che con il riconoscimento di un diritto alla sessualità le carceri diverrebbero luoghi abitati da persone più appagate e serene, ciò avrebbe senza dubbio un effetto benefico anche per il lavoro degli operatori penitenziari. Tale convinzione ha trovato avallo anche nella circolare del DAP n. 0377644 del 24

¹⁶³ R. POLIDORO, *Diritto all'affettività e quel comunicato volgare dell'Uspp*, in *Il Dubbio*, 4 novembre 2017.

¹⁶⁴ R. WYATT, *Male Rape in U.S. Prisons: Are Conjugal Visits the Answer?*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2006, v. 37, n. 2, pp. 605-606.

aprile 2010. Questa ritiene che si dovrebbero prendere misure atte a valorizzare le relazioni affettive, la cui mancata coltivazione continua a essere la principale causa del disagio individuale e quindi del disordine e delle violenze che avvengono in carcere. Per tali ragioni, a detta del DAP, è auspicabile elaborare progetti che si concentrino sull'attribuire il giusto valore ai rapporti con i cari che si trovano all'esterno¹⁶⁵.

3.2. Mancanza di spazi adeguati e di fondi necessari

Altro rilevante problema per cui il legislatore non è intervenuto nell'istituire stanze per incontri intimi è di carattere finanziario e ambientale: i colloqui intimi richiedono un ingente intervento economico volto a predisporre unità abitative o stanze arredate in modo tale da creare un'atmosfera il più possibile accogliente e familiare. In un contesto di preoccupante sovraffollamento carcerario come quello attuale, sembra utopico pensare di ricavare degli spazi dove costruire "stanze dell'amore". L'unica soluzione possibile pare essere fabbricare nuovi istituti penitenziari, pensando e realizzando fin da principio locali idonei a tale funzione. Ciò ovviamente vuol dire tempo. Ancor di più, il problema è che ciò vuol dire denaro¹⁶⁶.

Il diritto all'affettività – come del resto tutti i diritti sociali – è necessariamente soggetto alla c.d. riserva del possibile, per la quale all'infinità dei diritti corrisponde la finitezza delle risorse utilizzabili dallo Stato. Allo stato attuale di forte congettura economica, l'attività del legislatore penitenziario si è sempre rivolta a trovare soluzioni per diminuire il numero dei detenuti, piuttosto che nel fabbricare nuovi carceri utilizzando denaro pubblico. In un momento in cui l'utilizzo di questo deve avvenire in modo estremamente oculato, il legislatore è

¹⁶⁵ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, pp. 53-54.

¹⁶⁶ C. OLIVO, *Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 146.

obbligato a compiere scelte basate su un giudizio di priorità. Tra queste, ha sempre dato preferenza ad altre questioni più “urgenti”, piuttosto che a quella concernente i diritti dei detenuti¹⁶⁷.

Tuttavia, come si vedrà in modo più approfondito successivamente, vi sono vari atti internazionali ed europei che sottolineano che i diritti dei detenuti non possono essere subordinati alla carenza di risorse. A titolo di esempio, si richiama la regola n. 4 delle Regole penitenziarie europee che, basandosi sulla considerazione che spesso gli ordinamenti non provvedono per mancanza di risorse, afferma che ciò non è da ammettersi se il mancato intervento comporti una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. L'amministrazione è tenuta pertanto a trovare soluzioni, senza poter utilizzare la mancanza di denaro come utile e veloce scusa per non intervenire, quando in realtà l'inerzia è spesso giustificata per lo più da ben diverse ragioni¹⁶⁸.

“Viviamo in un tempo di grande travaglio e difficoltà, il che però non giustifica le inerzie. Dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che oggi è in corso una vasta e complessa operazione di rifondazione, ridefinizione, estensione, moltiplicazione dei diritti e sulla base di tale consapevolezza dobbiamo agire. Per farlo non possiamo rimanere arroccati nel passato, nelle presunte e rassicuranti prassi che hanno tutelato noi e chi ci ha preceduto, senza tanto riguardo al fatto che la strada che stavamo percorrendo si stava sempre più allontanando da quella tracciata dalle norme (...). Parlando di diritti, bisogna sempre guardare lontano, frequentare il futuro, non rimanere prigionieri del passato. E bisogna avere in essi una fede appassionata, magari ingenua, che sostenga lo sforzo continuo di una costruzione dei diritti

¹⁶⁷ M. BARONI, *Amare in carcere. Prospettive di riforma contro il rischio di destrutturazione soggettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 289.

¹⁶⁸ COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Le regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 Gennaio 2006*, in <http://www.rassegnapenitenziaria.it>, 2007, p. 59.

*sempre incompiuta, sempre insidiata, coscienti del fatto che ogni innovazione è accompagnata da ripulsa”*¹⁶⁹.

È necessario pensare a un carcere del tutto diverso da un punto di vista strutturale. In merito, affascinante è il progetto di un prototipo di un istituto penitenziario di media sicurezza dalla capienza di duecento posti detentivi presentato da Daniele Desii, premiato con il primo premio al concorso di idee indetto dal Ministero di Giustizia. Desii ha pensato a un carcere strutturato a forma di villaggio, in cui vi trovano posto anche appartamenti a cui i ristretti e i relativi familiari possono avere facile accesso. La vita dei detenuti è incentrata sulla dinamicità, su continui spostamenti da una zona all'altra per occupare il proprio tempo libero con attività lavorative, momenti di formazione, di svago, di ricreazione e di ricongiungimento affettivo. Si è cercato così di riprodurre un modello di vita il quanto più possibile assimilabile a quella libera, ritenendo che solo in tal modo il carcere possa adempiere la sua funzione: rispettare la dignità delle persone e farle maturare e preparare nel migliore dei modi per il ritorno in libertà, per evitare che quest'avvenimento sia ciò che è oggi, un ritorno nel “mondo dei grandi”, in un mondo che fa paura¹⁷⁰.

¹⁶⁹ P. BUFFA, *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità dei detenuti*, Laurus Robuffo, Roma, 2015, pp. 56-57.

¹⁷⁰ D. DESII, *La città ristretta. Cura dei luoghi, più qualità?*, Alinea, Firenze, 2011, pp. 40-46.

3.3. Facilitato l'ingresso di oggetti illeciti

Altro motivo per il quale il legislatore propende per la scelta negazionista con riferimento al tema della sessualità carceraria è da ricollegare al fatto che potenzialmente sarebbe facilitato un maggiore ingresso in prigione di oggetti illeciti, come droghe, farmaci, telefoni cellulari, lame, e così via. Non è semplice tuttavia comprendere come si possa ragionevolmente distinguere in merito tra chi entra in carcere per un normale colloquio e chi entra in carcere per avere incontri intimi. Non ci sarebbero difatti ragioni per le quali i controlli all'ingresso dovrebbero diversificarsi. A parità di questi, non si vede come un contatto più ravvicinato e intimo possa di per sé aumentare le opportunità di scambio di oggetti non consentiti¹⁷¹.

3.4. E per chi non ha un *partner* all'esterno?

Il motivo per il quale maggiormente si possono avanzare perplessità sull'istituzione delle visite intime carcerarie è connesso all'inevitabile differenziazione che ne emergerebbe tra chi ha un *partner* all'esterno e chi ne è sprovvisto. In questo modo si andrebbe a riconoscere un diritto da destinarsi solo a chi, prima di fare ingresso in carcere, ha avuto la fortuna di costruirsi una relazione. Eppure, anche l'integrità psico-fisica dei celibi – che sono gli sposi e i conviventi futuri, e in ogni modo individui che la società ha interesse a che si rieduchino e la cui dignità deve comunque essere tutelata – non può non destare preoccupazioni come quella dei già coniugati. Inoltre, non ci sarebbe equità in una

¹⁷¹ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 307

legge che faccia soffrire a un ristretto una pena che viene evitata a chi ha trovato un *partner* prima che la detenzione avesse inizio¹⁷².

Al di fuori dal carcere è pieno di persone che decidono di stare da sole per periodi più o meno lunghi. È una libera scelta e, come tale, assolutamente non sindacabile. In prigione tuttavia non funziona così. Le possibilità di crearsi altri rapporti, di far nascere nuovi sentimenti, sono in concreto quasi del tutto nulle. Ci si dovrebbe allora attivare per risolvere anche questa problematica. Piuttosto che consentire l'accesso di prostitute, sia in parte per condivisibili ragioni etiche che per ragioni prettamente giuridiche, la soluzione potrebbe riscontrarsi nel prevedere canali che favoriscano nuove conoscenze, anche in un'ottica affettiva, tra detenuti e persone in libertà¹⁷³.

3.5. Rischio di svilire la dignità della coppia: evitare la brevità dell'incontro

Infine, si conclude notando che, discutendo di visite intime in carcere, potrebbero essere gli stessi detenuti a conservare dubbi e scetticismi. Nonostante per molti di loro il problema della privazione sessuale sia uno dei più avvertiti e sofferti, alcuni potrebbero provare vergogna e frustrazione a rapportarsi sessualmente con il proprio coniuge in un luogo che comunque, per quanto privato, è sempre carcere. È per questo motivo che la stanza o l'unità abitativa in cui avverrebbe l'incontro dovrebbe essere la più accogliente e calorosa possibile. In caso contrario, l'incontro non potrebbe che risultare umiliante. Il sesso diverrebbe un atto meccanico, quasi come fosse un gesto dovuto, e non più un elemento facente parte della più ampia relazione affettiva. In tal modo, invece di aggiustarli o

¹⁷² G. A. BELLONI, *L'Eros incatenato: studio sul problema sessuale penitenziario*, Fratelli Bocca, Milano, 1939, pp. 93-95.

¹⁷³ O. FAVERO (a cura di), *Donne in sospenso. Testimonianze dal carcere della Giudecca*, Ristretti Orizzonti, Padova, 2004, p. 188.

mantenerli stabili, l'incontro potrebbe avere l'effetto opposto: inaridire i rapporti¹⁷⁴.

Intervistata sul punto, una detenuta ha confessato che, per quanto avverta la mancanza di avere rapporti intimi con il proprio compagno, l'idea di farlo all'interno delle mura carcerarie potrebbe crearle imbarazzo. Questa situazione cambierebbe, però, ove questi incontri non si limitassero a durare solo qualche ora, bensì un'intera o comunque gran parte della giornata. Infatti, è soltanto in questo modo che non sussisterebbe la fretta di concludere l'atto sessuale, l'ansia di non riuscire a finire l'amplesso entro la scadenza prefissata. Un tempo più adeguato farebbe venire meno la frustrazione che potrebbe derivare da un incontro troppo rapido, rendendo questo ciò che dovrebbe essere: un ricongiungimento non solo e non del tutto meramente sessuale, bensì *in primis* affettivo¹⁷⁵.

¹⁷⁴ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 56.

¹⁷⁵ O. FAVERO (a cura di), *Donne in sospenso. Testimonianze dal carcere della Giudecca*, Ristretti Orizzonti, Padova, 2004, pp. 23-24.

CAPITOLO III

L'affettività in altri ordinamenti nazionali

1. La tutela dell'affettività nel mondo: panorama generale. – 2. L'esperienza in Canada. – 3. L'esperienza negli Stati Uniti. – 4. L'esperienza in America Latina. – 5. L'esperienza in Spagna. – 6. L'esperienza in Francia.

1. La tutela dell'affettività nel mondo: panorama generale

L'istituto delle visite intime assegna l'opportunità ai ristretti e ai loro cari di trascorrere un periodo di tempo prolungato all'interno di apposite strutture in condizioni di totale riservatezza. In questo modo, i due partecipanti possono vivere quei momenti di ricongiungimento con maggiore naturalezza e serenità e, se del caso, avere rapporti sessuali. L'obiettivo principale perseguito dagli ordinamenti penitenziari che riconoscono tale opportunità consiste nell'attenuare le già analizzate conseguenze negative che una forzata astinenza sessuale provoca sull'integrità psico-fisica del ristretto. Inoltre, si vogliono preservare e migliorare i legami familiari e affettivi, allo scopo di aumentare le probabilità che il dimesso non ricommetta altri reati una volta terminata la pena. Infine, si vuole evitare che la famiglia e le persone vicine al detenuto paghino per un reato che non hanno mai commesso. Nonostante un'eventuale introduzione dell'istituto delle visite intime in Italia sia vista per lo più con diffidenza da gran parte dell'opinione pubblica, si tratta di una pratica già largamente riconosciuta e accettata in molti Stati europei ed extraeuropei¹⁷⁶.

È significativo constatare che la previsione di “stanze dell'amore” all'interno delle carceri sia stata perfezionata in alcuni Paesi già da molti decenni. Un esempio è il

¹⁷⁶ C. BRUNETTI, *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2008, v. 12, f. 3, p. 121.

Messico, la cui riforma penale del 1929 stabilì che almeno cento detenuti a settimana potessero usufruire di incontri riservati con il proprio *partner*, e ciò a prescindere dalla sussistenza di un legame coniugale risultante da atti dello stato civile. Per l'ammissione si richiedeva soltanto che si trattasse di condannati con pena da scontare non inferiore ai due mesi e che il condannato avesse tenuto una buona condotta carceraria. Le dette visite avvenivano all'interno di uno spazio riservato dell'istituto penitenziario e potevano durare fino a due ore. Gli studi condotti in Messico hanno dimostrato che il riconoscimento della possibilità di svolgere visite intime con il *partner* ha avuto effetti positivi innanzitutto sotto un profilo terapeutico, contro i disturbi psico-fisici che una forzata astinenza sessuale provoca. Inoltre, si è rilevato che ha portato miglioramenti anche in un'ottica di sicurezza e ordine carcerario, giacché i detenuti hanno iniziato a impegnarsi seriamente a mantenere una condotta positiva per non perdere l'accesso agli incontri. Invero, da alcune rilevazioni è emerso che la privazione delle visite intime era la sanzione disciplinare più temuta dai ristretti. Sempre in quegli anni, esperienze equiparabili a quella messicana furono condotte anche in altri Stati come Brasile, Perù e San Salvador, per citarne alcuni¹⁷⁷.

Altro esempio che si può citare è quello statunitense. Il Mississippi iniziò ad autorizzare visite intime già nei primi anni del novecento. Inizialmente, furono previste solo per i detenuti di colore. Infatti, dominava l'idea che questi, per loro natura, avessero una forza sovrumana e un insaziabile appetito sessuale, per cui concedergli di avere rapporti sessuali era ritenuto uno strumento di gestione dell'ordine carcerario e un incentivo a lavorare maggiormente e meglio. Considerando che la visita intima era elargita solo ed esclusivamente per permettere ai detenuti di colore di dare sfogo ai propri bisogni fisici, si autorizzava anche l'accesso di prostitute. Verso gli anni quaranta, comunque, si cominciò a guardare a tale istituto in un'ottica totalmente differente. Innanzitutto,

¹⁷⁷ G. A. BELLONI, *L'Eros incatenato: studio sul problema sessuale penitenziario*, Fratelli Bocca, Milano, 1939, pp. 79-83.

le visite intime iniziarono a essere concesse a tutti i detenuti maschi (le detenute donne furono ammesse al programma solo nel 1972). Inoltre, verso la fine degli anni cinquanta non fu più consentito l'accesso di prostitute. Si dispose che solo i familiari e i *partner* del ristretto potevano visitarlo riservatamente. Pertanto, con la predisposizione di "stanze dell'amore" nelle carceri, non si voleva più accordare ai ristretti la sola possibilità di soddisfare le loro necessità sessuali, bensì, principalmente, riconoscergli l'opportunità di mantenere, migliorare o ricostruire i propri rapporti familiari e affettivi¹⁷⁸.

Considerando che già quasi cent'anni fa alcuni Stati sono riusciti a elaborare regole tali da superare le problematiche connesse all'introduzione dell'istituto delle visite intime, non può che emergere come la negazione del diritto alla sessualità in Italia si fondi su ragioni di cultura e di consenso, piuttosto che organizzative ed economiche. Difatti, preso atto dei molti più strumenti, anche di controllo, che si hanno a disposizione ai giorni nostri, risulta complicato riscontrare motivi pratici così rilevanti da non permettere la costruzione di "stanze dell'amore" anche nelle carceri italiane¹⁷⁹.

A seguire si intende offrire uno sguardo generale sugli Stati europei e non che prevedono la misura delle visite intime all'interno delle carceri, per poi dedicare uno specifico approfondimento sugli ordinamenti su cui si sono concentrate le principali ricerche dottrinali.

Partendo dal continente europeo, in Norvegia i detenuti sono autorizzati a ricevere la visita di familiari, *partner* o amici all'interno di stanze arredate da un divano, un lavandino e un armadio, con lenzuola e asciugamani inclusi. Questi incontri, della durata di due ore, possono avvenire due volte a settimana. In aggiunta, sono stati predisposti miniappartamenti al di fuori dell'area detentiva, dove i ristretti e i loro familiari possono trascorrere fino a ventiquattro ore continuative insieme, a

¹⁷⁸ C. HENSLEY, M. KOSCHESKI, R. TEWKSBURY, *Does Participation in Conjugal Visitations Reduce Prison Violence in Mississippi? An Exploratory Study*, in *Criminal Justice Review*, 2002, v. 27, n. 1, pp. 53-55.

¹⁷⁹ G. A. BELLONI, *L'Eros incatenato: studio sul problema sessuale penitenziario*, Fratelli Bocca, Milano, 1939, p. 85.

patto però che il detenuto abbia completato uno specifico programma di rieducazione familiare per l'educazione dei bambini; l'appartamento in questione è fornito di una piccola cucina, due camere da letto, un bagno, un soggiorno con un tavolo da pranzo, un divano e un televisore, nonché di un'area giochi all'aperto per permettere ai bambini di vivere con più serenità quel ricongiungimento con il genitore. In Croazia, si ammettono incontri riservati di quattro ore tra il detenuto e il relativo *partner*. In Germania, si è proceduto con l'allestimento di piccoli appartamenti, dove i condannati a lunghe pene possono trascorrere del tempo in compagnia della propria famiglia. Tuttavia, va rilevato che allo stato attuale solo in alcuni *Länder* si è completata la predisposizione di tali strutture. Allo stesso modo, anche in Olanda e in Danimarca sono stati realizzati miniappartamenti per incontri riservati. In Finlandia, sono ammessi alle visite intime solo quei ristretti che non si trovano nelle condizioni di poter usufruire dei permessi all'esterno. Infine, in Austria si concedono incontri riservati di almeno quattordici ore¹⁸⁰.

Per quanto riguarda il continente americano, la pratica delle visite intime è garantita, indipendentemente dallo stato coniugale, in Stati come Cile, Colombia e Messico; qualche struttura carceraria è anche dotata di appartamenti per ospitare ristretti e familiari per periodi più lunghi. Inoltre, nella città del Messico, il Dipartimento delle carceri ha iniziato dal 2007 a concedere visite intime anche per persone omosessuali, sia di sesso maschile che femminile. In Costa Rica, il 15 giugno 2015 la Corte costituzionale ha ordinato di provvedere alla predisposizione di stanze per permettere lo svolgimento di incontri riservati¹⁸¹.

Si conclude analizzando il panorama negli Stati orientali e medio orientali e nel continente africano. In Kuwait, dal 2018 si è concessa ai ristretti sposati l'opportunità di usufruire di visite riservate una volta ogni tre mesi, così come già avveniva da qualche anno in Pakistan. In India, il 7 gennaio 2015 la *Punjab and*

¹⁸⁰ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 316-317.

¹⁸¹ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 313-314.

Haryana High Court ha ordinato al Comitato per le riforme carcerarie indiano di riconoscere l'istituto delle visite intime per rispettare i diritti coniugali dei ristretti. Nelle Filippine, vi è una struttura penitenziaria in cui vivono una trentina di detenuti a bassa sicurezza con le rispettive famiglie. In Arabia Saudita, Qatar, Turchia e Iran, ai ristretti si concede un incontro riservato al mese, per ogni moglie. In Israele, si concede la possibilità di trascorrere del tempo all'interno di strutture riservate con il coniuge e anche con chi è legato da meri rapporti affettivi, e ciò anche nell'unico carcere femminile del Paese. In Nigeria, da ormai due anni si discute circa la corretta applicazione delle norme per la predisposizione di visite coniugali, con pesanti critiche che continuano a sollevarsi contro il Governo affinché si pervenga a una rapida soluzione della questione. Anche in Uganda e nello Zimbabwe, si sta da qualche tempo ponderando la possibilità di introdurre l'istituto delle visite coniugali, su cui l'opinione pubblica si è a più riprese mostrata favorevole¹⁸².

Dall'analisi appena svolta, non si può che sottolineare come l'istituto delle visite intime sia riconosciuto in Stati musulmani e dell'America Latina. Infatti, sebbene si tratti di Paesi in cui si verificano ripetute violazioni dei diritti fondamentali della persona (si pensi ad esempio alla condizione delle donne in Medio Oriente) e i cui sistemi carcerari sono contrassegnati da notevoli criticità (si pensi al Brasile e alla Colombia, dove i ristretti vivono in condizioni nettamente peggiori rispetto a quanto accade in Italia), è tuttavia parso ordinario riconoscere al detenuto il diritto all'affettività e alla sessualità. Inoltre, è rilevante costatare che, se la maggioranza degli Stati ha previsto che le visite intime possano essere compiute solo con familiari e coniugi, alcuni hanno concesso detta possibilità anche a detenuti non sposati e, come ad esempio in Argentina, Brasile, Costa Rica, Israele e Messico, anche a *partner* dello stesso sesso. Invero, è questa la strada da perseguire se realmente si vuole umanizzare il carcere e aiutare i

¹⁸² S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 315-316.

detenuti nel loro percorso di reinserimento all'interno della società. In questo quadro, non può che suscitare perplessità la constatazione che l'Italia ancora non si sia adeguata a una misura di una tale umanità che, in Paesi maggiormente illiberali e arretrati, è concessa da anni in modo del tutto naturale¹⁸³.

2. L'esperienza in Canada

In Canada, la possibilità di svolgere visite intime all'interno del carcere iniziò a essere riconosciuta sin dal 1960 da parte di alcune strutture provinciali. Negli anni ottanta e novanta, in adempimento di una nuova filosofia punitiva dichiaratamente rivolta a favorire la rieducazione del reo, la misura è stata estesa in tutto il territorio nazionale. Si è scelto pertanto di seguire un approccio fondato sull'idea che, se la pena vuole realmente avere quale fine ultimo la tutela della società e dei cittadini, non deve essere punitiva e neutralizzante, bensì risocializzante e comunitaria. Infatti, soltanto aiutando i trasgressori della legge penale a non incorrere nuovamente in reati, si può garantire sicurezza ai cittadini. In questo quadro, si è ritenuto fondamentale prevedere regole penitenziarie che tendano a preservare e migliorare i legami familiari e affettivi del ristretto. Infatti, sulla base dei dati dell'Amministrazione della giustizia del Canada, si è compreso che se durante la detenzione non si disgregano i rapporti che il detenuto aveva all'esterno, aumentano di gran lunga le possibilità che decida di condurre la sua esistenza in modo onesto una volta terminata la pena¹⁸⁴.

Inoltre, a dimostrazione di quanto in Canada l'obiettivo principale del sistema carcerario sia favorire il riadattamento sociale del dimesso attraverso un mantenimento o un miglioramento delle relazioni familiari, si registra che allo scopo sono state introdotte negli anni anche altre misure, oltre a quella

¹⁸³ E. KALICA, *Colloqui intimi, nulla di cui scandalizzarsi*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, pp. 30-31.

¹⁸⁴ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 314.

concernente le visite intime, A titolo esemplificativo, si richiamano i programmi per la prevenzione della violenza familiare e quelli per la formazione sulle abilità genitoriali¹⁸⁵.

Considerando che l'obiettivo principale delle visite intime è concedere la possibilità al ristretto di preservare e valorizzare i propri legami affettivi, queste possono essere compiute non soltanto con il coniuge o con stretti familiari, ma anche con qualsiasi altra persona con cui è chiaramente stabilito che il detenuto ha un intenso legame. In ragione di siffatto orientamento, si riconosce tale possibilità anche tra *partner* dello stesso sesso¹⁸⁶.

L'accesso alle visite intime è consentito a qualsiasi detenuto condannato a più di due anni di carcere, ad eccezione di quelli che si trovano in un'unità speciale di detenzione. Tuttavia, si può essere esclusi se si palesa un rischio che avvengano violenze con il *partner* o nel caso in cui durante la precedente visita privata il ristretto sia incorso in illeciti disciplinari che minacciano la sicurezza carceraria, come l'introduzione di oggetti proibiti, di armi o di strumenti suscettibili di essere utilizzati per compiere atti di violenza o per la fuga. Prima di ogni visita, un funzionario ha un confronto con il visitatore per valutare se quest'ultimo desidera svolgere l'incontro di sua spontanea volontà e non sotto pressione. Inoltre, il funzionario deve decretare se la relazione sentimentale è ben fondata, stabile e vantaggiosa. Allo scopo, può effettuare autonome indagini ascoltando familiari, vicini di casa, amici o datori di lavoro del ristretto e del visitatore. Infine, una volta che la visita sia giunta a termine, il funzionario dovrà verificare se si sia svolta positivamente¹⁸⁷.

¹⁸⁵ M. VACHERET, *Private Family Visits in Canada, Between Rehabilitation and Stricter Control: Portrait of a System*, in *Champ pénal*, 2005, v. 2.

¹⁸⁶ M. VACHERET, *Private Family Visits in Canada, Between Rehabilitation and Stricter Control: Portrait of a System*, in *Champ pénal*, 2005, v. 2.

¹⁸⁷ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 314-315.

Gli incontri possono avvenire una volta ogni due mesi e hanno una durata compresa tra le ventiquattro e le settantadue ore. Si svolgono all'interno di una zona speciale del carcere, in piccoli appartamenti arredati con una o due stanze da letto, cucina, soggiorno, bagno e uno spazio esterno con un cortile o un giardino. Durante la visita, gli agenti di custodia devono supervisionare con regolarità il ristretto e i visitatori. Ad ogni modo, per evitare di disturbare l'intimità dei partecipanti, tutti i controlli devono essere programmati in anticipo, salvo si renda necessario un intervento tempestivo. Infine, i regolamenti penitenziari identificano in maniera precisa gli oggetti e gli alimenti che si possono introdurre nell'istituto penitenziario. Allo scopo, i visitatori sono scrupolosamente controllati prima di ogni visita¹⁸⁸.

Per concludere, si richiama una ricerca condotta dal Servizio correttivo del Canada nel 2015, la quale ha scoperto una forte correlazione tra le visite intime e un calo dei tassi di recidiva. In particolare, i risultati dello studio hanno accertato che i detenuti che avevano avuto accesso all'opportunità di cui si discute avevano una probabilità inferiore del 22% di tornare in prigione rispetto a chi non aveva partecipato¹⁸⁹.

¹⁸⁸ M. VACHERET, *Private Family Visits in Canada, Between Rehabilitation and Stricter Control: Portrait of a System*, in *Champ pénal*, 2005, v. 2.

¹⁸⁹ G. OMAND, *Conjugal visit valuable for inmates, should mimic normal environment: warden*, in <https://toronto.citynews.ca>, 1 febbraio 2017.

3. L'esperienza negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, come si è accennato nel primo paragrafo, l'esperienza dello Stato del Mississippi mostra che le visite intime furono inizialmente concesse con la sola finalità di permettere ai detenuti di soddisfare le loro esigenze sessuali. Tuttavia, con il trascorrere degli anni, si è verificato un cambiamento di prospettiva. L'opportunità di svolgere incontri intimi all'interno delle carceri iniziò a essere concessa con la funzione di conservare, migliorare o ristabilire i rapporti familiari e affettivi del ristretto. In un'ottica di riadattamento sociale, il sistema carcerario ha così puntato a mitigare gli effetti depersonalizzanti che la pena detentiva già per sua natura comporta. Attualmente, le visite intime sono consentite in cinque Stati statunitensi: California, New York, Washington, New Mexico e Connecticut¹⁹⁰.

Per quanto riguarda lo Stato della California, la possibilità di svolgere incontri riservati fu concessa nel primo luglio 1968 a titolo di esperimento in alcuni istituti penitenziari. Considerati gli effetti positivi del programma, principalmente in un'ottica di mantenimento e miglioramento dei rapporti familiari e di maggior ordine carcerario, nel 1971 si decise di espanderlo in carceri maschili e femminili di tutto lo Stato. A conferma del fatto che la possibilità di avere visite intime fu accordata più per garantire la stabilità e il rafforzamento dei legami familiari e affettivi, piuttosto che la mera soddisfazione sessuale, si nota che queste possono intercorrere non solo con il *partner* (che può essere solo il coniuge di diritto comune, non di fatto), ma anche con figli, genitori o fratelli del ristretto. Le visite hanno una durata compresa tra le quarantotto e le settantadue ore e si svolgono in degli appartamenti prefabbricati o in stanze interne al carcere. Non possono usufruire di questa possibilità i detenuti che si trovano nelle sezioni di massima sicurezza e gli aggressori sessuali. Il partecipante, inoltre, deve obbligatoriamente

¹⁹⁰ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 312.

lavorare e partecipare ai programmi di reinserimento predisposti dall'amministrazione penitenziaria. È il *partner* del ristretto che si deve occupare di portare con sé i preservativi¹⁹¹. Si conclude notando che, dal 2007, la possibilità di usufruire di visite intime è stata estesa anche alle coppie omosessuali, purché coniugate o in unione civile¹⁹².

Circa lo Stato di New York, la possibilità di compiere visite intime è stata concessa dal 1976 con l'obiettivo dichiarato di mantenere e rafforzare la stabilità familiare. Hanno diritto a parteciparvi il coniuge e i familiari del ristretto. Gli incontri avvengono sia in prigioni maschili che femminili, all'interno di case mobili separate dall'istituto penitenziario provviste di letto, cuscini, coperte, lenzuola, asciugamani e sapone. Per potervi accedere, il detenuto non deve essere incorso in infrazioni disciplinari e deve essere adibito alla minima o alla media sicurezza. Inoltre, non deve essere stato condannato per reati sessuali o atroci, ovvero dimostrarsi mentalmente instabile. Il numero di visite può variare sulla base della quantità di richieste che sono avanzate e il relativo spazio disponibile. Il sistema correzionale si occupa di fornire ai partecipanti i preservativi per prevenire le trasmissioni di malattie sessualmente trasmissibili¹⁹³. Infine, si rileva che, dal 2011, possono accedere a tali incontri anche le coppie omosessuali¹⁹⁴.

Nello Stato di Washington, il programma di visite coniugali ebbe inizio nel 1980. Gli incontri avvengono all'interno di unità abitative. Per potervi accedere, il ristretto deve avere tenuto una buona condotta carceraria e non aver tentato di evadere nei precedenti dodici mesi dalla richiesta. Inoltre, deve trattarsi di un detenuto che non sia adibito alla massima sicurezza e che partecipi attivamente ai programmi scolastici o di reinserimento lavorativo forniti dall'amministrazione

¹⁹¹ C. HENSLEY, *Prison Sex. Practice & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, p. 147.

¹⁹² S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 313.

¹⁹³ C. HENSLEY, *Prison Sex. Practise & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, pp. 147-148.

¹⁹⁴ V. CAVALIERE, *How conjugal visits work*, in <https://www.vocativ.com>, 24 maggio 2016.

penitenziaria¹⁹⁵. Negli Stati statunitensi che le prevedono, in genere le visite intime sono gratuite. Tuttavia, un'eccezione è rappresentata proprio dallo Stato di Washington, la cui quota da versare all'Amministrazione per potervi partecipare, fino a qualche anno fa di cinque dollari a notte, è di recente salita a dieci dollari a notte¹⁹⁶.

Nello Stato del New Mexico, i detenuti possono svolgere visite coniugali all'interno di strutture abitative provviste di riscaldamento, cucina, elettricità, acqua, lenzuola, asciugamani e coperte. Per evitare l'ingresso di sostanze stupefacenti, i ristretti sono sottoposti a esame delle urine sia prima che immediatamente dopo la visita¹⁹⁷.

Infine, lo Stato del Connecticut concede l'opportunità di compiere incontri riservati all'interno di mini appartamenti provvisti di due stanze da letto, bagno, cucina, sala da pranzo, soggiorno con televisore e scrivania. La cucina è attrezzata con frigorifero, freezer, piano cottura, forno, microonde, macchina per il caffè, tostapane, utensili, pentole e padelle. Inoltre, nel soggiorno si possono trovare anche giochi da tavolo¹⁹⁸.

Considerando che soltanto cinque Stati sui cinquanta che compongono gli Stati Uniti d'America hanno predisposto programmi per lo svolgimento di visite intime, si tratta evidentemente di un fenomeno ben limitato in tale confederazione. Ciò nonostante, si possono comunque trarre degli spunti molto interessanti sul piano qualitativo, analizzando le ricerche che sono state svolte nel tempo. Invero, già dal primo studio condotto nel 1969 da Hopper all'interno di carceri del Mississippi, si segnalò come le visite intime incrementino la stabilità familiare e riducano i fenomeni della masturbazione compulsiva e dell'omosessualità indotta, come pure le tensioni e le violenze la cui diffusione è favorita in istituti come

¹⁹⁵ C. HENSLEY, *Prison Sex. Practise & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, p. 148.

¹⁹⁶ V. CAVALIERE, *How conjugal visits work*, in <https://www.vocativ.com>, 24 maggio 2016.

¹⁹⁷ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 313.

¹⁹⁸ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 313.

quello penitenziario. Inoltre, è emerso uno stretto collegamento tra l'istituto di cui si discute e una diminuzione del tasso della recidiva penale esterna¹⁹⁹. Nel 1983, Grossman, Howser e MacDonald hanno riportato che i detenuti che hanno partecipato ai programmi di ricongiungimento familiare a New York erano incorsi in minori infrazioni disciplinari rispetto ai non partecipanti. In aggiunta, si è rilevato che questi avevano una minore probabilità di compiere nuovi reati al momento del rilascio dal carcere²⁰⁰. Ancora, si richiama un altro studio del 2000 condotto da Hensley, Rutland e Gray-Ray in Mississippi, da cui è emerso che le visite intime sono fondamentali in un'ottica di mantenimento e rafforzamento del legame affettivo tra il ristretto e il *partner*. Inoltre, per quanto riguarda il fenomeno dell'omosessualità indotta, il 59% dei ristretti che non avevano beneficiato di visite intime e il 74% di coloro che invece ne avevano usufruito ritenne che queste riducano tale comportamento omosessuale²⁰¹. Infine, nel 2015, il Dipartimento correzionale del Minnesota ha scoperto che la partecipazione al programma di visite intime comporta un calo del 25% delle violazioni di norme disciplinari interne al carcere e una riduzione del 13% della recidiva penale esterna²⁰².

¹⁹⁹ C. B. HOPPER, *Sex in Prison: The Mississippi experiment with conjugal visiting*, Louisiana State University Press, Baton Rouge LA, 1969.

²⁰⁰ J. GROSSMAN, J. HOWSER, D. MACDONALD, *Impact of family reunion programs on institutional discipline*, in *Journal of Offender Counseling, Services and Rehabilitation*, v. 8, 1984, pp. 27-36.

²⁰¹ C. HENSLEY, *Prison Sex. Practice & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, pp. 149-153.

²⁰² E. GREENWOOD, *The evolution of the Conjugal visit*, in <https://medium.com>, 24 maggio 2018.

4. L'esperienza in America Latina

Trattando dell'esperienza concernente il continente sudamericano, innanzitutto rileva il sistema carcerario brasiliano, uno dei più turbolenti del mondo. Nonostante i detenuti vivano per lo più in condizioni disumane – principalmente a causa dell'elevato tasso di sovraffollamento negli istituti penitenziari e delle numerose tensioni, rivolte e omicidi che vi avvengono – si garantisce loro il diritto alla sessualità. Per molto tempo, ciò era riconosciuto in maniera del tutto informale e soltanto ai ristretti di sesso maschile. Fu nel 1999 che tale diritto trovò formalizzazione legislativa e fu esteso anche alle detenute donne²⁰³. Inoltre, con una decisione del 2011 del Consiglio nazionale per le politiche penali e penitenziarie, la possibilità di svolgere visite intime è stata allargata anche alle coppie omosessuali. Prima di allora, ciò avveniva solo in alcuni Stati, tra cui Rio de Janeiro e Pernambuco²⁰⁴.

Il detenuto può incontrarsi in condizioni di totale riservatezza almeno una volta al mese con il *partner*, sia esso coniuge, convivente o semplice compagno. Per usufruire della detta opportunità, il ristretto deve registrare il nome di colui che parteciperà alla visita. Considerando che si può segnare soltanto un nominativo per volta, ove il detenuto volesse effettuare la visita con una persona differente, dovrà previamente richiedere che si provveda alla cancellazione del precedente nominativo²⁰⁵.

Non vi è un luogo specifico dove avvengono le visite intime. L'amministrazione penitenziaria si limita semplicemente a stabilire il momento e la durata delle stesse e a selezionare quali visitatori possono accedervi. Sono quindi i ristretti a gestire autonomamente la distribuzione di corpi e spazi per la produzione

²⁰³ R. GODOI, *Intimacy and power: body searches and intimate visits in the prison system of Sao Paulo, Brazil*, in *Justice pénale internationale*, 2016, v. 13.

²⁰⁴ LATIN AMERICAN HERALD TRIBUNE, *Brazil Approves Conjugal Visits for Gay Inmates*, in <http://laht.com>.

²⁰⁵ LATIN AMERICAN HERALD TRIBUNE, *Brazil Approves Conjugal Visits for Gay Inmates*, in <http://laht.com>.

dell'intimità necessaria ad avere rapporti sessuali all'interno del carcere. In genere, gli incontri intimi si svolgono all'interno delle celle. Eccezionalmente, secondo necessità e valutazione dei *leader* della prigione, due visite intime possono avvenire contemporaneamente nella stessa cella. Quest'ultima, in tal caso, sarà divisa da lenzuola e coperte appese alla griglia o ai letti. Vigge pertanto una sorta di autoregolazione tra detenuti, per cui coloro che non ricevono visite non possono rimanere nell'area detentiva e sono tenuti a evitare qualsiasi contatto con gli altri visitatori, mantenendo in tal evenienza un atteggiamento riguroso e distaccato. Per i ristretti si tratta di veri e propri obblighi ai quali non possono sottrarsi. Difatti, ove qualcuno dovesse mancare di rispetto ai codici di condotta vigenti nel carcere, potrà subire conseguenze molto gravi, tra cui anche la morte²⁰⁶.

Nonostante quanto osservato, l'amministrazione penitenziaria non lascia comunque del tutto il sistema delle visite intime alla gestione dei detenuti. Infatti, prima di ogni incontro, i visitatori sono soggetti a un controllo molto invasivo. Innanzitutto, si specifica nel dettaglio i capi di abbigliamento che sono consentiti. Nonostante ciò, i criteri che l'amministrazione dell'istituto impone variano notevolmente in base al personale in servizio in un determinato giorno. In considerazione di ciò, è frequente che i visitatori si trovino costretti a cambiare indumenti all'ultimo momento. Inoltre, un controllo scrupoloso avviene anche con riferimento ai bagagli personali che i visitatori decidono di introdurre all'interno dell'istituto penitenziario. Infine, si prosegue con una ricerca corporea effettuata da un'agente dello stesso sesso del visitatore. A quest'ultimo si richiede di denudarsi, scuotere e sollevare i capelli, mostrare la pianta dei piedi e accovacciarsi. Il movimento provoca l'apertura della vagina e dell'ano e il personale penitenziario controlla l'evidenza di oggetti introdotti al loro interno. Quando c'è il sospetto che il visitatore nasconda oggetti illeciti, gli si può

²⁰⁶ R. GODOI, *Intimacy and power: body searches and intimate visits in the prison system of Sao Paulo, Brazil*, in *Justice pénale internationale*, 2016, v. 13.

richiedere di ripetere i movimenti. Se il sospetto rimane, può essergli negato l'ingresso. L'amministrazione penitenziaria ritiene questa pratica necessaria per evitare che abbiano accesso oggetti non consentiti, come droghe e telefoni cellulari, garantendo così la sicurezza e l'ordine carcerario. Nonostante sussistano evidenti e comprensibili esigenze securitarie, le modalità con cui avviene la ricerca corporea risultano tuttavia eccessivamente umilianti e vessatorie. È questo il motivo principale per cui sono molte le persone che, non potendo sopportare un controllo di tale natura, decidono di non partecipare al programma di visite intime²⁰⁷.

Per quanto riguarda l'Argentina, l'istituto delle visite intime è considerato fondamentale dall'Amministrazione nazionale in quanto, facendo mantenere al detenuto un legame soddisfacente con i suoi cari, si possono evitare gli effetti desocializzanti e depersonalizzanti della prigionia²⁰⁸.

Il ristretto può incontrarsi in condizioni di totale riservatezza con il *partner*, a prescindere da un rapporto coniugale in essere, a condizione però che il relativo legame affettivo perduri da almeno sei mesi²⁰⁹. Sebbene la legge non specifichi nulla in merito, possono avere accesso alle visite intime anche coppie omosessuali²¹⁰.

L'opportunità di effettuare visite intime può essere concessa per due volte a settimana e protrarsi fino a due ore, anche se nella pratica la sua durata viene estesa oltre tale limite. In ogni caso, se il ristretto si trova a una distanza superiore ai trecento chilometri dal proprio *partner*, la visita può essere effettuata mensilmente per cinque giorni consecutivi, con una durata di tre ore al giorno. L'incontro riservato avviene all'interno di semplici stanze dotate di letto, bagno,

²⁰⁷ R. GODOI, *Intimacy and power: body searches and intimate visits in the prison system of Sao Paulo, Brazil*, in *Justice pénale internationale*, 2016, v. 13.

²⁰⁸ S. AMAYA, *Sexo tras las rejas: cómo es el sistema de visitas conyugales*, in <https://www.lanacion.com.ar>, 19 giugno 2013.

²⁰⁹ *Visitas íntimas en Penal: un avance, pero sólo para los que legalizaron*, in <http://www.nortecorrientes.com>, 29 marzo 2014.

²¹⁰ S. AMAYA, *Sexo tras las rejas: cómo es el sistema de visitas conyugales*, in <https://www.lanacion.com.ar>, 19 giugno 2013.

riscaldamento e ventilatore. Lenzuola, asciugamani e articoli per l'igiene devono essere portati dal detenuto o dai visitatori. In alcuni casi, l'amministrazione penitenziaria può occuparsi della fornitura dei preservativi. Per accedere alle visite coniugali, occorre un rapporto del servizio medico dell'istituto penitenziario che controlla l'eventuale presenza di malattie infettive o contagiose sul detenuto o sul visitatore. Inoltre, come accade in Brasile, anche in Argentina si prevede una ricerca corporale sul visitatore; prima che abbia accesso alla visita, quest'ultimo sarà pertanto tenuto a denudarsi e a mostrare le sue cavità intime (orale, vaginale, anale). Di recente, il sottosegretario agli affari penitenziari del ministero della giustizia, sicurezza e diritti umani della Nazione ha specificato che tali ispezioni dovranno essere eseguite da professionisti che siano dello stesso sesso del visitatore e che le cavità intime possono essere controllate solo visivamente. Si è inoltre stabilito che, ove il visitatore abbia meno di diciotto anni, la ricerca sul corpo non può essere praticata²¹¹.

²¹¹ S. AMAYA, *Sexo tras las rejas: cómo es el sistema de visitas conyugales*, in <https://www.lanacion.com.ar>, 19 giugno 2013.

5. L'esperienza in Spagna

Con la fine del franchismo, il sistema carcerario spagnolo decise di mutare filosofia in merito alla pena detentiva, puntando in modo determinato sulla rieducazione e sul reinserimento del detenuto al fine di far diminuire sensibilmente il tasso di recidiva. Allo scopo, partendo dalla consapevolezza che non può esservi risocializzazione senza un apporto rilevante dei familiari e degli affetti dei ristretti, sono state predisposte regole penitenziarie che puntano a evitare la disintegrazione di tali legami²¹².

L'istituto con cui principalmente si cerca di favorire il mantenimento e anche il rafforzamento dei rapporti affettivi del detenuto è costituito dalle visite riservate. Si prevede un incontro da svolgersi con parenti e amici e uno intimo con il *partner*²¹³. Non è necessario essere sposati; occorre semplicemente dimostrare l'esistenza di un legame stabile. Pertanto, si tratta di permessi che coppie eterosessuali e omosessuali ottengono con estrema facilità²¹⁴.

Tali incontri possono essere concessi due volte al mese, in genere per due ore. Si svolgono in apposite stanze dotate di tavoli, sedie, letto matrimoniale e bagno. Per garantire la necessaria *privacy*, non si prevede alcuna forma di sorveglianza, se non esterna. La possibilità di accedere a questa misura non è considerata un premio, bensì un diritto. Per questo motivo, non si richiede alcun genere di requisito per poterne usufruire. Eventuali esclusioni possono intervenire soltanto per ordine del direttore dell'istituto penitenziario, ove il ristretto sia incorso in sanzioni disciplinari molto gravi²¹⁵. Inoltre, non possono accedere a questo istituto i ristretti che già usufruiscono dei permessi di uscita all'esterno. Pertanto, il diritto

²¹² J. A. M. VAZQUEZ, *Afectividad y circe: un binomio (casi) posible en la experiencia española*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 65.

²¹³ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 52.

²¹⁴ T. TROTTA, *El sexo en las cárceles española*, in <https://www.vice.com>, 4 novembre 2014.

²¹⁵ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 52.

alle visite intime si concede solo a quei detenuti che non hanno la possibilità di incontrare il *partner* all'esterno del carcere in condizioni di totale riservatezza. Per esigenze di sicurezza connesse al rischio che parenti e compagni dei ristretti introducano negli istituti penitenziari oggetti non consentiti, è negata loro la possibilità di trasportare borse o pacchi. Inoltre, la legge assegna la possibilità al personale penitenziario di eseguire ricerche corporee sul visitatore. Va comunque precisato che una sentenza della Corte costituzionale spagnola del 28 febbraio 1994 ha segnalato che ciò è possibile soltanto previa adeguata motivazione. Pertanto, occorre ponderare attentamente se nel caso concreto possano realmente sussistere rischi di violazione di norme penitenziarie tali da giustificare un controllo così invasivo²¹⁶.

Come ha più volte osservato la Corte nazionale spagnola, tali visite costituiscono una misura necessaria in un ordinamento in cui si vuole umanizzare il carcere e tendere alla concreta rieducazione del condannato. Infatti, mantenendo in modo soddisfacente i legami affettivi con il mondo esterno, si riducono gli effetti desocializzanti provocati dalla pena detentiva. In questo modo, il detenuto si ritrova a essere meglio preparato per affrontare il reinserimento nella vita al di fuori del carcere una volta che la pena sia terminata²¹⁷.

Quanto le visite intime abbiano effetti positivi sulla stabilità dei rapporti affettivi, è dimostrato da interviste effettuate con alcuni ristretti che vi accedono ormai da anni²¹⁸.

Per quanto riguarda le detenute donne, hanno tutte concordato che i colloqui ordinari, svolgendosi in presenza di vetri divisorii che impediscono il contatto fisico con i visitatori e in assenza di una qualsiasi forma di *privacy* a causa del costante controllo visivo del personale di sorveglianza, costringono a viverli quei

²¹⁶ J. A. M. VAZQUEZ, *Afectividad y circe: un binomio (casi) posible en la experiencia española*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 70.

²¹⁷ J. A. M. VAZQUEZ, *Afectividad y circe: un binomio (casi) posible en la experiencia española*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 70.

²¹⁸ C. R. FERNANDEZ, *Las relaciones del interno con el mundo exterior y su importancia para la reeducación y reinserción social*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 17 luglio 2015.

momenti di ricongiungimento in modo freddo e distaccato. Ci sono state detenute che hanno persino ritenuto si tratti di una misura crudele. Tutto ciò non avviene invece attraverso la misura delle visite intime. Infatti, soltanto dopo incontri di questo genere le detenute si sono sentite realmente appagate e serene²¹⁹.

Per quanto riguarda i detenuti di sesso maschile, la minoranza degli intervistati ha dichiarato di non avere particolari problemi nel compiere i colloqui ordinari. Invece, la maggior parte si dimostra concorde con il pensiero delle colleghe detenute, ritenendo che le modalità con cui si svolgono i colloqui ordinari non sono adatte per mantenere e sviluppare soddisfacenti rapporti familiari e affettivi. Addirittura, alcuni ristretti hanno dichiarato che preferirebbero che i loro parenti non partecipassero più a questo tipo di comunicazioni. Pertanto, anche i detenuti di sesso maschile hanno mostrato di apprezzare notevolmente di più gli incontri intimi, che per molti rappresentano l'unico strumento realmente adatto a far mantenere rapporti positivi con i propri cari²²⁰.

²¹⁹ C. R. FERNANDEZ, *Las relaciones del interno con el mundo exterior y su importancia para la reeducaci3n y reinserci3n social*, in *Revista Electr3nica de Ciencia Penal y Criminolog3a*, 17 luglio 2015, pp. 17-18.

²²⁰ C. R. FERNANDEZ, *Las relaciones del interno con el mundo exterior y su importancia para la reeducaci3n y reinserci3n social*, in *Revista Electr3nica de Ciencia Penal y Criminolog3a*, 17 luglio 2015, pp. 19-20.

6. L'esperienza in Francia

Il dibattito sull'introduzione delle "stanze dell'amore" in Francia, che ha avuto il suo inizio negli anni '80, è stato stimolato dalle storie di detenuti che hanno svelato quanta sofferenza e degradazione provochi la privazione sessuale carceraria e da vari studi che hanno messo in luce i gravi danni che la forzata astinenza sessuale causa sull'integrità psico-fisica dell'individuo. Nel 1997, il programma sulle visite intime è stato finalmente autorizzato dal Ministero della Giustizia. Tuttavia, si è dovuto attendere fino al 2003 per far sì che iniziassero esperimenti pilota in tre differenti istituti penitenziari. Infine, è soltanto nel 2009 che la possibilità di effettuare incontri intimi è stata estesa a tutte le prigioni nazionali²²¹.

Allo stato attuale, il sistema carcerario francese predispone due diversi tipi di strutture. Innanzitutto sono previste le unità per le visite familiari, ossia appartamenti arredati da due o tre camere e uno spazio esterno (un terrazzo o un piccolo giardino); in questi appartamenti, che sono situati all'interno del carcere ma al di fuori dell'area detentiva, i detenuti possono incontrarsi con uno o più parenti per un periodo compreso tra le sei e le settantadue ore. Inoltre, sono contemplate le stanze per le visite intime, ossia piccole camere di circa dieci metri quadrati, dotate di doccia, divano, letto, sedie, televisore e alcuni elettrodomestici come un bollitore o una caffettiera. All'interno di queste stanze, l'incontro tra i detenuti e i visitatori può durare fino a dodici ore; si tratta di una soluzione di ripiego in quei casi in cui all'interno di un istituto penitenziario manchi lo spazio per la costruzione di unità per le visite familiari²²².

I ristretti possono usufruire di incontri intimi una volta ogni tre mesi, sia con familiari che con amici. Possono accedere contemporaneamente più visitatori, in

²²¹ M. CRETENOT, *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria*, Antigone, Roma, 2013, p. 19.

²²² M. CRETENOT, *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria*, Antigone, Roma, 2013, pp. 19-20.

genere tre o quattro. La durata dell'incontro è decisa dal direttore del carcere, secondo la possibilità e un principio progressivo: le prime visite familiari spesso durano sei ore, le successive ventiquattro ore e poi quarantotto ore. Trascorso un certo periodo di tempo, si possono consentire visite che durano fino a settantadue ore, ma ciò soltanto una volta ogni anno²²³.

Durante la visita, i partecipanti sono soggetti a un controllo del personale penitenziario meramente esterno. Le possibilità di accedere all'interno della struttura sono limitate ai casi in cui si verifichi una situazione contingente che lo richieda. Inoltre, gli agenti di custodia possono eseguire controlli periodici per accertare che tutto stia procedendo in modo regolare. In ogni caso, onde evitare di violare l'intimità dei partecipanti, è necessario avvertirli prima²²⁴.

A luglio 2018, solo quarantotto istituti penitenziari francesi su cento ottantotto erano attrezzati per le visite familiari (per un totale di cento cinquantasei unità). Il numero sembra però destinato presto a salire. Infatti, considerando che a febbraio 2018 soltanto trentanove carceri avevano provveduto, sono ben nove le prigioni che nel giro di pochi mesi sono intervenute in proposito²²⁵.

Assegnando l'opportunità al ristretto e ai propri cari di trascorrere dei momenti insieme in assenza del costante controllo visivo degli agenti di custodia, tali visite garantiscono ai partecipanti un incontro maggiormente soddisfacente. Delle ricerche condotte sul punto nel 2009 da Rambourg hanno dimostrato come questa misura sia stata determinante per recuperare rapporti che stavano correndo il rischio di sfaldarsi. In aggiunta, i suoi studi hanno svelato come attraverso il programma di incontri intimi si siano ridotte le tensioni in carcere, garantendo

²²³ M. CRETENOT, *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria*, Antigone, Roma, 2013, p. 20.

²²⁴ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 317.

²²⁵ S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 317.

così al personale penitenziario l'opportunità di lavorare in un ambiente più sereno e adottare un approccio differente nei riguardi dei ristretti²²⁶.

²²⁶ C. RAMBOURG, *L'assignation identitaire des unités de visites familiales*, in *Déviance et Société*, v. 33, 2009, pp. 51-67.

CAPITOLO IV

Prospettive di riforma

1. La normativa internazionale. – 2. La normativa europea. – 3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 4. La giurisprudenza della Corte costituzionale. – 5. Le proposte normative in Italia dagli anni '90 a oggi.

1. La normativa internazionale

A causa degli orrori che si erano verificati durante la seconda guerra mondiale, la comunità internazionale iniziò a darsi delle regole per far sì che mai più la dignità dell'uomo potesse essere calpestata in un modo così brutale. Poco alla volta ebbe pertanto inizio un processo d'internazionalizzazione dei diritti umani che, per i riflessi negativi che la detenzione può avere sulla persona, riguardò anche il mondo carcerario. Nel corso del tempo ne è così venuto fuori un sistema complesso in cui convivono norme, più o meno vincolanti, ma anche sentenze, rapporti, monitoraggi, raccomandazioni, risoluzioni²²⁷.

Partendo dall'operato delle Nazioni Unite, si deve riportare all'attenzione *in primis* la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Essendo una dichiarazione, questa non ha formalmente efficacia vincolante, bensì semplicemente valore esortativo rivolto agli Stati su come regolare una determinata disciplina. Ciò nonostante, tale dichiarazione è comunemente considerata una sorta di Costituzione internazionale. Infatti, analizzando quali siano i suoi contenuti e i suoi promotori (l'intera comunità mondiale), a nessuno verrebbe da sostenere che si tratti di atto non normativo²²⁸. Per quel che ci

²²⁷ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, p. 55.

²²⁸ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, pp. 55-56.

interessa, la Dichiarazione afferma innanzitutto all'art. 2 che a ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate al suo interno, senza che si possano operare distinzioni sulla base di una qualsiasi considerazione. L'art. 5 prevede che nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione crudele, inumana o degradante. Sul tema specifico della famiglia, l'art. 12 vieta qualsiasi genere di intromissione arbitraria nella vita privata e familiare dell'individuo. Ancora, l'art. 16 stabilisce che i coniugi hanno uguali diritti e che la famiglia, nucleo cardine della società, deve essere tutelata dalla società e dallo Stato. Infine, l'art. 25 richiede che la maternità e l'infanzia siano fatte oggetto di speciali cure e assistenza sociale. Dal complesso di queste norme, da un lato emerge che qualsiasi individuo merita di essere rispettato, a prescindere da chi esso sia e da cosa abbia fatto nel corso della sua vita; dall'altro che la famiglia ha un ruolo fondamentale per qualsiasi persona e che pertanto si tratta di una formazione sociale da tutelare contro qualsiasi interferenza esterna²²⁹.

Nel 1957 l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato le Regole minime per il trattamento dei detenuti, successivamente modificate nel 1977. Tali regole richiedono agli Stati l'adesione a un modello carcerario improntato sui principi dell'umanità e del reinserimento dei detenuti, confermando così l'impostazione seguita nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Si tratta di regole minime, ossia regole che pongono degli *standard* al di sotto dei quali non bisogna scendere. Circa i contatti con il mondo esterno, l'art. 37 prevede il diritto per i ristretti di comunicare regolarmente, sia per corrispondenza che ricevendo visite, con familiari e amici. Per quanto riguarda le condizioni di detenzione, l'art. 60 richiede che sia seguito un modello penitenziario tale per cui si riducano per quanto maggiormente possibile le differenze che possono intercorrere tra la vita carceraria e quella libera. Infatti, si ritiene che queste conducano a un'infantilizzazione del detenuto. Soltanto se in carcere si proponga un'esistenza

²²⁹ G. MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza: i legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007, p. 24.

che riesca a emulare quella in libertà, si può rispettare la dignità della persona e favorire il suo processo di responsabilizzazione e quindi di riadattamento sociale²³⁰.

Nel 1966 furono adottati dalle Nazioni Unite il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti sociali, economici e culturali. Il primo – reso esecutivo in Italia con la legge 881/1977 – all’art. 7 proibisce la tortura e ogni altra forma di trattamento inumano o degradante. L’art. 9 ribadisce che ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza personale. L’art. 10 stabilisce che il trattamento penitenziario deve rispettare la dignità del ristretto e avere come fine essenziale il suo riadattamento sociale. Infine, per quanto riguarda l’ambito strettamente familiare, l’art. 23 afferma l’importanza della famiglia e il diritto della stessa a essere protetta dalla società e dallo Stato. Ove un detenuto ritenga di essere stato trattato in modo disumano, può ricorrere al Comitato istituito dal Patto ONU se lo Stato di appartenenza gli ha riconosciuto la possibilità di ricevere comunicazioni dai singoli individui. Si tratta di una procedura mista, con pochi tratti giurisdizionali e molti invece di natura diplomatica²³¹.

Rilevante è poi il Commento generale n. 9 del Comitato ONU del 1982, nel quale si è enunciato che consentire visite tra detenuti e relativi ristretti è una misura essenziale per rispettare la dignità dei soggetti coinvolti²³².

Infine, volendo completare il quadro richiamando ciò che riguarda il contesto statunitense, si sottolinea che la Corte inter-americana dei diritti umani e la relativa Commissione sostengono che vi sia un vero e proprio obbligo in capo agli Stati di facilitare le relazioni fra i detenuti e le rispettive famiglie²³³.

²³⁰ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, pp. 57-58.

²³¹ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, p. 58.

²³² M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 54.

²³³ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 54.

2. La normativa europea

Negli ultimi decenni il diritto italiano si trova a essere sempre più condizionato da quello europeo. Vi sono addirittura alcuni settori in cui il legislatore italiano si è quasi del tutto spogliato della propria competenza. Ciò non è avvenuto per quanto riguarda profili penali o penitenziari; ciò nonostante, si rinvengono comunque vari atti europei sul punto che hanno grande rilevanza²³⁴.

In merito, non possono che essere richiamate innanzitutto le Regole Penitenziarie Europee (EPR), adottate per la prima volta nel 1973 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, modificate poi nel 1987, fino ad arrivare alla terza e attuale versione del 2006²³⁵. Queste regole, piuttosto che prevedere *standard* minimi al di sotto dei quali non si deve scendere, configurano un vero e proprio ordinamento penitenziario europeo. Infatti, si occupano di una gran vastità di aspetti: dai principi fondamentali alle regole di ammissione in istituto, dall'igiene al regime alimentare, dalla consulenza legale alla tutela sanitaria, dal regime di vita interno all'intrattenimento, dal lavoro all'istruzione, dai regimi speciali al trattamento più peculiare di donne e minori, dalla disciplina ai rapporti con l'esterno, dal personale ai controlli ispettivi e così via²³⁶.

Si tratta quindi di regole che mirano a far sì che gli ordinamenti penitenziari degli Stati membri siano costituiti da norme e prassi comuni. Sono state elaborate dal Consiglio per la cooperazione penologica del Consiglio d'Europa, tenendo in stretta considerazione le norme riguardanti il trattamento dei detenuti stabilite dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e i risultati della ricerca penologica. Questi hanno svelato che un carcere

²³⁴ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, p. 64.

²³⁵ COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Le regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 Gennaio 2006*, in <http://www.rassegnapenitenziaria.it>, 2007.

²³⁶ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, pp. 64-65.

deresponsabilizzante conduce a un processo d'infantilizzazione del detenuto, il quale non potrà che acuire la sua condotta aggressiva all'interno e all'esterno dell'istituto penitenziario e quindi distanziarlo dall'essenziale obiettivo del riadattamento sociale. Per esigenze di ordine carcerario e di rieducazione, si è ritenuto che sia fondamentale assicurare al reo una cella che rispetti le regole della decenza e dell'igiene, l'accesso a cure mediche di buona qualità, la possibilità di scegliere tra varie attività durante la giornata così da non gettarsi nel vortice dell'ozio, l'opportunità di coltivare le proprie passioni e i propri affetti attraverso frequenti contatti con il mondo esterno che consentano anche momenti di intimità essenziali per mantenere saldi i rapporti. Le Regole Penitenziarie Europee si fondano quindi su due principi fondamentali: il principio di normalizzazione, per cui la vita carceraria deve essere la più simile possibile a quella libera, e il principio di responsabilizzazione, per cui ai detenuti devono essere costantemente assegnate responsabilità e compiti da affrontare autonomamente. Sulla base di questi principi, il Consiglio d'Europa invita gli Stati membri a prevedere un regime detentivo "aperto", in cui i detenuti possano beneficiare di attività che mettano in gioco le loro capacità e possano altresì mantenere e sviluppare contatti soddisfacenti e costanti con il mondo esterno²³⁷.

Si vanno adesso ad analizzare nello specifico le regole che interessano ai nostri fini. Seguendo l'esempio di molti altri atti internazionali in materia, la regola n. 1 ribadisce fin da subito che è fondamentale rispettare i diritti del ristretto e quindi la sua dignità. Le regole n. 2 e n. 3 specificano che, nonostante sia inevitabile che a causa della condanna i diritti dei detenuti subiscano restrizioni, quest'ultime dovranno comunque essere le minori possibili. Saranno pertanto legittime soltanto ove previste dalla legge e se necessarie e indispensabili per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari. La regola n. 4, basandosi sulla considerazione che spesso gli ordinamenti non provvedono per mancanza di

²³⁷ M. CRETENOT, *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria*, Antigone, Roma, 2013, pp. 8-9.

risorse, afferma che ciò non è da ammettersi se il mancato intervento comporti una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. La regola n. 5 enuncia il fondamentale principio della normalizzazione, per cui nelle carceri si deve fare in modo di avvicinare per quanto maggiormente possibile la vita dei detenuti a quella delle persone in libertà. Soltanto in questo modo si ritiene che il ristretto possa, una volta uscito dall'istituto penitenziario, ritornare in libertà nel migliore dei modi. La regola n. 6 continua sul punto stabilendo che la detenzione deve mirare a facilitare il riadattamento sociale del reo. Per quanto attiene nello specifico alle relazioni familiari, la regola n. 24 prevede che i detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile con la famiglia (comma 1); qualsiasi genere di restrizione delle comunicazioni e delle visite, che si renda necessaria per esigenze investigative e securitarie, deve comunque garantire un contatto minimo accettabile (comma 2); le visite si devono effettuare in modo da permettere ai ristretti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali (comma 4). Da tale regola emerge quindi che lo *status* di detenuto non può comportare la privazione delle relazioni affettive con i propri cari, ciò sulla convinzione che una delle principali ragioni per cui la detenzione cagiona sofferenza al ristretto sia il distacco emotivo e affettivo da familiari e amici. Questa regola può essere considerata una trasposizione in ambito penitenziario dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce al comma 1 che *“ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”*. Infatti, soltanto garantendo contatti frequenti e positivi con i cari che si trovano all'esterno, si potrà rispettare la vita privata e familiare del ristretto. Così come previsto dalla regola n. 24 di cui si discute, anche l'art. 8 CEDU ammette, ai sensi del comma 2, che vi possa essere l'ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio del diritto stabilito al comma 1, ciò però soltanto nel caso in cui *“tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o*

della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". Pertanto, emerge chiaramente come le limitazioni delle comunicazioni debbono essere ridotte al minimo.

Le Regole Penitenziarie Europee richiamate sono state elaborate basandosi su varie ricerche che hanno posto l'accento sull'importanza per i detenuti del proprio "capitale sociale". Si tratta di un elemento ritenuto imprescindibile per ridurre la recidiva. Infatti, la famiglia e gli amici sono la principale componente in grado di dare ai ristretti dimettenti e dimessi quel sostegno morale e materiale che è indispensabile per decidere di abbandonare la strada della illegalità. Tuttavia, ancora oggi sono vari gli Stati europei che non rispettano del tutto i principi delle Regole Penitenziarie Europee. Per quanto riguarda l'Italia, uno dei problemi fondamentali cui non è stata ancora data risoluzione consiste nel fatto che i colloqui avvengono in luoghi dove non si garantisce alcun tipo d'intimità, a differenza di quanto accade in molti paesi europei ed extraeuropei, dove sono state nel tempo adibite apposite unità abitative per gli incontri tra i detenuti e i loro *partner* o familiari²³⁸.

Nella stessa prospettiva seguita dalle Regole Penitenziarie Europee sulle tematiche del reinserimento sociale dei detenuti e dei contatti con il mondo esterno, si possono richiamare anche la risoluzione 76(2) adottata dal Comitato dei Ministri; la raccomandazione (2003)23; il Memorandum del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti [CPT (2007)55], il quale afferma che il mantenimento dei rapporti familiari è facilitato se le visite con questi possano svolgersi con modalità che siano il più possibile normali²³⁹. Ancora, si richiama la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1340 del 1997, la quale esprime l'esigenza di predisporre nuovi strumenti idonei a garantire che la sfera affettiva e sessuale del detenuto non sia

²³⁸ M. CRETENOT, *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria*, Antigone, Roma, 2013, pp. 17-18.

²³⁹ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 53.

intaccata dalla detenzione. Si specifica quindi la necessità di adibire all'interno delle carceri spazi nei quali i detenuti e i familiari abbiano l'opportunità di incontrarsi in totale intimità. Allo stesso modo, l'art. 1, lett. c), della Raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188 (INI) richiede che al detenuto sia garantito il diritto ad avere una regolare vita affettiva e sessuale attraverso la predisposizione di apposite regole²⁴⁰.

3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Come già largamente analizzato nei capitoli precedenti, la privazione sessuale rappresenta uno dei principali fattori scatenanti problemi legati all'integrità psico-fisica del detenuto, all'omosessualità eteroimposta, all'autoerotismo compulsivo, agli stupri e alle violenze, alle malattie sessualmente trasmissibili, ai suicidi e agli atti di autolesionismo. Inoltre, per quei ristretti che hanno un *partner* all'esterno, implica come conseguenza accessoria anche la perdita della possibilità di amare appieno, con frequenti ricadute negative sulla relazione e quindi sulla stabilità mentale e sociale del detenuto. Considerando il processo di graduale internalizzazione dei diritti umani e il ruolo sempre più considerevole che in merito sta assumendo la Corte europea dei diritti dell'uomo, non si può prescindere dall'analizzare come il tema della sessualità intramuraria sia affrontato dalla stessa²⁴¹.

La Corte europea dei diritti dell'uomo è un'autorità internazionale indipendente, avente sede a Strasburgo, istituita nel 1959 per assicurare il rispetto delle norme contenute nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). È composta da tanti giudici quanti sono gli Stati parte della CEDU (i 47 membri del Consiglio d'Europa). Alla Corte possono

²⁴⁰ S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, pp. 18-19.

²⁴¹ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 46.

ricorrere tanto gli Stati quanto i singoli cittadini per denunciare eventuali violazioni attuate da uno Stato parte di un diritto fondamentale dell'individuo proclamato nella Convenzione. In quasi sessanta anni di operato, i giudici di Strasburgo hanno pronunciato più di diecimila sentenze, inducendo gli Stati a intervenire più volte per apporre modifiche alla propria legislazione in diversi settori dell'ordinamento. In questo modo la Corte si è resa e potrà continuare a rendersi promotrice di un'azione di continua emersione di nuovi diritti da riconoscere agli individui²⁴².

Per quanto riguarda l'ambito prettamente penitenziario, la Corte è intervenuta varie volte utilizzando come parametro innanzitutto l'articolo 3 CEDU, il quale prevede che *“nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”*. Si tratta di un articolo che pone a favore dell'individuo un diritto assoluto, ossia un diritto il cui riconoscimento non è sacrificabile in nessun caso, neanche dinanzi a esigenze pubbliche fondamentali. Sulla base di questa disposizione, la Corte ha trattato diverse questioni problematiche tra cui, per citarne alcune, il sovraffollamento carcerario, l'isolamento, la qualità delle strutture igieniche e dei trattamenti sanitari. Con le sue pronunce ha stimolato in vari Stati europei una serie di provvedimenti legislativi di cui i detenuti hanno largamente beneficiato²⁴³.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, fondamentale è stata la c.d. sentenza Torreggiani, con la quale la Corte ha condannato l'Italia per le condizioni inumane sofferte da diversi detenuti a causa del sovraffollamento carcerario. In tale circostanza si è scelto di adottare la formula della sentenza pilota, ossia una sentenza con la quale non ci si limita ad accertare l'inadempimento da parte dello Stato solo nel singolo caso concreto, ma piuttosto l'esistenza di un sottostante problema strutturale. I giudici di Strasburgo hanno così obbligato l'ordinamento

²⁴² *The Court in brief*, in <https://www.echr.coe.int>, (consultato il 24 novembre 2019).

²⁴³ P. GONNELLA, *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, pp. 61-63.

italiano a ridisegnare gli spazi del carcere per garantire una detenzione umana e risocializzante²⁴⁴.

La Corte europea dei diritti dell'uomo non si è comunque pronunciata in ambito carcerario facendo leva solo sull'art. 3 CEDU. Considerando l'art. 14 CEDU, sulla base del quale *“il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”*, è arrivata infatti a sostenere che allo status di detenuto non deve conseguire per l'individuo l'automatica perdita dei diritti sanciti nella Convenzione. Eventuali differenziazioni di trattamento saranno da ammettersi soltanto in presenza di un interesse pubblico ritenuto necessario in una società democratica²⁴⁵.

Sebbene nella sentenza appena richiamata e anche in altre più recenti la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito che i ristretti continuino a godere dei propri diritti anche durante la detenzione, questa è pur sempre un'affermazione di principio che si va a scontrare con il dato che la privazione della libertà personale non può che incidere per sua natura sulla libertà di movimento dell'individuo e quindi sulla qualità della sua esistenza. Sorge pertanto l'esigenza di comprendere quanto e quali siano i diritti che possono subire una compressione o una limitazione a causa della detenzione. È sulla base di questa prospettiva che la Corte è stata chiamata a intervenire in maniera sempre più incisiva²⁴⁶.

Tra i vari problemi che la detenzione causa al detenuto non può che rilevare in primo luogo il tema dell'affettività. Nella vita libera l'individuo ha la possibilità di gestire i propri rapporti personali nel modo che ritiene più opportuno. In

²⁴⁴ Corte EDU, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*.

²⁴⁵ Corte EDU, 3 dicembre 2009, *Hirst c. Regno Unito*, § 69, 70.

²⁴⁶ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 47.

carcere, invece, qualsiasi aspetto della persona è regolato dall'istituzione penitenziaria. Quando, quanto e con chi sentirsi al telefono; quando, dove e con chi vedersi: il detenuto non ha alcuna possibilità di scegliere nessuna di queste componenti. Si tratta di una tematica fondamentale, e ciò non solo per questioni di umanità. Infatti, domina ormai una generale convinzione tra ricercatori, operatori e legislatori di vari Stati: l'obiettivo della rieducazione, fondamentale per garantire sicurezza alla società, è raggiungibile innanzitutto assicurando la possibilità ai ristretti di mantenere in vita nel modo più normale possibile le relazioni familiari e in generale i rapporti con il mondo esterno. Nel caso in cui ciò non avvenisse, si andrebbe ad alimentare quel processo di emarginazione che il carcere già di per sé è colpevole di arrecare²⁴⁷.

A una prima analisi si potrebbe ritenere che un carcere che conduca a una disintegrazione dei rapporti familiari sia un carcere inumano o degradante e che quindi, in una simile situazione, potrebbe venire in rilievo il già richiamato art. 3 CEDU. Tuttavia, non è stato questo l'atteggiamento che fin qui ha assunto la Corte europea dei diritti dell'uomo. Infatti, questa ha ritenuto che, perché la pena carceraria sia da ritenersi inumana o degradante, è necessario che la sofferenza e la degradazione che essa comporta raggiunga la c.d. soglia minima di gravità, ossia un livello superiore a quello normalmente inerente alla pena, che è afflittiva per natura. Se questi requisiti non sussistono, la Corte non può perciò denunciare una violazione dell'art. 3 CEDU. È per questo motivo che, per quanto riguarda il vasto mondo dell'affettività, la Corte ha deciso di far leva su un'altra disposizione, ossia l'art. 8 CEDU, il quale riconosce che *“ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”*. Il problema risiede nel fatto che, a differenza dell'art. 3 CEDU, l'art. 8 CEDU riconosce all'individuo un diritto non assoluto, bensì relativo. Si tratta pertanto di un diritto il cui esercizio può legittimamente essere

²⁴⁷ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 47.

assoggettato a limitazioni da parte della pubblica autorità. Ciò è specificato al paragrafo 2 dell'art. 8 CEDU: *“non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”*. Trattandosi di un diritto condizionato, il margine di manovra della Corte ne risulta di conseguenza largamente ristretto²⁴⁸.

A tal proposito, si richiama uno dei primi casi in cui la Corte è stata chiamata a valutare se un'interferenza con l'esercizio del diritto di un detenuto alla corrispondenza fosse necessaria per uno degli scopi di cui all'art. 8, paragrafo 2, CEDU. Nel merito, i giudici di Strasburgo hanno affermato il principio generale secondo cui si può legittimamente fare uso di alcune misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti e queste non sono da considerarsi di per sé incompatibili con la Convenzione²⁴⁹.

Specialmente nelle prime pronunce, gli organi di Strasburgo hanno seguito una prospettiva assimilabile a quella di cui sopra anche con riferimento ai contatti diretti tra detenuti e familiari. Inizialmente, infatti, la Corte ha ritenuto che uno Stato possa legittimamente limitarli, senza che ciò comporti di per sé una violazione dell'art. 8 CEDU²⁵⁰. Nello specifico, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la Convenzione non conferisce ai detenuti il diritto di scegliere il luogo di detenzione e che la separazione e la distanza dalla propria famiglia sono inevitabili conseguenze dell'esecuzione della pena detentiva. Pertanto, la Commissione ha concluso che gli Stati non sono obbligati a

²⁴⁸ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 50-51.

²⁴⁹ Corte EDU, 25 marzo 1983, *Silver e altri c. Regno Unito*, § 98.

²⁵⁰ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 55.

tenere in considerazione le dinamiche familiari in caso di trasferimento da un istituto penitenziario a un altro²⁵¹.

Questo prudente approccio iniziale è stato però di recente superato da un orientamento maggiormente coraggioso e in linea con le scelte compiute ormai da qualche tempo da quasi tutti gli Stati europei. In una pronuncia di qualche anno fa, discutendo in merito al fine principale della detenzione, la Corte ha espressamente dichiarato che questo debba essere la prevenzione speciale positiva²⁵².

Essendo quindi gli Stati tenuti ad attivarsi per offrire al detenuto reali possibilità di rieducazione, fondamentale diviene che l'istituzione carceraria favorisca il mantenimento e il rafforzamento dei rapporti familiari. Infatti, come sostenuto dalla stessa Corte, favorire i rapporti con persone fuori dal carcere risulta essere uno degli strumenti principali, forse il più efficace, per riportare i detenuti verso la strada della legalità²⁵³.

Nonostante tale positiva e condivisibile presa di posizione, l'atteggiamento della Corte in successive sentenze si è mostrato contraddittorio. Eclatante in tal senso è stata la pronuncia relativa al caso Khoroshenko²⁵⁴. Il governo russo ha più volte rimarcato che il proprio regime carcerario persegue una logica del tutto retributiva. Non ritenendosi il criminale un individuo recuperabile, si opera semplicemente per isolarlo dalla società attraverso la sua neutralizzazione fisica. Si tratta di un approccio che si scontra apertamente con la posizione assunta dalla Corte e anche dalla grande maggioranza degli ordinamenti penitenziari degli Stati europei, ormai quasi tutti concordi nel ritenere che l'obiettivo della rieducazione sia realistico e che pertanto sia necessario perseguirlo. Ciò considerato, erano in molti ad attendersi una decisa presa di posizione di contrasto della Corte rispetto al modello russo. Eppure, così non è stato. La Corte ha abbracciato la logica della polifunzionalità della pena, riconoscendo pertanto che gli Stati conservino in

²⁵¹ Decisione Commissione EDU, 20 ottobre 1994, *Hacısüleymanoğlu c. Italia*.

²⁵² Corte EDU, 9 luglio 2013, *Vinter e altri c. Regno Unito*, § 111-116.

²⁵³ Corte EDU, 25 luglio 2013, *Khodorkovsky e Lebedev c. Russia*, § 837.

²⁵⁴ Corte EDU, 30 giugno 2015, *Khoroshenko c. Russia*.

merito un ampio margine di apprezzamento. Così facendo, i giudici di Strasburgo hanno in pratica riconosciuto che gli ordinamenti possano predisporre un modello di pena che può legittimamente perseguire qualsiasi fine, senza che vi sia un vero e proprio obbligo di attivarsi per lo scopo della rieducazione²⁵⁵.

Così come nella sentenza appena citata, relativa allo scopo della pena, anche per quanto riguarda la tematica dei contatti tra detenuti e familiari è rilevante la questione del margine di apprezzamento. Infatti, se è necessario riscontrare un equilibrio tra le diverse funzioni della pena, allo stesso modo occorre mediare tra la tutela che va assicurata al ristretto e ai familiari da un lato, alle esigenze pubbliche di ordine e sicurezza dall'altro²⁵⁶.

In altre sentenze la Corte ha comunque tenuto a precisare che il margine di apprezzamento lasciato agli Stati non è illimitato. Eventuali limitazioni imposte sui contatti tra detenuti e familiari che vadano al di là di quanto strettamente necessario per pubbliche ragioni sarebbero da ritenersi illegittime, scontrandosi con l'art. 8 CEDU e anche con quanto il Consiglio d'Europa ha voluto stabilire con le Regole penitenziarie europee²⁵⁷.

Nonostante la Corte si sia mostrata di recente maggiormente sensibile alla questione dell'affettività intramuraria, ha fin'ora mantenuto un atteggiamento estremamente prudente con riguardo alle visite coniugali. Ciò trova spiegazione anche considerando che sul punto non vi è ancora un accordo unanime tra i vari Stati membri. Sulla base di ciò, la Corte ha così ritenuto non sussistente un obbligo in capo agli ordinamenti di permettere lo svolgimento di visite intime all'interno degli istituti penitenziari²⁵⁸.

²⁵⁵ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 57.

²⁵⁶ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 58.

²⁵⁷ Corte EDU, 25 luglio 2013, *Khodorkovsky e Lebedev c. Russia*, § 836, 850.

²⁵⁸ S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, pp. 19-20.

Sebbene la Corte abbia ritenuto che uno Stato possa legittimamente rifiutare lo svolgimento di visite intime per ragioni di prevenzione penale, ha comunque mostrato il proprio favore verso tale istituto. Infatti, a parere dei giudici di Strasburgo, le riforme in atto che vi sono state in vari Stati europei hanno portato a un evidente miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti²⁵⁹.

Quanto detto sopra è stato nuovamente ribadito in una pronuncia più recente, ove la Corte, dopo aver ribadito il proprio favore per le visite coniugali, ha comunque concluso che la Convenzione non è stata ancora interpretata in modo tale da affermare che sugli Stati sussista un obbligo di intervenire in merito. Si tratta pertanto di un'area in cui gli ordinamenti continuano a godere di un ampio margine di apprezzamento²⁶⁰.

Come sin qui analizzato, i giudici di Strasburgo hanno deciso di mantenersi su un terreno neutrale con riferimento al tema delle visite coniugali. Se ciò è comprensibile, considerando anche il fatto che non vi è ancora un consenso europeo estremamente vasto in merito, è auspicabile un'ulteriore evoluzione giurisprudenziale maggiormente coraggiosa che obblighi gli Stati a prendere provvedimenti. Del resto, se oggi il problema del sovraffollamento carcerario in Italia è diminuito, ciò lo si deve principalmente alla già richiamata sentenza *Torreggiani*. La speranza è che un intervento del genere arrivi anche con riferimento al tema della privazione sessuale carceraria. Ciò con la consapevolezza che non sono solo gli spazi angusti e ristretti a degradare lo spirito e il fisico della persona, ma anche la mancata possibilità di poter godere dei propri affetti nel modo più completo e intimo possibile²⁶¹.

²⁵⁹ Corte EDU, 29 aprile 2003, *Aliiev c. Ucraina*, § 88.

²⁶⁰ Corte EDU, 23 giugno 2015, *Costel Gaciu c. Romania*, § 50.

²⁶¹ M. E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 62.

4. La giurisprudenza della Corte costituzionale

Dopo aver affrontato il modo in cui il tema della sessualità intramuraria è stato affrontato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si procede analizzando una recente sentenza della Corte costituzionale chiamata a giudicare la legittimità della disciplina odierna sul punto. Il relativo ricorso è stato avanzato nel 2012 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Questo ha sostenuto che l'art. 18, comma 2, o.p., sia illegittimo in quanto, prevedendo che i colloqui si svolgano sotto il costante controllo visivo del personale penitenziario, manca del tutto la possibilità per il detenuto e i suoi cari di trascorrere momenti in intimità. In questo modo si viene a delineare un regime carcerario connotato dalla pena accessoria della forzata astinenza sessuale. Prima di soffermarsi sulle disposizioni costituzionali di cui si sospetta la violazione, il giudice remittente passa in rassegna una a una le ragioni per le quali occorrerebbe intervenire per modificare l'odierna disciplina negazionista²⁶².

Innanzitutto si richiama l'art. 28, o.p., per cui *“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”*. Tale assunto sembra essere contraddetto dal fatto che, sia che i colloqui avvengano in spazi chiusi che in aree verdi, permane comunque pur sempre il costante controllo visivo del personale penitenziario, con ciò limitando quindi la possibilità per il detenuto di vivere momenti in intimità con i propri cari. All'opposto di quanto vorrebbe l'art. 28, o.p., questo non può che far inaridire i rapporti tra il ristretto e la sua famiglia, *partner in primis*²⁶³.

Il giudice di sorveglianza continua menzionando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare l'art. 3, per cui *“nessuno può essere sottoposto a torture, né a pene o trattamenti inumani e degradanti”*, e l'art.

²⁶² S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, pp. 21-22.

²⁶³ Trib. Firenze, Ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § A1.

8, comma 1, per cui *“ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”*²⁶⁴.

Il giudice remittente fa poi riferimento alla Raccomandazione n. 1340/1997 e alla Raccomandazione dell'11/1/2006, entrambe preparate e approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. In particolare, la Raccomandazione n.1340/1997, al punto 6 dell'art. 6, invita gli Stati membri a *“migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli”*. La Raccomandazione 11/1/2006 specifica alla regola n. 24, comma 4, che *“le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali”*. Il commento in calce di tale regola sottolinea che *“ove possibile, devono essere autorizzate visite familiari prolungate (fino a 72 ore, ad esempio, come avviene in numerosi paesi dell'Europa dell'Est). Dette visite prolungate consentono ai detenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner. Le “visite coniugali” più brevi autorizzate a questo fine possono avere un effetto umiliante per entrambi i partner”*. Da questa regola emerge il punto principale della questione: le visite coniugali non andrebbero riconosciute per risolvere meramente il problema della sessualità, ma in modo più ampio per apporre un miglioramento sotto la tematica dell'affettività²⁶⁵.

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze continua sottolineando come dalla forzata privazione sessuale possano conseguire due rilevanti problematiche: la masturbazione compulsiva e l'omosessualità indotta. Non trattandosi di scelte liberamente prese dal detenuto, queste soluzioni possono pertanto avvilirlo e allontanarlo dalla famiglia. Ciò si pone evidentemente in netto contrasto con i principi dell'umanità e della rieducazione che dovrebbero connotare la pena carceraria²⁶⁶.

²⁶⁴ Trib. Firenze, Ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § A2,

²⁶⁵ Trib. Firenze, Ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § A3.

²⁶⁶ Trib. Firenze, Ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § A4.

Il giudice remittente richiama poi la sentenza costituzionale n. 26/1999, nella parte in diritto, n. 5, dove si afferma espressamente che *“l’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria è estraneo al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e sui suoi diritti”*²⁶⁷.

Nella parte finale dell’ordinanza di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Firenze conclude muovendo quattro eccezioni di incostituzionalità contro l’art. 18, comma 2, o.p.

Innanzitutto si ritiene che la norma in esame violi l’art. 2 Cost, nella parte in cui esplicita che *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”*, l’art. 3 Cost., il cui comma 1 dichiara l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e il cui comma 2 afferma che *“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”*, nonché, infine, l’art. 27 Cost., comma 3, prima proposizione, il quale prevede che: *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”*. Dalla forzata astinenza sessuale, infatti, spesso ne consegue sia il ricorso a pratiche masturbatorie compulsive o di omosessualità indotta, sia il peggioramento dei rapporti con il *partner*. Il detenuto si trova pertanto costretto in un’esperienza di vita svilente in cui le istituzioni non hanno cura di garantire i suoi diritti e non predispongono regole per permettergli di esprimere appieno la propria personalità. Questo non potrà che alimentare quel senso di abbandono e di ostilità che molti ristretti provano nei confronti della società²⁶⁸.

In secondo luogo, il giudice remittente ritiene che l’art. 18, comma 2, o.p., violi l’art. 27 Cost., comma 3, seconda preposizione, il quale prevede che: *“le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”*. Si sostiene, infatti, che non

²⁶⁷ Trib. Firenze, ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § B1.

²⁶⁸ Trib. Firenze, ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § C1.

consentire visite intime tra detenuti e familiari è da considerarsi uno dei principali ostacoli al riadattamento sociale del reo. La pena dovrebbe essere caratterizzata, infatti, da interventi inclusivi, non desocializzanti²⁶⁹.

La terza eccezione del giudice di sorveglianza è mossa con riguardo all'art. 29 Cost, comma 1, il quale afferma che *“la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”*, e all'art. 31 Cost., comma 2, nel quale si specifica che la Repubblica *“protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*. La forzata astinenza sessuale provoca, infatti, il problema dei matrimoni “bianchi” in carcere, ossia matrimoni celebrati, ma non consumati. Inoltre, la privazione sessuale non protegge la maternità, bensì all'opposto la impedisce²⁷⁰.

Il quarto e ultimo rilievo di incostituzionalità è mosso con riferimento all'art. 32 Cost., comma 1, il quale afferma che: *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*. La disciplina odierna dei colloqui è sospetta di violare questa disposizione costituzionale in quanto porta ai fenomeni della masturbazione compulsiva e dell'omosessualità indotta. Un'intensa attività sessuale tra ristretti può inoltre favorire la proliferazione di malattie sessualmente trasmissibili, anche considerando che in carcere è vietata la distribuzione di anticoncezionali. In aggiunta, sono ormai moltissimi gli studi che hanno dimostrato che l'astinenza sessuale, specie se forzata, comporta di per sé gravi ricadute sulla salute psico-fisica dell'individuo²⁷¹.

Si arriva così alla domanda finale: *“è possibile sostenere, nel quadro costituzionale ora indicato, la riduzione dei rapporti fra detenuto e familiari ai soli colloqui, quando si sacrifica, così facendo, la ricchezza del tema familiare e il*

²⁶⁹ Trib. Firenze, ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § C2.

²⁷⁰ Trib. Firenze, ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § C3.

²⁷¹ Trib. Firenze, ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § C4.

detenuto è costretto a rapporti inevitabilmente degradanti? Non è insostenibile il divieto? La risposta non può che essere affermativa”²⁷².

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 301 del 2013, ha dichiarato la questione inammissibile sotto due distinti profili.

In primo luogo perché il giudice remittente ha mancato di descrivere in modo adeguato la fattispecie concreta e quindi le ragioni che lo hanno condotto a ritenere applicabile l’art. 18, comma 2, o.p., al caso di specie. Nello specifico, il tribunale di sorveglianza si è limitato a riferire di essere stato chiamato a pronunciarsi sul reclamo di un detenuto senza specificare la natura e il contenuto dello stesso. Così facendo, ha mancato di motivare sulla rilevanza della questione. Ciò impedisce una pronuncia nel merito, stante l’impossibilità per la Corte di operare un sindacato di legittimità in via astratta e svincolata dal concreto oggetto del giudizio²⁷³. Infatti, *“per costante giurisprudenza di questa Corte, l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale – non emendabile tramite la lettura diretta degli atti di tale giudizio, ostandovi il principio di autosufficienza dell’ordinanza di remessione – impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l’inammissibilità*”²⁷⁴.

In secondo luogo, la questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale in quanto il *petitum* risulta incongruo rispetto al fine perseguito. Infatti, anche se la Corte sarebbe intervenuta a eliminare la parte dell’art. 18, comma 2, o.p., in cui si prescrive obbligatoriamente il controllo a vista del personale penitenziario durante i colloqui, non ne uscirebbe comunque in automatico risolto il problema della sessualità intramuraria. Infatti, sarebbe pur sempre necessario e indispensabile un intervento normativo in merito alle modalità e ai tempi di fruizione delle visite intime. Si tratta di scelte che rientrano

²⁷² Trib. Firenze, ord. n. 1476 del 2012, in <http://www.ristretti.it>, § B2.

²⁷³ S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell’Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, p. 24

²⁷⁴ Corte Cost., sent. n. 301 del 2012, in <https://www.cortecostituzionale.it>, § 2.

nella discrezionalità del legislatore, al quale solo spetta il compito di mediare tra l'emersione del diritto alla sessualità intramuraria e le esigenze di ordine e sicurezza²⁷⁵.

Nonostante la dichiarazione di inammissibilità, la Corte costituzionale ha comunque espresso il proprio favore per l'emersione del diritto alla sessualità intramuraria. Nello specifico, la Corte ha sottolineato che *“si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali richiamati dal rimettente (peraltro non immediatamente vincolanti, come egli stesso ammette) e dell'esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria: movimento di riforma nei cui confronti la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reiteratamente espresso il proprio apprezzamento, pur escludendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – e in particolare, gli artt. 8, paragrafo 1, e 12 – prescrivano inderogabilmente agli Stati parte di permettere i rapporti sessuali all'interno del carcere, anche tra coppie coniugate”*²⁷⁶.

Dall'analisi della sentenza, emerge innanzitutto un punto della prospettiva seguita dalla Corte che merita attenzione. Se è vero che il venire meno dell'obbligatorietà del controllo a vista del personale penitenziario non comporterebbe in automatico il riconoscimento di un diritto alla sessualità intramuraria, sicuramente avrebbe un influsso estremamente positivo per quanto attiene al più complesso diritto all'affettività. Infatti, in questo modo si consentirebbe al detenuto di viverci con maggiore naturalezza e serenità gli incontri con i propri familiari e i propri cari. Tenendo in considerazione quanto valore la legislazione penitenziaria riconosce ai rapporti con il mondo esterno, ci si chiede se passo costituzionalmente necessitato sia quello di prevedere, in assenza di esigenze di ordine e sicurezza, un'alternativa

²⁷⁵ S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, p. 24.

²⁷⁶ Corte Cost., sent. n. 301 del 2012, in <https://www.cortecostituzionale.it>, § 3.

all'obbligatorietà del controllo a vista. In questo modo, infatti, si potrebbe innanzitutto consentire maggior spazio al tema dell'affettività. Di conseguenza, si potrebbero così stabilire le premesse per un successivo intervento, che potrà anche essere di natura regolamentare, che vada a stabilire i luoghi, le modalità e le tempistiche in cui il detenuto e il *partner* possono usufruire di incontri intimi²⁷⁷.

Sul tema specifico della sessualità intramuraria, va comunque sottolineata la chiara valenza monitoria della sentenza. L'apprezzamento mosso nei confronti della questione, infatti, pare voglia essere un invito al legislatore affinché questo agisca sul punto. Ciò per allinearsi non soltanto alla più volte citata tendenza europea, ma anche e specialmente ai principi costituzionali in materia penitenziaria: se la pena deve essere umana, non può privare la persona di un bisogno che, oltre ad essere fisiologico, è anche necessario per mantenere in vita rapporti che rischiano in caso contrario di degradarsi nel corso degli anni; se la pena deve tendere alla rieducazione, non si può fare a meno di valorizzare i rapporti tra il detenuto e i familiari, il *partner* in particolare²⁷⁸.

Alla luce di quanto considerato, è auspicabile che il legislatore decida di intervenire al più presto. Considerando però quanto l'opinione pubblica sia contraria, è forse più realistico immaginarsi che il ruolo principale, come già accaduto per l'emersione di altri diritti in passato, sarà svolto dalla giurisprudenza. Infatti, non è impensabile un nuovo intervento della Corte costituzionale, questa volta con una sentenza di accoglimento. Difatti, dalle riflessioni che si sono svolte durante tutta la trattazione, è emerso a più riprese come il diritto alla sessualità intramuraria possa discendere in modo quasi del tutto automatico dall'insieme dei principi fondamentali proclamati in materia di esecuzione penale. *“In quest'ottica, ridisegnare gli spazi della pena, in modo da garantirne l'espressione ogni qualvolta ciò non sia in conflitto con specifiche*

²⁷⁷ S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, p. 25.

²⁷⁸ S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, p. 26.

esigenze di ordine e sicurezza, rappresenterebbe l'unica scelta costituzionalmente orientata per tutelare il residuo di libertà che l'esecuzione penale non può e non deve intaccare"²⁷⁹.

5. Le proposte normative in Italia dagli anni '90 a oggi

Nonostante il legislatore non sia ancora intervenuto per affrontare la questione della sessualità intramuraria, si tratta comunque di una tematica non sconosciuta all'interno delle aule parlamentari. Già solo considerando il lasso temporale che va dal 1996 fino al 2012 si contano, infatti, ben otto proposte legislative contenenti previsioni finalizzate a concedere l'opportunità al ristretto di avere rapporti affettivi e sessuali con il proprio *partner*. Tuttavia, specialmente per ragioni di consenso pubblico, tutti questi progetti di legge, presentati e calendarizzati per la discussione, non hanno mai trovato alcun seguito²⁸⁰.

Il primo progetto di legge in materia di affettività e di sessualità per le persone private della libertà personale è il n. 1503 del 1996, presentato dall'onorevole Pietro Folena, quale primo firmatario, e dieci parlamentari cofirmatari. Nell'introduzione di tale proposta si afferma che una rivoluzione del modo di intendere i rapporti tra il detenuto e i suoi cari sia necessaria non solo e non tanto per garantire agli individui di poter soddisfare i propri bisogni fisici e sessuali, ma principalmente per salvaguardare rapporti che in caso contrario rischierebbero di sfaldarsi dopo anni di detenzione. Ciò è indispensabile se si vuole realmente umanizzare il pianeta carcerario e agevolare il ritorno del dimesso in famiglia e quindi in società. Su queste basi, all'art. 2 del progetto di legge di cui si discute, si avanzò l'idea di introdurre l'istituto delle c.d. visite. Con queste, sarebbe stata riconosciuta al ristretto l'opportunità di incontrarsi una volta al mese con il

²⁷⁹ S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, p. 29.

²⁸⁰ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 28.

proprio coniuge o convivente all'interno di appositi locali, senza alcun controllo visivo e per un tempo non inferiore alle quattro ore consecutive. Inoltre, all'art. 4 si propose che il giudice di sorveglianza potesse concedere un permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di detenzione con la finalità di trascorrere del tempo con familiari o conviventi²⁸¹. Discutendo in merito alla proposta di legge, Pietro Folena ha precisato che ciò che si intendeva tutelare non era tanto l'ambito sessuale della persona, bensì principalmente quello affettivo ed emotivo. *“Se riguardasse solo la sfera sessuale sarebbe riduttivo. Lo spirito della nostra iniziativa riguarda più in generale la sfera affettiva. La necessità di restituire al detenuto quel momento di contatto personale e intimo che rientra nello spirito della legge penitenziaria: cioè il reinserimento del detenuto nella società civile”*²⁸².

Nel corso della tredicesima legislatura, il tema dell'affettività e della sessualità in carcere venne nuovamente alla ribalta grazie alla proposta del nuovo regolamento penitenziario avanzata da Alessandro Margara, all'epoca capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in collaborazione con l'allora Sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone. Tale progetto assegnava la possibilità alla direzione dell'istituto penitenziario di autorizzare i condannati e gli internati a trascorrere un periodo di tempo fino a ventiquattro ore continuative con familiari e conviventi all'interno di apposite unità abitative. Gli agenti di custodia erano tenuti a effettuare una mera sorveglianza esterna, con il dovere di intervenire solo ove si fossero verificate situazioni che lo avessero richiesto²⁸³. Contemplando ambienti più vivibili e riservati dove il ristretto e i suoi cari avrebbero potuto trascorrere del tempo insieme in maggiore serenità, l'obiettivo era *in primis* quello di tutelare l'affettività considerata nel suo complesso; *in secundis*, si intendeva

²⁸¹ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, pp. 29-31.

²⁸² D. MASTROGIACOMO, *Stanze dell'amore per detenuti e coniugi*, in <https://ricerca.repubblica.it>, 20 maggio 1997.

²⁸³ C. BRUNETTI, *Il diritto all'affettività per le persone reclusi*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2008, v. 12, f. 3, p. 118.

riconoscere l'esistenza di un vero e proprio diritto alla sessualità per le persone ristrette. Lo scopo perseguito era non tanto quello di permettere agli individui di dare "sfogo" alle proprie pulsioni sessuali, bensì principalmente il ricongiungimento emotivo con il *partner* in modo da consolidare o recuperare il rapporto²⁸⁴.

Nonostante l'immenso miglioramento che questo progetto avrebbe apportato alle esistenze dei detenuti e dei rispettivi familiari, non superò il vaglio del Consiglio di Stato. Questo, infatti, con parere n. 61 del 2000, ne diede valutazione negativa. In particolare, si rilevò che *"le scelte proposte nel nuovo regolamento non potessero essere legittimamente effettuate in sede regolamentare attuativa o esecutiva, in quanto postulano piuttosto l'intervento del legislatore, al quale solo spetta il potere di adeguare sul punto una normativa penitenziaria che sembra diversamente orientata"*²⁸⁵. Il problema principale che emerse fu pertanto il divario tra quanto si voleva perseguire con il nuovo regolamento e quanto in merito dispone la normativa penitenziaria. Invero, l'istituto delle visite intime si sarebbe posto in aperto contrasto con il più volte citato art. 18, comma 2, o.p., il quale prescrive l'obbligatorio controllo visivo degli agenti di custodia durante i colloqui. L'intervento era quindi illegittimo giacché non era meramente esecutivo della norma primaria e, per certi versi, si collocava addirittura in aperta rotta di collisione con la stessa²⁸⁶.

Per adeguarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, dalla bozza di regolamento dovettero essere stralciate le misure più innovative in materia di affettività. Fu questo il motivo per cui il testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno del 2000 non conteneva più nessun richiamo all'istituto delle visite intime²⁸⁷.

²⁸⁴ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 35.

²⁸⁵ Parere del Consiglio di Stato n. 61 del 17 aprile 2000.

²⁸⁶ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 36.

²⁸⁷ C. BRUNETTI, *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2008, v. 12, f. 3, p. 118.

A seguito di questa vicenda, sono state comunque presentate altre proposte legislative in Parlamento sul tema della sessualità carceraria: il progetto di legge n. 3020 del 12 luglio 2002, a firma dell'Onorevole Marco Boato; il progetto di legge n. 63 del 26 aprile 2006, a firma del Senatore Luigi Malabarba; il progetto di legge n. 3810 del 21 ottobre 2010, a firma dell'Onorevole Schirru Amalia; il progetto di legge n. 3420 del 24 luglio 2012, a firma dei Senatori Della Seta e Ferrante²⁸⁸. Ciò fino ad arrivare al 23 settembre 2015, quando la Camera dei Deputati approvò in prima lettura il d.d.l. n. 2798602 con cui si assegnava al governo la competenza a riformare il processo penale e l'ordinamento penitenziario tramite decreto legislativo. Tra i principi e i criteri direttivi che l'esecutivo avrebbe dovuto seguire, s'inclusero la disciplina sull'utilizzo dei collegamenti audiovisivi e il riconoscimento del diritto all'affettività dei reclusi. Fu su queste basi che presero il via gli Stati generali sull'esecuzione penale, all'interno dei quali vennero adibiti diciotto Tavoli tematici per riflettere sulle modifiche da apportare all'ordinamento penitenziario. Nell'aprile 2016 il Comitato di esperti designato dal Ministro della Giustizia per coordinare i lavori presentò il documento finale. Nella parte seconda di questo (relativa alla tutela della dignità e dei diritti della persona), confluirono anche le proposte elaborate dal Tavolo 6 (Mondo degli affetti e territorializzazione della pena), il quale si occupò dei problemi legati al riconoscimento e all'esercizio del diritto all'affettività del detenuto²⁸⁹.

Tra le previsioni che interessano ai nostri fini, rileva innanzitutto quella concernente un'eventuale introduzione dell'art. 30-*quinquies* nell'ordinamento penitenziario, racchiudente la disciplina sul permesso di affettività. In particolare, si tratta di un permesso della durata non superiore a dieci giorni per semestre di carcerazione, che può essere concesso dal magistrato di sorveglianza al fine di

²⁸⁸ A. GADALETA, S. LUPO, S. IRIANNI, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, p. 28.

²⁸⁹ A. ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 199.

coltivare specifici interessi affettivi. Si sarebbe così accordata al ristretto la possibilità di trascorrere al di fuori dell'istituto penitenziario del tempo da dedicare esclusivamente al rapporto con il coniuge, il convivente, un familiare o con una diversa persona. Per evidenti esigenze cautelari, si specificò comunque che il permesso non può essere concesso ove sussista il pericolo che il condannato in libertà possa commettere nuovi reati o che, allo scadere del periodo di permesso, non rientri in istituto²⁹⁰.

Altra rilevante previsione elaborata dal Tavolo 6 fu quella relativa all'introduzione del nuovo istituto giuridico della visita. Questo differisce dal colloquio, già previsto dalla normativa penitenziaria italiana, poiché concede la possibilità al ristretto di incontrarsi con persone esterne in assenza di controllo visivo e auditivo degli operatori di polizia. Il personale penitenziario, pertanto, è tenuto a effettuare esclusivamente una vigilanza esterna. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari e hanno una durata minima di quattro ore, che può essere prolungata fino a sei ore in quegli istituti in cui vi sia la disponibilità di spazi sufficienti a garantirlo. Infine, si prescrive che i detenuti hanno diritto ad almeno una visita ogni due mesi²⁹¹.

In tema di telefonate e corrispondenza, il Tavolo 6 ha innanzitutto proposto che sia aumentata la durata delle telefonate da dieci a venti minuti a settimana e che sia possibile l'utilizzo frazionato in più giorni delle stesse. Inoltre, ha fatto emergere la necessità che i ristretti possano accedere a programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea, concedendo quindi loro la possibilità di utilizzare internet²⁹².

Nel 2017 il d.d.l. fu approvato in via definitiva dalle Camere con la legge 23 giugno 2017, n. 103, la c.d. riforma Orlando. Nonostante al suo interno vi fosse

²⁹⁰ STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Tavolo 6 - Mondo degli affetti e territorializzazione della pena*, in <https://www.giustizia.it>, 5 febbraio 2016, Allegato 3.

²⁹¹ STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Tavolo 6 - Mondo degli affetti e territorializzazione della pena*, in <https://www.giustizia.it>, 5 febbraio 2016, Allegato 4.

²⁹² STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Tavolo 6 - Mondo degli affetti e territorializzazione della pena*, in <https://www.giustizia.it>, 5 febbraio 2016, Allegato 4.

riaffermato che l'esecutivo doveva occuparsi del tema dell'affettività carceraria, i cinque decreti che ne seguirono nell'autunno del 2018 non disposero nulla in merito. Non furono pertanto prese in considerazione tutte le riflessioni positive avanzate dagli Stati generali. In una società come quella attuale in cui ogni proposta volta all'umanizzazione della pena viene ben presto etichettata come "buonista" da buona parte dell'opinione pubblica, riesce difficile immaginarsi che nel breve termine si possa ritornare a discutere di simili tematiche²⁹³. Eppure, se si vuole fare dell'Italia uno Stato che rispetta realmente la dignità di tutte le persone che vivono nel suo territorio, non si può prescindere dalle proposte presentate dagli Stati generali. Allo stesso tempo, non ci si deve neanche fermare qui. L'esistenza dei ristretti è costretta in un vortice di degradazione e sofferenza non più tollerabile, anche in considerazione del fatto che, per migliorare almeno in minima parte la loro esistenza, basterebbero interventi di semplice realizzazione. Per citarne alcuni, occorrerebbe innanzitutto assegnare maggiori tutele a quei rapporti che i ristretti hanno con persone estranee al nucleo familiare (*partner* e amici), nonché concedere la possibilità durante la detenzione di sviluppare nuove relazioni anche di natura affettiva con individui all'esterno. Inoltre, seguendo il modello anglosassone, andrebbero riconosciuti aiuti di carattere economico a quelle famiglie che si trovano in condizioni di povertà e che devono compiere lunghe e costose trasferte per visitare i propri cari in carcere. Infine, come già più volte ribadito, sarebbe necessario che lo Stato introduca al più presto un vero e proprio diritto alla sessualità carceraria, per riconoscere finalmente la libertà di amare e di essere amati ai ristretti e ai loro *partner*. *“Una riforma che miri a conciliare il complicatissimo binomio tra carcerazione e affettività non potrà esulare da tutti questi elementi: necessari affinché, anche in una prigione grigia,*

²⁹³ A. ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 204.

possa scaturire un fiore nel perimetro della mente e non l'ingabbiamento dell'anima"²⁹⁴.

²⁹⁴ A. ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, p. 205.

Conclusioni

Dopo aver sottolineato in più punti e in vari modi le ragioni per cui il carcere si dovrebbe aprire alla sessualità e ai sentimenti, si vuole concludere analizzando nello specifico quali siano le opzioni che potrebbero essere intraprese in merito dal legislatore.

Da un lato, si potrebbero eliminare i requisiti oggi richiesti per accedere alla misura dei permessi premio, così da permettere a qualsiasi ristretto di poter vivere il proprio amore all'esterno delle mura carcerarie; dall'altro, si potrebbe innovare l'ordinamento penitenziario attraverso l'istituto delle visite intime in carcere, assegnando così l'opportunità ai detenuti e ai loro cari di trascorrere un periodo di tempo prolungato all'interno di apposite unità abitative in condizioni di totale riservatezza.

La prima delle due alternative richiamate sembra essere quella preferibile. Infatti, un incontro al di fuori dell'istituto penitenziario sarebbe sicuramente vissuto con maggiore serenità e naturalezza dai partecipanti. Inoltre, in questo modo non occorrerebbe un intervento economico da parte dell'Amministrazione per la costruzione di "stanze dell'amore" e il Corpo di polizia penitenziaria non si troverebbe costretto a sorvegliare, seppur dall'esterno, due persone impegnate in momenti di intimità. Tuttavia, tale soluzione nasconde un chiaro problema di natura securitaria. Infatti, liberalizzando del tutto l'accesso alla misura dei permessi premio, alcuni detenuti potrebbero sfruttare l'occasione per darsi alla fuga o commettere e organizzare nuovi reati.

Ciò considerato, ritengo che la soluzione migliore con cui affrontare il problema della privazione sessuale carceraria si trovi esattamente nel mezzo rispetto alle due alternative sopra richiamate: ampliare per quanto possibile la platea di coloro che possono usufruire dei permessi premio – magari aggiungendo anche dei permessi per coltivare esclusivamente interessi affettivi – e parallelamente introdurre l'istituto delle visite intime cui potrebbero beneficiare quei ristretti le

cui caratteristiche personali sconsigliano di farli uscire dal carcere. In questo modo, il diritto alla sessualità sarebbe riconosciuto e garantito a qualsiasi detenuto, permanendo una differenziazione circa le modalità di fruizione, giustificata però da ragioni di sicurezza sociale che non possono non mantenere un peso rilevante.

Giunto al termine di questa trattazione, rimangono in piedi due speranze. La prima è che queste pagine e riflessioni non restino lettera morta, ma che siano conosciute e discusse da quante più persone possibili, sia esperti che non. La seconda, ancor più grande, è di poter aggiungere a questa mia trattazione, un giorno non così lontano, un nuovo quinto capitolo dove potrò analizzare – articolo per articolo, comma per comma – la disciplina legislativa riguardante le visite intime per i ristretti e i loro cari.

Bibliografia

AMAYA S., *Sexo tras las rejas: cómo es el sistema de visitas conyugales*, in <https://www.lanacion.com.ar>, 19 giugno 2013.

ANTIGONE, *Norme per prevenire i suicidi in carcere*, in <http://www.antigone.it>.

BADUDIERI S., *Infezioni sessualmente trasmesse nelle persone detenute*, in <https://www.sanitapenitenziaria.org>, 13 giugno 2016.

BALES W. D., COCHRAN S.E., MEARS D.P., SIENNICK S.E., *Prison Visitation and recidivism*, in *Justice Quarterly*, 2012, v. 29, n. 6, pp. 888-918.

BARGIACCHI C., *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Rivista ADIR - l'Altro Diritto*, 2002.

BARONI M., *Amare in carcere. Prospettive di riforma contro il rischio di destrutturazione soggettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 279-291.

BATTINI M., *L'affettività in carcere: l'esperienza presso l'UEPE di Mantova*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, pp. 115-128.

BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene* [1764], Mondadori, Trento, 2018.

BELLONI G. A., *L'Eros incatenato: studio sul problema sessuale penitenziario*, Fratelli Bocca, Milano, 1939.

BENNETT R.E., INCIARDI J.A., SAUM C.A., SURRATT H.L., *Sex in Prison: Exploring the Myths and Realities*, in *The Prison Journal*, 1995, v. 75, f. 4, pp. 413-430.

BOCCADORO L., CARULLI S., *Il posto dell'amore negato. Sessualità e psicopatologie segrete*, Tecnoprint, Ancona, 2008.

BOLINO G., DE DEO A., *Il sesso nelle carceri italiane: inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970.

BORASCHI A., MANCONI L., *Quando hanno aperto la cella era già tardi perché... Suicidio e autolesionismo in carcere. 2002-2004*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 2006, f. 1, pp. 117-150.

BRUNETTI C., *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2008, v. 12, f. 3, pp. 107-128.

BUFFA P., *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità dei detenuti*, Laurus Robuffo, Roma, 2015.

BUMBUT C., *The rooms where Romanian Prison inmates have sex*, in <https://www.vice.com>, 23 marzo 2018.

CALETTI G., *Il comportamento sessuale degli italiani: indagine su campioni rappresentativi della popolazione*, Calderini, Bologna, 1976.

CAMBEDDA P., *Quando in carcere la voglia di vivere ti abbandona*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, p. 38.

CAMPAILLA B., *Nelle carceri del Belgio c'è rispetto e attenzione per le mogli e le compagne*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, p. 35.

CAREDDA M., *Il diritto alla salute nelle carceri italiane. Questioni ancora aperte*, in *I Diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, a cura di Ruotolo M., Talini S., Editoriale scientifica, Napoli, 2017.

CARRACOI S., *Contenuti del regime di sorveglianza particolare*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 117.

CASSESE A., *Umano-disumano. Commissariati e prigionieri nell'Europa di oggi*, Laterza, Roma, 1994.

CASTLE T. L., MARCUM C. D., *Sex in prison: myths and realities*, Lynne Rienner Publishers, London, 2014.

CAVALIERE V., *How conjugal visits work*, in <https://www.vocativ.com>, 24 maggio 2016.

CAVALLINI G., COLANERO E., *Vademecum del detenuto. Manuale per sopravvivere in un carcere italiano*, AGA, Milano, 2015.

CERAUDO F., *Progetto salute e carcere. La sessualità in carcere: tra la patologia della rinuncia e la patologia della degenerazione*, in *Notizie Radicali*, 2012.

CERAUDO F., *La sessualità in carcere*, in *Salute e Territorio*, 2014, f. 201, pp. 291-294.

COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Le regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 Gennaio 2006*, in <http://www.rassegnapenitenziaria.it>, 2007.

Conjugal visit, in <https://en.wikipedia.org> (consultato il 30 settembre 2019).

COSENTINO C., GUIDOTTO C., *La luce della jnestra. Riflessi di umanità dal carcere*, Ancora, Milano, 2019.

CRETENOT M., *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria*, Antigone, Roma, 2013.

CUPPARI L., *Amore sbarrato: affettività e sessualità dei detenuti come diritti fondamentali (parzialmente) inattuati. Approccio negazionista del legislatore italiano in una prospettiva di analisi comparata*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 266-278.

CURCIO R., VALENTINO N., PETRELLI S., *Nel bosco di Bistorco*, Sensibili alle foglie, Roma, 2015.

DE FINA V., *Privazione e affettività*, in *Per qualche metro e un po' d'amore in più. Raccolta disordinata di buone ragioni per aprire il carcere agli affetti*, a cura di Ferrarini A., Turato, Padova, 2016, pp. 75-77.

DELLE PIANE G., *La morale sessuale cattolica è attuale?*, in <https://www.glistatigenerali.com>, 7 febbraio 2017.

DELL'ERBA C., *Transiti Corpo-Mente. Dalla dimensione dell'affettività alla sessualità: il rapporto con il proprio corpo, con gli altri detenuti; dall'isolamento, alla privazione totale, alla omosessualità indotta*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 367-386.

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE, *The Spanish Prison System*, in <https://www.dfa.ie>.

DE ROSSI A.D., *Architettura penitenziaria. Diritti umani e qualità della salute. L'affettività in carcere: modelli da ripensare*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 208-236.

DESII D., *La città ristretta. Cura dei luoghi, più qualità?*, Alinea, Firenze, 2011.

EIGENBERG H.M., HENSLEY C., STRUCKMAN-JOHNSON C., *Introduction: the history of prison sex research*, in *The Prison Journal*, 2000, v. 80, f. 4, pp. 360-367.

FALCONE M. R., *Provvedimenti e reclami in materia di permessi*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di Consolo S., Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 210-213.

FALCONE M. R., *Permessi premio*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di Consolo S., Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 213-217.

FAVERO O. (a cura di), *Donne in sospenso. Testimonianze dal carcere della Giudecca*, Ristretti Orizzonti, Padova, 2004.

FAVERO O. (a cura di), *L'amore a tempo di galera*, Ristretti Orizzonti, Padova, 2004.

FAVERO O., *Si può parlare di amore e di affetti in carcere*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, pp. 1-4.

FEEST J., SCHEERER S., *Contro i penitenziari*, in *Basta dolore e odio, no prison*, a cura di Ferrari L., Pavarini M., Apogeo, San Giuliano Milanese, 2018.

FERAZZI S., RONCONI S., *Carcere e Aids: le ragioni di un rapporto difficile*, in <http://www.ristretti.it>.

FERNANDEZ C. R., *Las relaciones del interno con el mundo exterior y su importancia para la reeducación y reinserción social*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 17 luglio 2015, pp. 1-26.

FERRARINI A. (a cura di), *Per qualche metro e un po' d'amore in più. Raccolta disordinata di buone ragioni per aprire il carcere agli affetti*, Turato, Padova, 2016.

FIORENTIN F., *Detenzione e tutela dell'affettività dopo la sentenza costituzionale n.301 del 2012*, in *Giurisprudenza di Merito*, 2013, f. 5, p. 0974B.

FONTES A.W., O'NEILL K.L., *La Visita: Prisons and Survival in Guatemala*, in *Journal of Latin America Studies*, 2019, v. 51, n. 1, pp. 85-107.

FORNI D., *Sessualità in carcere: l'umanità negata e le sue conseguenze*, in <https://www.frammentirivista.it>, 28 agosto 2015.

FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire* [1975], Giulio Einaudi, Torino, 2014.

GAARDER J., *Il mondo di Sofia*, TEA, Milano, 2017

GADALETA A., LUPO S., IRIANNI S., *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2013, n. 3, pp. 1-96.

GADALETA A., *Trattamento e rieducazione*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di Consolo S., Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 24.

GADALETA A., *Elementi del trattamento*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di Consolo S., Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 123.

GENOVESE U., GOJ C., MERZAGORA I., *Sessualità e detenzione*, in *Rivista Italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 1998, f. 4-5.

GIACALONE E. A., *Permessi*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di Consolo S., Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 206-210.

GIACALONE E. A., *Trasferimenti*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 256.

GIANDUZZO A., *Aiutateci ad amare*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, pp. 13-14.

GODOI R., *Intimacy and power: body searches and intimate visits in the prison system of Sao Paulo, Brazil*, in *Justice pénale internationale*, 2016, v. 13.

GONIN D., *Il corpo incarcerato*, Gruppo Abele, Torino, 1994.

GONNELLA P., *Carcere, i confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014.

GREENWOOD E., *The evolution of the Conjugal visit*, in <https://medium.com>, 24 maggio 2018.

GRIMALDI A., *Meri per sempre: l'amore, la donna, il sesso raccontato dai giovani detenuti del Malaspina di Palermo*, Club degli Editori, Milano, 1989.

GROSSMAN J., HOWSER J., MACDONALD D., *Impact of family reunion programs on institutional discipline*, in *Journal of Offender Counseling, Services and Rehabilitation*, v. 8, 1984, pp. 27-36.

GUIDA L., *Dieci minuti di telefonata da dividere per tre figli*, in *Ristretti Orizzonti*, 2012, a. 14, n. 1, p. 33.

HENSLEY C., *What We Have Learned from Studying Prison Sex*, in *Humanity and Society*, 2000, v. 24, f. 4, pp. 348-360.

HENSLEY C., KOSCHESKI M., TEWKSBURY R., *Does Participation in Conjugal Visitations Reduce Prison Violence in Mississippi? An Exploratory Study*, in *Criminal Justice Review*, 2002, v. 27, n. 1, pp. 52-65.

HENSLEY C., *Prison Sex. Practice & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002.

HOPPER C. B., *Sex in Prison: The Mississippi experiment with conjugal visiting*, Louisiana State University Press, Baton Rouge LA, 1969.

HORLEY J., *Sexuality and sexual health in prisons*, in *Sexuality and Culture*, 29 maggio 2019, pp. 1-15.

ISTITUTO ITALIANO DI SESSUOLOGIA SCIENTIFICA, *Affettività e sessualità in carcere: diritti negati*, in <https://iissweb.it>, 20 marzo 2019.

LATIN AMERICAN HERALD TRIBUNE, *Brazil Approves Conjugal Visits for Gay Inmates*, in <http://laht.com>.

LA VILLA A., *Diritto all'affettività e alla sessualità: la realtà del Canton Ticino tra prassi e norma*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, pp. 73-96.

LIBIANCHI S., *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 296-330.

KALICA E., *La pena di morte viva. Ergastolo, 41 bis e diritto penale del nemico*, Meltemi, Milano, 2019.

KALICA E., *Colloqui intimi, nulla di cui scandalizzarsi*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, pp. 30-31.

KALICA E., *Nelle carceri albanesi, colloqui prolungati svolti in ambienti riservati*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, pp. 33-34.

MACINTYRE B., *French jails to build rooms for sex visits*, in *The Times*, 6 dicembre 1997.

MACULAN A., *I contatti con il mondo esterno*, in *Farsi la galera. Spazi e cultura del penitenziario*, a cura di Kalica E., Santorso S., Ombre Corte, Verona, 2018.

MACULAN A., SANTORSO S., *Quotidianità detentiva: cella, sezione e soggettività reclusa*, in *Farsi la galera. Spazi e cultura del penitenziario*, a cura di Kalica E., Santorso S., Ombre Corte, Verona, 2018.

MADSISS S., *La possibilità di cambiare si dà dando alle persone fiducia*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, pp. 26-27.

MANCONI L., TORRENTE G., *La pena e i diritti: il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015.

MASTROGIACOMO D., *Stanze dell'amore per detenuti e coniugi*, in <https://ricerca.repubblica.it>, 20 maggio 1997.

MASTROPASQUA G., *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza: i legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007.

MCKINLEY J., *Gay inmates to Be Granted Conjugal Visits in California*, in *The New York Times*, 3 giugno 2007.

MELCHIORRE G., *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare: i diritti fondamentali alla prova del carcere*, Giappichelli, Torino, 2014.

MELIS A., *Affetto dietro le sbarre, il processo di recupero passa anche attraverso le emozioni*, in *Altrove*, 2006, a. 3, pp. 8-9.

MELIS A., *Il detenuto e la sua famiglia, C'è chi torna a casa e trova la moglie con un altro*, in *Altrove*, 2006, a. 3, p. 22.

MELOSSI D., PAVARINI M., *Carcere e fabbrica* [1977], Il Mulino, Bologna, 2018.

MENEGHETTI A., *Serve una legge che tuteli i diritti dei familiari dei detenuti*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, p. 16.

MORRETTA M., *Il sesso in gabbia*, in *Enciclopedia Amari Fabbri Editore*, 1987, f. 80.

MUSUMECI C., *Condannati ad amare senza fare l'amore*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, p. 8.

MUSUMECI C., *Ti manca di più l'amore o il sesso?*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, p. 37.

NADOTTI C., *L'affettività in carcere è un diritto fondamentale. Per questo siamo in sciopero della fame* in *Repubblica*, 27 ottobre 2017.

NAPOLI S., *Telefonate negate = affetti violati*, in *Ristretti Orizzonti*, 2012, a. 14, n. 1, pp. 33-34.

OLIVO C., *Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 135-152.

OMAND G., *Conjugal visit valuable for inmates, should mimic normal environment: warder*, in <https://toronto.citynews.ca>, 1 febbraio 2017.

PALOSCIA A., *Individualizzazione e trattamento*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di Consolo S., Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 94.

PANIZZARI G., *Il sesso degli angeli*, Kaos, Milano, 1991.

PICOZZI F., *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, pp. 133-134.

PIERMATTEI S., *Rapporti con la famiglia*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 199.

PIERMATTEI S., *Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*, in *Codice penitenziario commentato*, a cura di S. Consolo, Laurus Robuffo, Roma, 2019, p. 203.

POLIDORO R., *Diritto all'affettività e quel comunicato volgare dell'Uspp*, in *Il Dubbio*, 4 novembre 2017.

PUGIOTTO A., *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 15-45.

RAIMONDO L., *Affetti dietro il cemento*, in *Ristretti Orizzonti*, 2013, a. 15, n. 6, pp. 14-15.

RAMBOURG C., *L'assignation identitaire des unités de visites familiales*, in *Déviance et Société*, v. 33, 2009, pp. 51-67.

RAPANA F., *Gli effetti della deprivazione sessuale e affettiva. Stati Uniti d'America: il sesso in carcere non è un tabù*, in <http://www.ristretti.it>, 2006.

RICCIARDI S., *Cos'è il carcere. Vademecum di resistenza*, DeriveApprodi, Roma, 2015.

RUOTOLO M., *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.

SALERNO M.E., *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 46-62.

SALIERNO G., *La repressione sessuale nelle carceri italiane*, Tattilo, Roma, 1973.

SANTORO E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997.

SANTORSO S., *Disciplina e sorveglianza: controllo sociale carcerario*, in *Farsi la galera. Spazi e cultura del penitenziario*, a cura di Kalica E., Santorso S., Ombre Corte, Verona, 2018.

SANTORSO S., *Note conclusive*, in *Farsi la galera. Spazi e cultura del penitenziario*, a cura di Kalica E., Santorso S., Ombre Corte, Verona, 2018.

SERRA C., *La storia di San Giorgio e il drago. La depressione come comunicazione, sindrome suicidaria e carcere*, Giuffrè, Milano, 2005.

Sessualità e religioni, in <https://it.wikipedia.org> (consultato il 26 dicembre 2019).

SETTE R., *Detenuti e prigionieri. Sofferenze amplificate e dinamiche di rapporti interpersonali*, Franco Angeli, Milano, 2017.

SOFRI A., *Il sesso del prigioniero mandrillo*, in <http://www.ristretti.it>.

STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Tavolo 6 - Mondo degli affetti e territorializzazione della pena*, in <https://www.giustizia.it>, 5 febbraio 2016.

TALINI S., *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, pp. 9-30.

TALINI S., *Gli articoli 18 e 30 dell'o.p tra interpretazione conforme a Costituzione e possibili questioni di legittimità costituzionale* in *Osservatorio Costituzionale*, 2018, f. 3, pp. 177-184.

THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS WASHINGTON STATE, *Prison Visits*, in <https://www.doc.wa.gov>.

TONEGATO A., *Amore e carcere*, in <http://www.ristretti.it>.

TROTTA T., *El sexo en las cárceles española*, in <https://www.vice.com>, 4 novembre 2014.

VACHERET M., *Private Family Visits in Canada, Between Rehabilitation and Stricter Control: Portrait of a System*, in *Champ pénal*, 2005, v. 2.

VAZQUEZ J.A.M., *Afectividad y circe: un binomio (casi) posible en la experiencia española*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 65-81.

VESPERTINO L., *L'affettività in carcere: verso un modello trattamentale affettivo-rieducativo*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di studi penitenziari*, 2015, n. 13, pp. 97-114.

VIANELLO F., *Il carcere: sociologia del penitenziario*, Carocci, Roma, 2012.

Visitas íntimas en Penal: un avance, pero sólo para los que legalizaron, in <http://www.nortecorrientes.com>, 29 marzo 2014.

VITALI S., *Quanto è bella la libertà di telefonare*, in *Ristretti Orizzonti*, 2012, a. 14, n. 1, pp. 34-35.

WYATT R., *Male Rape in U.S. Prisons: Are Conjugal Visits the Answer?*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2006, v. 37, n. 2, pp. 579-614.

ZAFFANELLA A., *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 183-205.

ZAGO G., *Declinazioni del principio di dignità umana per i detenuti queer: sessualità e identità di genere nel sistema penitenziario italiano*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, f. 2-bis, pp. 239-262.